



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Decreto n.

PROGETTO ORGANIZZATIVO 2022-2025

visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante “*Disposizioni in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. D), della legge 25 luglio 2005, n. 105*”;

vista la delibera approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta plenaria del 17 novembre 2017, recante “*Circolare in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero*” e la modifica alla medesima apportata con deliberazione del 16 dicembre 2020;

all’esito delle riunioni dei Magistrati svoltesi a far tempo dal 10 gennaio 2022 e dell’assemblea generale dei Magistrati dell’Ufficio tenutasi il 2 marzo 2022,

all’esito delle opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari e con la Camera Penale di Castrovillari e di Rossano;

all’esito della procedura di cui all’art. 8 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull’organizzazione degli Uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020;

dando atto delle mancanze di osservazioni proposte;

dispone che siano adottati i seguenti

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO

CAPITOLO 1

Le ragioni e i principi della revisione del progetto organizzativo

Premessa

La necessità di un aggiornamento dell’impianto organizzativo della Procura consegue a diverse esigenze. In primo luogo, l’ esigenza, posta in modo chiaro dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, di adozione, da parte del nuovo dirigente dell’ ufficio, di un progetto entro i sei mesi dall’ immissione in possesso; in secondo luogo, la modifica della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 novembre 2017 sull’Organizzazione degli Uffici di Procura

intervenuta con circolare consiliare del 16 dicembre 2020. Tale modifica, come evidenziato nella sua stessa relazione introduttiva, si pone in ideale continuità rispetto alle risoluzioni del 2007 e del 2008 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, delineava gli spazi di intervento a sé riservati in materia di organizzazione degli Uffici di Procura ed i principi fondamentali cui essa deve ispirarsi, di talché resta inalterata l'opzione culturale a fondamento degli interventi effettuati nel tempo dal C.S.M., come tali complessivamente enunciati nella modificata circolare del 16 novembre 2017.

Vi è da dire che la Procura della Repubblica di Castrovillari avverte l'esigenza dell'adozione di un progetto organizzativo nuovo che non risponda solo alle esigenze di cui sopra.

Se invero il progetto vigente, adottato nel 2016 dal precedente dirigente, e modificato dallo stesso nel 2019, è antecedente alla circolare del 2020 sopra citata, la esigenza di un nuovo progetto scaturisce comunque dalla necessità che l'ufficio di Procura possa finalmente decollare liberandosi del peso degli ultimi, travagliati anni.

Un progetto, dunque, che tenga conto delle modifiche apportate dall'organo di autogoverno alla circolare del 2017, ma anche all'esigenza di avviare un nuovo percorso per l'ufficio requirente.

L'occasione di adottare un nuovo progetto organizzativo consente anche di tenere conto delle modifiche del panorama, non solo normativo, verificatesi dal 2019, cioè successivamente alla data di adozione delle ultime modifiche al progetto vigente.

Si vuole quindi cogliere l'occasione dell'adempimento del dovere posto a carico del nuovo dirigente per introdurre non solo le modifiche che scaturiscono dalle nuove indicazioni che il CSM ha voluto dare in tema di organizzazione dell'ufficio di Procura nel 2020, ma anche per tenere conto dei profondi cambiamenti intervenuti, con le riforme in materia di intercettazioni e di gestione digitale del fascicolo processuale, destinate, al di là della fase emergenziale della pandemia coincidente con la loro introduzione, a costituire imprescindibili riferimenti nella ricerca di soluzioni organizzative idonee a sostenere la capacità dell'Ufficio di assicurare la credibilità dell'intervento giudiziario, rifuggendo da isolamenti cognitivi, aporie e contraddizioni incomprensibili ai cittadini.

Tale ricerca richiede, per un verso, la partecipazione ad una cultura del processo non schiacciata sull'esclusiva prospettiva dell'esercizio dell'azione penale, ma aperta all'idea di "condivisione organizzativa" che il Consiglio superiore ha indicato come chiave metodologica fondamentale per affrontare la complessità delle relazioni e delle interdipendenze che determinano la cifra complessiva della qualità della risposta giudiziaria (cfr. le "*Linee guida sui criteri di priorità e di gestione dei flussi degli affari*" di cui alla risposta a quesito dell'11 maggio 2016) e, per un altro, la disponibilità a rinnovare quotidianamente la legittimazione delle sue prerogative processuali attraverso la scrupolosa osservanza delle procedure e delle garanzie necessarie all'affermazione del diritto.

Operare nell'una e nell'altra direzione equivale ad introdurre nella costituzione materiale della Procura - e non solo nei documenti che ne illustrano i criteri di organizzazione e di funzionamento - le condizioni che rendono quei valori effettivi.

Il presente progetto di nuova organizzazione dell'Ufficio vuole, ovviamente partendo da un'attenta analisi della situazione materiale esistente presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, essere dunque il punto di arrivo non solo delle circolari adottate dal CSM, ma anche di tutte le modifiche che l'emergenza sanitaria di questi anni ha prodotto, nonché tentare di costituire il punto di partenza di un ufficio moderno, aperto ai nuovi valori che si stanno affermando in materia di esercizio dell'attività giudiziaria.

Il punto di partenza, si ritiene in adesione dello spirito e della lettera degli interventi del CSM, è stata l'adozione, da parte di chi scrive, di un metodo ampiamente partecipato di redazione del progetto organizzativo.

Ci si riferisce al pieno coinvolgimento di tutti i magistrati dell'ufficio che, insieme con il Procuratore, hanno affrontato tutti i temi del presente progetto ed hanno espresso il loro prezioso contributo di idee per la stesura del progetto medesimo.

L' adempimento delle indicazioni di cui all' art. 7 della circolare del CSM del 16.12.2020

Va infine evidenziato che, come sopra anticipato, il presente progetto costituisce anche adempimento dell' obbligo di redazione del progetto organizzativo previsto per il nuovo dirigente dell' ufficio entro sei mesi dall' assunzione delle funzioni. Lo scrivente è stato immesso nelle funzioni di Procuratore della Repubblica di Castrovillari in data 22.9.2021. Nell' art. 7 della circolare del CSM del 16 dicembre 2020 si prevede che il progetto redatto dal nuovo dirigente deve dare *“atto dell' attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire”*.

Ebbene, il presente progetto costituisce attuazione delle soluzioni organizzativa elaborate da chi scrive nel progetto che ha accompagnato la propria domanda di conferimento dell' incarico di Procuratore della Repubblica di Castrovillari.

In particolare, punti centrali del modello di progetto allegato a tale domanda erano costituiti dalla semplificazione del lavoro con la realizzazione dell' Ufficio SDAS, della ripartizione in sezioni dei magistrati, del rispetto della piena autonomia degli stessi e dell' assegnazione automatica degli affari, del superamento degli accentramenti nel Procuratore di funzioni che dovevano essere responsabilmente attribuite ai magistrati e nella previsione di protocolli investigativi e con enti esterni alla Procura. Ebbene, tali punti, come si vedrà, sono centrali anche nel presente progetto che si può dunque tranquillamente definire come la concretizzazione pratica di un disegno all' epoca elaborato solo in via teorica.

Di tale circolare è stato anche rispettato il limite temporale dell' adozione del programma entro i sei mesi dall' immissione in possesso sopra ricordata.

1. Nel procedere alla esposizione e programmazione degli assetti organizzativi della Procura si intende preliminarmente ribadire la scelta di proseguire lungo la strada della più ampia valorizzazione dell'esigenza generale di semplificazione e trasparenza delle regole organizzative, requisiti indispensabili per la costituzione di una struttura organizzativa chiara, semplice, aliena dai rischi di involuzione burocratica, capace invece di liberare risorse, di sostenere il lavoro dei Magistrati che ne fanno parte, di valorizzarne l'autonomia delle valutazioni ed insieme di inserirne l'apporto professionale in una cornice unitaria di conoscenze e di competenze. Il tutto al fine di ottenere un piano organizzativo in grado di definire con chiarezza, in corrispondenza alle prescrizioni normative primarie e secondarie, la cornice fondamentale dell'azione dell'Ufficio, affidando a specifici provvedimenti la disciplina di dettaglio delle aree problematiche.

Si è consapevoli che le soluzioni esposte nel presente progetto, ispirate a all' esigenza di rendere più” semplice” il lavoro dei magistrati che ne fanno parte, non esaurisce il metodo di approccio ai problemi.

L' idea di chi scrive è che il progetto organizzativo deve essere la base di partenza di un disegno che deve essere completato, anche con modifiche di quei segmenti che non fossero, nella pratica,

rispondenti al disegno originario, nel suo progressivo realizzarsi. Deve essere quindi evidente, e sottolineato, che le linee progettuali prescelte necessitano, comunque, di rimanere aperte ad una continua azione di revisione ed innovazione, per meglio adeguarsi ai continui mutamenti del quadro normativo e dello stato delle risorse e per mantenere costantemente viva la complessiva riflessione:

- a) sulle prospettive di azione della Procura, attraverso un'analisi sincera e profonda dei temi decisivi per definire la stessa identità culturale del nostro Ufficio, nel rapporto con gli organi di polizia giudiziaria, con le tecnologie, con le altre istituzioni giudiziarie e, in definitiva, con le stesse comunità che vivono, lavorano e spesso soffrono nel territorio nel quale esso opera;
- b), sul ruolo del pubblico ministero, sui canoni generali di esercizio delle sue prerogative processuali e sulla sua ineliminabile funzione di garanzia dei diritti individuali.

È evidente, ad esempio, la complessità dei problemi che concorrono a definire l'assetto reale del rapporto fra polizia giudiziaria e pubblico ministero ed il rischio di un pratico svuotamento della funzione di direzione delle indagini che la legge attribuisce a quest'ultimo, per presidiare immediatamente l'effettività del principio di legalità processuale nella fase delle investigazioni.

Per fronteggiarlo, occorre disporre di una cultura delle investigazioni moderna e sofisticata, che conservi tutti i semi delle tradizionali virtù della giurisdizione: la coltivazione del dubbio, la prudenza dei giudizi, la consapevolezza del valore relativo della verità processuale, la considerazione di ogni possibile spiegazione alternativa, la verifica rigorosa della propria ipotesi ma anche di quelle contrarie, il riserbo, la lontananza da valutazioni etico-morali estranee alle finalità della giurisdizione penale, la disponibilità a riconoscere le ragioni degli altri.

In definitiva, come è stato autorevolmente detto, la capacità di suscitare la fiducia di tutti gli altri soggetti con i quali la Procura entrerà in rapporto, i cittadini tutti e, in specie, le persone offese, ma anche gli imputati ed i loro difensori.

2. Di tale cultura delle investigazioni e del processo il Procuratore della Repubblica è garante, spettandogli il dovere di assicurare la correttezza, l'uniformità e la puntualità dell'esercizio dell'azione penale, nonché l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato e il rispetto delle norme del giusto processo, fra le quali quelle tese a dare effettività, anche nella fase delle indagini, alla garanzia di ragionevole durata del procedimento.

Ed è, quest'ultimo, un tema cruciale per gli equilibri futuri del sistema che esige, come dimostra la disciplina della durata delle indagini preliminari e dei poteri di avocazione del Procuratore Generale presso la Corte d' Appello, una rinnovata consapevolezza della necessità di costruire impianti procedurali, da un lato, capaci di assicurare completezza e tempestività delle investigazioni e, dall'altro, idonei, per flessibilità e costante verificabilità della loro pratica attuazione, a contenere la durata delle indagini in tempi corrispondenti alla tutela reale del principio di ragionevole durata del processo.

La ragionevole durata del processo è innanzitutto e soprattutto un diritto fondamentale della persona. Ma è anche un fattore decisivo per la sorte di ogni pretesa di effettività della giurisdizione e dell'azione di contrasto dei fenomeni criminali che deve divenire sempre più materia di una chiara e matura assunzione di responsabilità del pubblico ministero, contribuendo ad ispirare e ad orientare le scelte quotidiane già nella fase delle investigazioni e la complessiva organizzazione degli uffici requirenti.

3. Fondamentale, dunque, è raggiungere due obiettivi. Per un verso, una pronta gestione del lavoro giudiziario che sia tale sin dal momento dell'arrivo della notizia di reato; per altro verso, una gestione

del lavoro della Procura che sia attenta a rispettare il principio normativo della direzione delle indagini, principio che è espressione, ad avviso di chi scrive, di una sentita esigenza di garanzia nel momento in cui il segmento investigativo vede, quale protagonista, il magistrato del Pubblico Ministero. Ma anche l'esigenza di una profonda osservanza del ruolo di garanzia che la legge disegna per il Pubblico ministero che richiede un profondo rispetto per le norme che ne disciplinano l'azione. Tutto ciò, tuttavia, deve purtroppo fare i conti con un organico, come meglio si dirà, non adeguato sia per il personale di magistratura che per il personale ad esso di supporto.

Ecco: la sfida è quella di cercare di restare fedeli agli obiettivi programmatici appena esposti pur in presenza di situazioni materiali inadeguate a volte in modo drammatico.

Non può non sottolinearsi che la Procura di Castrovillari deve fare fronte alla domanda di giustizia di un territorio amplissimo con appena dieci magistrati in organico. Si tratta di un numero davvero insufficiente se si tiene conto dell'estensione territoriale e soprattutto della drammatica domanda di giustizia che dal territorio proviene.

4. A tale complessa situazione materiale occorre rispondere con graduazioni di priorità. Tali graduazioni di priorità sono naturalmente implicite nelle stesse opzioni organizzative attraverso le quali la Procura ha inteso sviluppare al massimo le potenzialità del metodo della specializzazione nell'organizzazione del lavoro requirente, prevenendone, al contempo, i rischi involutivi e gli effetti indesiderati.

Così, in primo luogo, accanto alle ormai tradizionali sezioni specializzate si prevede la possibilità della formazione di Gruppi di Lavoro Intersezionali. Tali gruppi avranno carattere flessibile in quanto essi risponderanno, attraverso puntuali provvedimenti organizzativi, ad esigenze collegate a particolari fenomeni criminali che dovessero porsi al centro dell'attenzione investigativa.

In altri termini, le sezioni in cui si articola la Procura, rispondono all'esigenza di fronteggiare i fenomeni criminali per così dire "ordinari" del circondario. Ove dovessero profilarsi particolari esigenze connesse a specifici fenomeni criminali, si prevede la costituzione di gruppi di lavoro che avranno quale obbiettivo lo specifico fenomeno criminale quale esso si manifesterà.

Trattasi, dunque, di gruppi intersezionali che dovranno rispondere ad un'esigenza di flessibilità dell'organizzazione della Procura e delle priorità che l'Ufficio intende affrontare. La costituzione di tali gruppi, sollecitata, come detto, da fenomeni criminali che dovessero concretamente manifestarsi, sarà realizzata con puntuali ordini di servizio. I magistrati che ne faranno parte, provenienti da diverse sezioni in ragione della peculiarità del fenomeno da contrastare, saranno individuati tramite interpellato e in base alla specializzazione che di volta in volta dovesse suggerirne la costituzione.

Il metodo della specializzazione deve essere certamente realizzato, ma esso esige di rispondere a bisogni reali di organizzazione del lavoro. Esso, cioè, non deve essere attuato nella sola prospettiva della ripartizione dei carichi di lavoro, dovendo invece presidiare innanzitutto la suddivisione della struttura e delle risorse professionali dell'Ufficio verso le aree criminologiche l'avvicinamento investigativo alle quali imponga concentrazione e valorizzazione di esperienze e attitudini specifiche dei magistrati del pubblico ministero.

Ovviamente, occorre garantire che il carico di lavoro dei singoli magistrati non debba comunque essere sperequato e, a tal fine, è previsto una quantificazione complessiva che consenta di perequare, nella sua composizione complessiva, il carico totale dei singoli addetti all'ufficio, carico ripartito tra materia specialistica e generica.

In generale, un nuovo dimensionamento del principio di specializzazione appare corrispondere, del resto, anche alla comune consapevolezza della straordinaria gravità dei fenomeni criminali del

circondario che, lungi dal poter essere ricondotti a situazioni emergenziali, sono invece espressione di connotazioni strutturali dell'organizzazione sociale ed economica, caratterizzata dal quotidiano ricorso alla violenza ed all'intimidazione nei confronti dei soggetti più deboli, da dilaganti processi di degrado del territorio e dell'ambiente, dalla diffusione di allarmanti pratiche di speculazione affaristica e di frode fiscale, dal progressivo indebolimento della fiducia nella trasparenza e nella correttezza delle istituzioni pubbliche.

L'azione di contrasto dei più gravi fenomeni criminali con i quali occorrerà inevitabilmente fare i conti dovrà necessariamente passare attraverso un impegno corale delle singole sezioni, necessario per affinare le tecniche di indagine, dividere razionalmente i campi di indagine, valorizzare le diverse specializzazioni, accrescere le sinergie, controllare il rischio di rappresentazioni separate e autoreferenziali di ciascun gruppo di lavoro.

Ne deriva, pertanto, l'esigenza di massima valorizzazione delle esperienze e delle competenze proprie delle articolazioni strutturali dell'Ufficio deputate alla trattazione delle procedure in materia di pubblica amministrazione, di tutela dell'ambiente e del territorio, di tutela penale del lavoro, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, di contrasto della violenza di genere e in danno dei soggetti più deboli, tali istanze essendo coesenziali non solo per l'equilibrato assetto organizzativo dell'Ufficio, ma per la complessiva efficacia e credibilità dell'intervento giudiziario possibile in una realtà sociale oltremodo complessa e difficile.

Di tali aspettative l'Ufficio dovrà ulteriormente farsi carico anche individuando le modifiche alle piante organiche delle singole sezioni già previste nel precedente programma organizzativo eventualmente necessarie, calibrandone le dimensioni in ragione non solo dei carichi di lavoro già registrati, ma anche e soprattutto degli obiettivi da perseguire e delle prospettive criminali che devono essere lette e che impongono la predisposizione di adeguati ed efficaci strumenti di contrasto.

In questa dimensione la reciproca circolazione delle informazioni sull'andamento delle indagini, fra le diverse sezioni e all'interno di ciascuna di esse, in uno alla disponibilità ad agevolare la concertazione delle diverse iniziative, resta condizione irrinunciabile dell'efficacia dell'azione requirente. Sarà decisivo l'apporto costruttivo di tutti, secondo quel canone di leale collaborazione che già la modificata circolare del C.S.M. del 17 novembre 2017 individuava come fondamento di un'efficace e unitaria organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, principio che quella adottata il 16 dicembre 2020 opportunamente ribadisce.

5. Analoghe esigenze di razionale organizzazione si pongono con riguardo al complesso delle attribuzioni processuali dell'Ufficio e, soprattutto, a quelle rilevanti per un efficace contrasto patrimoniale della criminalità.

In tale logica, occorre rivitalizzare le procedure per l'esercizio dell'azione di prevenzione e di qui la previsione di un numero di magistrati, tra cui lo stesso Procuratore della Repubblica, che si occupino anche di tale materia.

Occorre rivitalizzare lo strumento del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca dei beni, in particolare, ma non solo, nel settore della criminalità fiscale e tributaria.

Ulteriore, analogo impulso dovrà, altresì, essere dato all'applicazione della disciplina della responsabilità da reato degli enti, con riguardo ai procedimenti in materia di accumulazione patrimoniale illecita non facilmente decifrabili attraverso l'impiego delle tradizionali categorie del diritto penale classico o della stessa nozione di disponibilità dei beni posti a fondamento della

confisca allargata e di prevenzione ma anche in tutti gli altri settori criminali che ne formano il presupposto applicativo.

Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità da reato degli enti connessa alla violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori e dei consumatori, occorrerà perseguire la logica del profitto, ove questa assuma rilievo di fattore generatore di condotte delittuose suscettibili di esporre a pericolo l'incolumità personale e la salute delle persone. La situazione emergenziale derivante dalla pandemia del 2020/2022 rappresenta tristemente una forte spinta ad attuare il contenimento delle spese e dei costi di impresa ai danni dei soggetti tanto più deboli e privi di tutela in un momento di crisi del mercato del lavoro.

Andranno incentivati, dunque, gli sforzi per contenere lo *spread* che ancora si registra fra il numero di procedimenti iscritti per reati che la legge considera titolo per l'attribuzione di responsabilità all'ente che ne abbia tratto vantaggio o interesse e il numero dei procedimenti iscritti ex l. n. 231/2001. Tale divario assume dimensioni imponenti anche nelle realtà giudiziarie ove da maggior tempo hanno trovato frequente applicazione le procedure applicative delle sanzioni previste per gli enti le figure apicali dei quali abbiano concorso alla commissione di reati dai quali l'ente medesimo abbia tratto vantaggio o interesse e legalmente individuati come presupposto della responsabilità della persona giuridica. Occorre, pertanto, proseguire lungo la strada di orientare i programmi investigativi anche in questa doverosa direzione, a partire dai casi nei quali il ricorso alle procedure, anche cautelari, ex l. n. 231/2001 offra nuove e maggiori opportunità di efficace intervento giudiziario.

Analogamente è da dirsi con riguardo al cruciale settore della esecuzione della pena, la prioritaria cura del quale pure deve assicurarsi secondo criteri di necessaria specializzazione.

CAPITOLO 2

Il principio di leale collaborazione e i criteri generali dell'organizzazione

1. L'organizzazione e l'azione della Procura sono informate al principio della leale collaborazione tra tutti i Magistrati che la compongono, a prescindere dalle funzioni concretamente svolte, nella prospettiva dell'unitario indirizzo delle attività dell'Ufficio, al fine di assicurare la puntualità e la tempestività dell'esercizio dell'azione penale, la completezza e la tempestività delle investigazioni, l'efficacia del coordinamento investigativo, l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle regole del giusto processo.

La collaborazione si esplica attraverso il metodo privilegiato della partecipazione, del confronto delle opinioni, della condivisione delle informazioni, della continuità della necessaria interlocuzione operativa e della concertazione delle iniziative fra tutti i Magistrati dell'Ufficio.

Ne costituiscono necessari corollari, in primo luogo, il principio di partecipazione, che, per un verso, ferma restando la titolarità, in capo al Procuratore della Repubblica, del potere-dovere di organizzazione e direzione dell'Ufficio, postula l'opportuno coinvolgimento di tutti i Magistrati nei processi decisionali relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio, l'onere di cooperare alla migliore attuazione dei suoi assetti, l'impegno a prevenire, evitare e segnalare situazioni che possano determinare criticità o aggravi di lavoro, nel perseguimento della massima, possibile semplificazione dei processi lavorativi e decisionali e della doverosa collaborazione al pieno dispiegamento della funzione difensiva e delle prerogative processuali degli altri uffici giudiziari,

secondo i criteri e le direttive generali dell'Ufficio; per altro verso, comporta il diritto alla informazione ed alla consultazione preventiva sulle scelte organizzative fondamentali riguardanti l'Ufficio stesso, ciò che costituisce premessa cognitiva necessaria alla promozione della più ampia e motivata partecipazione dei Sostituti alle funzioni di collaborazione previste per l'esercizio delle attività di direzione e di organizzazione.

Il luogo in cui il Procuratore della Repubblica acquisisce il parere dei Magistrati dell'Ufficio su questioni di carattere generale è costituito dall'assemblea dei Magistrati dell'Ufficio, ma egli può anche convocare riunioni delle Sezioni dell'Ufficio per l'esame di questioni di carattere generale o di specifico loro interesse, confermandosi che tali riunioni di sezione e di gruppo in fatto rappresentano un essenziale strumento di circolazione informativa, di confronto interno ed arricchimento dei processi decisionali, nonché di permanente verifica dell'efficacia delle soluzioni progressivamente adottate nei relativi ambiti di interesse.

Al medesimo fine, il Procuratore della Repubblica può avvalersi del "*Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione*", formato da un Sostituto designato dai Sostituti di ciascuna sezione, nonché da ogni altro appartenente all'Ufficio del quale sia opportuna la partecipazione, in ragione della materia trattata. Al Comitato partecipano anche Vice Procuratore Onorari designati dai Magistrati onorari dell'Ufficio, nonché, per i profili di interesse, i direttori amministrativi.

La costituzione di tale articolazione, come del resto la stessa attuazione delle nuove sezioni in cui si articolerà l'ufficio, avverrà con puntuali ordini di servizio la cui adozione darà concreta realizzazione al presente progetto organizzativo.

Del "*Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione*", necessario organismo di supporto del Procuratore, in particolare in un ufficio, quale quello della Procura di Castrovillari, privo di procuratori aggiunti e di dirigente amministrativo, faranno parte, come detto, un magistrato per ogni sezione specializzata. Tale magistrato sarà individuato dalle stesse sezioni, previa consultazione interna, e farà parte del citato comitato per la durata di anni due e non sarà immediatamente individuabile come componente ulteriore del comitato per il biennio successivo.

La rimessione della scelta ai singoli magistrati delle sezioni, è operata in funzione della massima partecipazione dei magistrati alla vita dell'ufficio. In caso di mancata indicazione, provvederà alla scelta il Procuratore della Repubblica che individuerà il magistrato destinato a far parte del comitato per il biennio, scegliendolo nel magistrato con maggiore anzianità di servizio per ciascuna sezione.

Si ribadisce che il comitato ha mere funzioni consultive e la decisione finale spetterà comunque al Procuratore della Repubblica.

Si ribadisce il generale onere di informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica, delle più significative iniziative da intraprendere nella trattazione degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza che rilevino per la uniformità di orientamento della Procura e la trasparenza della sua azione.

Da ultimo, l'onere di assicurare la necessaria circolazione, all'interno dell'Ufficio, delle informazioni idonee ad agevolare la ricerca delle migliori soluzioni investigative e processuali nonché ad evitare duplicazioni, sovrapposizioni, contrapposizioni nella trattazione degli affari, per indirizzare correttamente e in modo uniforme le iniziative e le attività della Procura della Repubblica e per semplificare al massimo i processi di lavoro e i meccanismi decisionali.

A tale esclusivo fine risultano funzionali, in ragione delle specifiche esigenze, di volta in volta individuate dal presente Programma Organizzativo, sia il "visto per informazione" che il "conferire",

ma, più in generale, assetti organizzativi complessivamente mirati a sostenere i processi di condivisione informativa e di raccordo delle iniziative.

Il principio di leale collaborazione non esaurisce, tuttavia, i suoi effetti nei soli rapporti tra i Magistrati, professionali ed onorari.

Fondamentale è perseguire l'obiettivo di coinvolgere l'intera struttura del personale amministrativo nei processi decisionali relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio, così operando, in via preventiva, quel necessario raccordo che, nel valorizzare l'acquisizione delle esperienze professionali di ciascuno, garantisce la maggiore efficienza delle soluzioni individuate.

2. Nell'ambito di tale principio vanno dunque declinate le funzioni attribuite dalla legge e dalla recente circolare del C.S.M. al Procuratore della Repubblica.

In particolare, il Procuratore della Repubblica ha la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale, quale titolare della stessa, nonché della organizzazione, direzione e gestione dell'Ufficio di Procura, al fine di assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato e il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo.

In questa medesima prospettiva, si colloca la posizione del Procuratore della Repubblica di garante della partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio ai processi decisionali che incidono sull'organizzazione del lavoro giudiziario, dell'autonomia e della pari dignità professionale di tutti i Magistrati che compongono l'Ufficio, della costanza e della proficuità dell'applicazione quotidiana del metodo del dialogo e del confronto delle opinioni nel quadro di una comune ricerca delle migliori soluzioni.

Egli assicura il rispetto dei principi declinati dalla circolare consiliare quanto all'equa distribuzione degli affari tra i Magistrati dell'Ufficio, nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza, curando la costituzione di articolazioni dello stesso, anche interdisciplinari, modulate alla stregua delle esigenze individuate sulla base dell'analisi della realtà criminale e dei flussi dei carichi di lavoro, secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione, adotta protocolli investigativi ed organizzativi ed individua criteri di priorità nella trattazione degli affari, d'intesa con gli uffici giudicanti del distretto e con l'Avvocatura, tenuto conto dei flussi dei carichi di lavoro e delle risorse disponibili.

Spetta al Procuratore della Repubblica la razionale distribuzione delle complessive risorse dell'Ufficio, nonché la cura e la responsabilità dei rapporti con la stampa, secondo i principi da tempo concretamente declinati, da ultimo anche con diretti e recenti interventi legislativi.

Quale rappresentante dell'Ufficio ed in considerazione della sua cognizione del complessivo andamento di esso e di eventuali esigenze di coordinamento, egli è titolare dei rapporti e dei contatti con le Autorità ed i rappresentanti di enti ed istituzioni italiani ed esteri; cura, avvalendosi della collaborazione dei Sostituti, i rapporti con l'Ufficio del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, con precipuo riferimento ai temi rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 e dei poteri di avocazione e di coordinamento investigativo espressamente previsti dalla legge, nonché per l'attuazione del generale principio di leale collaborazione istituzionale.

Interloquisce, altresì, con i vertici degli Uffici e dei Comandi delle forze di polizia per discutere di richieste e temi di tipo organizzativo ed amministrativo o relativi a personale del quale si intenda richiedere l'applicazione, nonché per verificare l'andamento dei fenomeni criminali del distretto e

l'attuazione coerente dei criteri generali di impiego della polizia giudiziaria e delle direttive generali date per assicurare correttezza, completezza e tempestività delle investigazioni.

Al Procuratore della Repubblica sono riservati la direzione e l'organizzazione della Sezione di Polizia giudiziaria intesa nel suo complesso ed i conseguenti rapporti con i responsabili delle relative Aliquote anche al fine di operare la necessaria vigilanza sul corretto funzionamento della Sezione.

Sono riservate altresì al Procuratore della Repubblica le funzioni di organizzazione e controllo di gestione dell'Archivio delle Intercettazioni.

È riservata al Procuratore della Repubblica l'autorizzazione alle missioni all'estero dei Sostituti dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica coordina le sezioni di indagine ed i gruppi intersezionali.

Laddove non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni, affidare tale coordinamento al Procuratore della Repubblica ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, le medesime funzioni possono essere assegnate, con provvedimento motivato, ad un Sostituto, designato previo interpello generale, con il quale il Procuratore della Repubblica, individuate espressamente le specifiche ed obiettive ragioni della scelta organizzativa effettuata, indica i criteri di individuazione del Magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato.

Tale incarico non comporta alcuna riduzione del lavoro giudiziario e non può avere durata superiore a due anni, prorogabile, per soli ulteriori sei mesi, per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

È quest'ultima una diversa opzione organizzativa cui si può eventualmente ricorrere per assicurare l'efficace gestione dei molteplici servizi che l'Ufficio è chiamato quotidianamente a garantire la cui complessità, legata anche ai processi di innovazione e digitalizzazione del lavoro giudiziario in atto, esige con frequenza sempre maggiore il diretto coinvolgimento di tutti i Magistrati nelle complessive attività dell'Ufficio, soluzione che, d'altra parte, la stessa circolare consiliare di modifica sopra richiamata sembra guardare con favore purché attuata a rotazione e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e temporaneità.

Il Procuratore convoca periodicamente riunioni dei sostituti per lo scambio di informazioni e valutazioni rilevanti al fine di assicurare il coordinamento e l'uniformità delle attività dell'Ufficio.

Al medesimo fine, il Procuratore della Repubblica può convocare riunioni, anche congiunte, dei Magistrati di Sezioni e Gruppi di Lavoro.

In aggiunta ai compiti di coordinamento sopra delineati, il Procuratore della Repubblica, richiedendolo le esigenze del servizio:

- **previo interpello**, delega, anche temporaneamente ed occasionalmente, compiti di natura amministrativa ai Sostituti, previo interpello, sulla base di criteri di capacità, preparazione, attitudine, impegno, esperienze maturate, disponibilità alla collaborazione e anzianità nel ruolo o nel servizio;

- stabilisce le direttive generali nel rispetto delle quali i Sostituti esercitano i compiti amministrativi loro affidati;

- può comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività amministrative delegate, informando il delegato.

La delega dei suddetti compiti amministrativi viene conferita per iscritto.

Il conferimento di compiti di natura amministrativa ai Sostituti non comporta alcun esonero dai servizi ordinari o comunque riduzione dei carichi di lavoro.

Il Procuratore della Repubblica assente o impedito è sostituito, per gli affari urgenti e per lo smistamento delle notizie di reato, dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente e prontamente reperibile.

3. In applicazione del principio di leale collaborazione, i Sostituti Procuratori partecipano, mediante un imprescindibile contributo di conoscenza e proposta, ai processi decisionali funzionali all'adozione dei criteri organizzativi - concorrendo a dare attuazione agli stessi - ed interloquiscono con il Procuratore della Repubblica, segnalando ogni situazione che possa determinare criticità, contrasti, situazioni di stallo o di aggravio di lavoro per gli altri Magistrati o per le altre articolazioni dell'Ufficio, evitando appesantimenti inutili negli adempimenti richiesti alle segreterie e sostenendo con ogni utile contributo di informazione e valutazione i processi decisionali rilevanti per l'efficace e unitario indirizzo dell'attività dell'Ufficio e l'efficiente organizzazione dei servizi e delle relazioni con gli altri Uffici giudiziari e con l'Avvocatura.

Nello svolgimento delle indagini, i Sostituti Procuratori, oltre ad osservare i criteri generali e i protocolli previsti per il razionale uso delle risorse ed il razionale impiego della polizia giudiziaria, segnalano al Procuratore gli stati di criticità nell'impiego delle risorse disponibili e dei servizi di polizia giudiziaria e condizioni di stasi investigativa pregiudizievoli per la completezza e la tempestività delle indagini e la correttezza delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

A tale ultimo riguardo, segnatamente, provvedono ad informare tempestivamente il Procuratore delle pronunce giudiziali in materia cautelare ovvero relative a procedimenti connessi o collegati delle quali si imponga logicamente la considerazione nella prospettiva di una realistica ed affidabile previsione di accoglimento, all'esito del contraddittorio, delle prospettazioni accusatorie, fornendo ogni elemento di valutazione utile all'opportuno confronto sulle prospettive di esercizio dell'azione penale.

In tali casi, il Sostituto ha l'obbligo di conferire con il Procuratore dell'eventuale avvio della procedura di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. in relazione alle posizioni soggettive e alle imputazioni oggetto di difforme pronuncia giudiziale.

Segnalano altresì i Sostituti le situazioni nelle indagini che siano comunque suscettive di determinare la formazione dei presupposti per l'esercizio dei poteri di avocazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello, interloquiscono costantemente con il Procuratore in ordine ai procedimenti, in fase di indagine o di udienza, che risultino di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura ovvero sui quali sia stata apposta l'indicazione di "conferire" dal Procuratore della Repubblica. A tal fine, all'atto dell'iscrizione del procedimento ovvero durante la sua trattazione, il Procuratore della

Repubblica può disporre l'obbligo di "conferire" oppure segnalare l'urgenza del procedimento, ove a ciò non si sia già provveduto in sede di iscrizione.

L'interlocuzione tra il Sostituto Procuratore e il Procuratore della Repubblica presuppone un onere di tempestiva e costante informazione e di preventivo concerto delle più significative attività di indagine relative ai procedimenti di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio ovvero che siano comunque idonee ad avere una particolare rilevanza istituzionale o mediatica.

L'adempimento di tale dovere di informazione risulta attestato, a garanzia dello stesso Sostituto Procuratore sul quale ricade, attraverso l'apposizione, da parte del Procuratore della Repubblica, del visto. In tale caso il visto non costituisce atto discrezionale e la sua mancata apposizione non impedisce l'ulteriore corso del provvedimento, salvo che il Procuratore della Repubblica non ritenga, sentiti i Sostituti interessati, di sospendere l'esecuzione del provvedimento stesso, procedendo, con le garanzie di rito, alla revoca dell'assegnazione.

A fini di informazione e di coordinamento dell'attività investigativa, sono comunque sottoposti al visto per informazione del Procuratore i seguenti atti:

- i provvedimenti definitivi dei procedimenti in relazione ai quali è previsto l'obbligo di conferire;
- le richieste di giudizio relative ai procedimenti di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio ovvero che siano comunque idonee ad avere una particolare rilevanza istituzionale o mediatica;
- i decreti di citazione a giudizio relativi alle ipotesi di lesioni colpose verificatesi in ambito sanitario o in violazione della normativa antinfortunistica oltre che quelli adottati nei procedimenti di particolare rilevanza come sopra individuati;
- i provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di un nuovo procedimento, nella ipotesi in cui, nel corso delle indagini, emergano reati diversi da quelli per i quali già si procede, agli stessi non connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e rientranti nella competenza specialistica di altra sezione o gruppo di lavoro;
- i provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio dei procedimenti relativi a fatti non costituenti notizia di reato (modello 45), nel caso in cui sia prescritto l'obbligo di conferire, nel caso di suicidio, di sentenza di fallimento, di richiesta del detenuto di conferire con un magistrato, di denuncia o querela per un reato in relazione ad un fatto che non presenti i requisiti minimi per essere sussunto in una fattispecie di reato e per la quale sia stata formulata richiesta di avviso ai sensi dell'art. 408 cpv. c.p.p., nel caso di decesso per il quale si sia proceduto ad accertamenti tecnici (autopsia, consulenza tossicologica, visita cadaverica esterna) per stabilire se si fosse in presenza di una morte naturale o accidentale, di un suicidio o di un omicidio, nel caso di espletamento di atti che abbiano comportato l'assunzione di spese e, più in generale, nel caso in cui siano stati effettuati atti di indagine preliminari "*indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)*" (cfr. circolare della D.G. della Giustizia penale del Ministero della Giustizia dell'11 novembre 2016);

- i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione e all'applicazione delle norme in tema di responsabilità da reato degli enti;
- dalla quarta richiesta di proroga di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, riferita alla persona, fisica o giuridica, oggetto di controllo; il visto è altresì necessario sin dalla prima richiesta di autorizzazione o in caso di decreto di intercettazione urgente del PM e per ogni proroga, con riguardo alle attività di particolare delicatezza o che siano idonee ad avere una particolare rilevanza istituzionale o mediatica;

Il Sostituto, ad ogni buon conto, può richiedere il visto su ogni altro provvedimento.

4. Diversa è invece la funzione del visto per assenso apposto sulle richieste di misure cautelari, sul decreto di fermo e sulle richieste di applicazione in via provvisoria di misure di sicurezza. A tale intervento, infatti è da riconoscersi natura di approvazione dell'atto.

A tal proposito, ritenendo il Procuratore della Repubblica di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 106/2006, va preliminarmente precisato che sono sottratte all'assenso le richieste di misure cautelari personali e reali formulate in sede di convalida rispettivamente dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto e del sequestro preventivo, nonché le richieste di misure cautelari reali nei casi in cui abbiano ad oggetto beni di valore non rilevante e, comunque, presumibilmente non superiore ai 20.000 euro, fermo restando in ogni caso l'obbligo di assicurare le preventive, opportune interlocuzioni con riguardo alle attività di particolare delicatezza o che siano idonee ad avere una particolare rilevanza istituzionale o mediatica.

Le altre richieste di misure cautelari, personali o reali, nonché i decreti di fermo di indiziato di delitto e le richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza sono sottoposti al visto per assenso del Procuratore della Repubblica che può essere negato, previa opportuna interlocuzione tra il Sostituto ed il Procuratore e l'eventuale invito da parte di quest'ultimo ad integrare o modificare il provvedimento - contenuto in atto separato dal procedimento - nel caso di manifesta infondatezza, palese irragionevolezza o violazione di legge, sotto i profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari, e in ogni altro caso di palese insostenibilità tecnico-giuridica del provvedimento o di evidente inadeguatezza della motivazione o degli elementi posti a fondamento della stessa.

Qualora sia negato il visto per l'assenso, la richiesta di misura cautelare o reale o il decreto di fermo non potranno essere inoltrati o eseguiti.

Nel caso di mancata apposizione dell'assenso, il Procuratore della Repubblica può provvedere alla revoca dell'assegnazione del procedimento al Sostituto, su richiesta di quest'ultimo o per evitare una stasi del procedimento.

5. Il potere di revoca dell'assegnazione è esercitato dal Procuratore della Repubblica in conformità a quanto previsto nell'art. 15 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020. A tale disposizione va fatto riferimento anche per quanto concerne il procedimento di revoca.

Tale procedimento costituisce, tuttavia, una soluzione cui ricorrere soltanto come *extrema ratio*, giacché vanno invece privilegiate tutte le azioni volte ad individuare soluzioni condivise, attraverso il continuo scambio di informazioni e il confronto delle opinioni, tra Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo e Procuratore della Repubblica.

Analogo criterio deve guidare anche la prevenzione di stati di dissenso fra i Magistrati assegnatari del medesimo procedimento. Ove, peraltro, il dissenso sulle scelte investigative e processuali comunque permanga, decide, sentiti i Sostituti interessati, il Procuratore della Repubblica.

6. I Magistrati dell'Ufficio concorrono alla tempestiva e coerente attuazione dei processi di digitalizzazione ed innovazione organizzativa dell'Ufficio, osservando le direttive e le disposizioni date per la loro razionale ed uniforme applicazione.

7. Al principio di leale collaborazione ed insieme alla più generale esigenza di efficacia della ricerca di assetti organizzativi fondati su principi di condivisione delle analisi si collega la promozione in atto della più ampia partecipazione dei Sostituti alle funzioni di collaborazione delle attività di direzione e di organizzazione dell'Ufficio, come specificamente si dirà in seguito.

Al fine di assicurare l'elaborazione di moduli organizzativi adeguati alle esigenze dell'Ufficio nonché la ricerca, la raccolta e la diffusione di fonti normative e giurisprudenziali e lo studio di questioni giuridiche utili per l'attività dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica, ove ne ravvisi la necessità, può avvalersi, oltre che del Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione, dell'Ufficio Studi e Documentazione, che, coordinato dal Procuratore della Repubblica, provvede alla diffusione delle fonti normative e giurisprudenziali e sottopone al Procuratore della Repubblica i risultati dell'attività di studio svolta e gli elaborati prodotti. I componenti di tale Ufficio restano in carica per un biennio.

Alle relative attività possono partecipare, ove risulti l'esigenza di avvalersene, in relazione alla natura della materia trattata, altri Sostituti, individuati tenendo conto di specifiche conoscenze, attitudini ed esperienze.

Alle attività dell'Ufficio Studi e Documentazione possono partecipare, per la trattazione degli aspetti di interesse, anche i Direttori Amministrativi o loro delegato e un Vice Procuratore onorario individuato mediante interpello e tenendo conto delle specifiche attitudini ed esperienze.

Di particolare rilevanza è l'attività di questa struttura anche in funzione dell'analisi di impatto organizzativo delle principali novità legislative e giurisprudenziali, anche per i significativi sviluppi applicativi del metodo della promozione della più ampia partecipazione alla funzione di collaborazione alle attività di direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Tale metodo contrassegna, infatti, anche le scelte gestionali, che si illustrano sinteticamente per il loro contributo alla progressiva definizione ed alla successiva verifica di funzionalità degli assetti organizzativi complessivi dell'Ufficio, relative all'istituzione, da un lato, del Servizio Definizione Affari Semplici (S.D.A.S.) e, dall'altro lato, dell'Ufficio dell'Innovazione e delle Risorse Tecnologiche nonché dal perfezionamento e piena operatività dell'istituto Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (formalmente istituito con OS n. 134/2017 INT del precedente

Procuratore, ma di fatto mai concretamente attivato e che lo scrivente si propone, come di seguito esposto, di attivare pienamente).

Quanto allo *S.D.A.S.*, la sua organizzazione formerà oggetto di specifica trattazione nella sezione illustrativa ad esso specificamente dedicata..

I sostituti sono chiamati a collaborare alle attività di coordinamento dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Analogamente, sono delegate ad un Magistrato dell'Ufficio, previo interpello generale, funzioni di coordinamento delle attività in materia di innovazione, servizi informatici e rilevazione statistica, il quale, senza esonero, opera nell'ambito dell'Ufficio dell'Innovazione e delle Risorse Tecnologiche, in raccordo con l'azione di impulso e sostegno dei processi di innovazione organizzativa propria dei Magistrati di Riferimento per l'Innovazione (MAGRIF).

Con separato provvedimento, previo interpello generale, si provvederà ad individuare altresì i componenti di uno specifico gruppo di lavoro chiamato, sotto il coordinamento del Procuratore, alla materia del dibattimento, alla ricognizione dei temi organizzativi e delle prassi applicative complessivamente rilevanti per assicurare il più efficace esercizio delle funzioni requirenti nella fase processuale e, nel quadro dei rapporti di collaborazione con il Tribunale e con l'Avvocatura, la semplificazione ed insieme la razionalizzazione dei meccanismi di monitoraggio della completezza e della tempestività delle attività dell'Ufficio funzionali alla riduzione dei tempi del giudizio.

Ufficio Studi.

Si ritiene utile istituire, inoltre, l'**Ufficio Studi**, composto dal Procuratore della Repubblica e da un magistrato per ogni sezione di lavoro, scelto dagli stessi componenti delle rispettive sezioni. I magistrati così individuati svolgeranno l'incarico per sei mesi, con possibilità di riconferma alla scadenza del semestre, o eventuale individuazione di un nuovo magistrato. Compito dell'Ufficio Studi è quello di curare la raccolta e la diffusione di legislazione e giurisprudenza di particolare interesse, nonché di promuovere e sollecitare incontri con il Procuratore per affrontare questioni giuridiche attuali e utili per l'Ufficio.

Ufficio innovazione tecnologica e progettuale

Si prevede l'istituzione di tale ufficio composto dal Procuratore della Repubblica, dal Magrif dell'Ufficio e da altro magistrato individuato mediante interpello tra tutti i magistrati dell'ufficio.

Il magistrato prescelto farà parte di tale ufficio per la durata di anni due, non immediatamente rinnovabili.

Compito di tale ufficio sarà supportare il Procuratore della Repubblica in tutte le modifiche innovative dell'organizzazione, non giudiziaria, dell'ufficio e, principalmente, nel settore della informatizzazione e delle buone prassi.

Il predetto ufficio curerà il processo di digitalizzazione dell' ufficio in tutte le sue forme, il rapporto, per lo sviluppo della informatizzazione, con gli altri uffici giudiziari e con gli enti esterni.

Allo stesso ufficio sarà attribuito la modernizzazione e la cura del sito web della Procura della Repubblica.

CAPITOLO 3

Una fotografia dell' attuale situazione della Procura di Castrovillari.

L'analisi dei flussi e le risorse umane

1. Al fine di poter disporre di ogni opportuno elemento di conoscenza per consentire l'adozione di provvedimenti il più possibile adeguati e conformi alla situazione effettiva dell'Ufficio e, pertanto, finalizzati ad una più efficiente ed efficace risposta alla domanda di giustizia nonché in aderenza alle disposizioni dettate dalla circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020 hanno formato oggetto di valutazione i dati sui flussi nonché i dati relativi all' attuale strutturazione dell' ufficio nella sua componente personale ed organizzativa.

1.1. Flusso dei procedimenti sopravvenuti e definiti nei periodi 10.2.2016/12.11.2019 e 13.11.2019/17.1.2022

La predisposizione del presente Progetto Organizzativo ha richiesto un'approfondita analisi del flusso dei procedimenti sopravvenuti e definiti relativamente a due distinti periodi (10.2.2016-12.11.2019 e 13.11.2019-17.1.2022), rispettivamente coincisi il primo con la predisposizione da parte del precedente Procuratore di un nuovo progetto organizzativo rispetto a quello previgente ed il secondo con la sua modifica.

Tale analisi si è resa necessaria al fine di fotografare da un punto di vista quantitativo e qualitativo il carico di lavoro gravante sull'ufficio e quindi di modulare l'organizzazione dello stesso sì da garantire la piena realizzazione delle finalità di tempestiva ed efficace risposta dell'azione giudiziaria rispetto alla disomogenea conformazione criminale del territorio.

Il progetto organizzativo adottato il 10.02.2016 prevedeva la suddivisione dei magistrati in cinque gruppi di lavoro:

1. Gruppo A) comprensivo dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati in materia di ambiente, urbanistica e territorio e gestione dei rifiuti;
2. Gruppo B) comprensivo dei reati contro le c.d. fasce deboli tra cui anche i reati di omicidio colposo e lesioni colpose derivanti da colpa professionale o da violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro;
3. Gruppo C) comprensivo dei reati contro l'economia e il mercato;
4. Gruppo D) comprensivo dei reati in danno degli imprenditori e degli operatori economici in generale;

5. Gruppo E) comprensivo di tutti gli affari di rapida definizione. A tale gruppo erano assegnati tutti magistrati dell'Ufficio;

I residuali reati non ricompresi nei cinque gruppi di lavoro (c.d. generica) erano assegnati in maniera randomica a tutti i magistrati.

In data 12.11.2019 è stato modificato il progetto organizzativo specie nella parte relativa ai gruppi di lavoro così risultanti:

1. Gruppo A) comprensivo dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. Gruppo B) comprensivo dei reati contro le c.d. fasce deboli tra cui anche i reati di omicidio colposo e lesioni colpose derivanti da colpa professionale;
3. Gruppo C) comprensivo dei reati in danno degli imprenditori, specie quelli di estorsione, dei reati in materia di tutela del consumatore, di alimenti, di contraffazione, alterazione, uso di marchi e brevetti, di riciclaggio, di usura e di truffa ai danni dello Stato;
4. Gruppo D) comprensivo dei reati in materia di procedure concorsuali, tributari e finanziari;
5. Gruppo E) comprensivo dei reati in materia di ambiente, urbanistica e territorio e gestione dei rifiuti, reati di omicidio colposo derivanti da violazione di norme sulla sicurezza del lavoro, nonché di tutti gli affari di rapida definizione;

I residuali reati non ricompresi nei cinque gruppi di lavoro (c.d. generica) erano assegnati in maniera randomica a tutti i magistrati.

Prima di passare ad una rappresentazione analitica per gruppi di lavoro dei flussi relativi ai due periodi sopra indicati, si riportano di seguito i dati dei flussi verificatesi complessivamente nel periodo 10.02.2016-17.01.2022:

FLUSSI COMPLESSIVI 2016-2022

	MOD.21	MOD. 44	MOD. 21 BIS	FNCR
PENDENTI AL 10.2.2016	10.455	5.267	766	1.001
SOPRAVVENUTI	28.085	25.177	3.182	12.784
ESAURITI	32.493	25.635	3.555	10.965
PENDENTI AL 17.01.2022	6.048	4.083	394	2.794

Di seguito si riportano i dati relativi ai flussi del periodo 10.2.2016-12.11.2019, con la precisazione che con riferimento ai gruppi di lavoro sono riportati i solo dati relativi ai Mod. 21 e ai Mod. 44,

atteso che i reati di competenza del Giudice di Pace e i fascicoli relativi ai fatti non costituenti reato erano iscritti senza preventiva assegnazione ai gruppi di lavoro:

FLUSSI COMPLESSIVI 10.2.2016-12.11.2019

	MOD.21	MOD. 44	MOD. 21 BIS	FNCR
PENDENTI AL 10.2.2016	10.455	5.267	766	1.001
SOPRAVVENUTI	19.585	21.224	2.449	10.567
ESAURITI	23.140	20.138	2.827	9.741
PENDENTI AL 12.11.2019	6.901	6.359	388	1.828

FLUSSI GENERICA 10.2.2016-12.11.2019

	MOD.21	MOD. 44	MOD. 21 BIS	FNCR
SOPRAVVENUTI	11.796	11.687	2.449	10.567
ESAURITI	11.104	9.998	2.827	9.741
PENDENTI AL 12.11.2019	3.777	3.723	388	1.828

FLUSSI GRUPPO A) 10.2.2016-12.11.2019

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	1.324	303
ESAURITI	772	95
PENDENTI AL 12.11.2019	587	212

FLUSSI GRUPPO B) 10.2.2016-12.11.2019

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	2.199	78
ESAURITI	1.507	42
PENDENTI AL 12.11.2019	662	36

FLUSSI GRUPPO C) 10.2.2016-12.11.2019

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	1.096	396
ESAURITI	690	211
PENDENTI AL 12.11.2019	429	192

FLUSSI GRUPPO D) 10.2.2016-12.11.2019

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	107	156
ESAURITI	65	87
PENDENTI AL 12.11.2019	43	60

FLUSSI GRUPPO E) 10.2.2016-12.11.2019

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	2.201	8.532
ESAURITI	1.672	6.912
PENDENTI AL 12.11.2019	580	1627

Di seguito si riportano i dati relativi ai flussi del periodo 13.11.2019-17.01.2022, con la precisazione che con riferimento ai gruppi di lavoro sono riportati i solo dati relativi ai Mod. 21 e ai Mod. 44, atteso che i reati di competenza del Giudice di Pace e i fascicoli relativi ai fatti non costituenti reato erano iscritti senza preventiva assegnazione ai gruppi di lavoro:

FLUSSI COMPLESSIVI 13.11.2019-17.01.2022

	MOD.21	MOD. 44	MOD. 21 BIS	FNCR
PENDENTI AL 13.11.2019	6.900	6.353	388	1.827
SOPRAVVENUTI	8.534	6.006	733	2.217
ESAURITI	9.413	8.341	728	1.224
PENDENTI AL 12.11.2019	6.004	4.040	394	2.794

FLUSSI GENERICA 13.11.2019-17.01.2022

	MOD.21	MOD. 44	MOD. 21 BIS	FNCR
SOPRAVVENUTI	4.997	5.613	687	1.779
ESAURITI	5.045	6.159	593	986
PENDENTI AL 17.01.2022	3.627	3.184	353	2.497

FLUSSI GRUPPO A) 13.11.2019-17.01.2022

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	328	67
ESAURITI	486	127
PENDENTI AL 17.01.2022	430	151

FLUSSI GRUPPO B) 13.11.2019-17.01.2022

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	1.093	46
ESAURITI	1.084	48
PENDENTI AL 17.01.2022	685	35

FLUSSI GRUPPO C) 13.11.2019-17.01.2022

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	326	58
ESAURITI	358	182
PENDENTI AL 17.01.2022	412	72

FLUSSI GRUPPO D) 13.11.2019-17.01.2022

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	60	7
ESAURITI	51	45
PENDENTI AL 17.01.2022	58	22

FLUSSI GRUPPO E) 13.11.2019-17.01.2022

	MOD.21	MOD. 44
SOPRAVVENUTI	1.555	123
ESAURITI	1.572	1.364
PENDENTI AL 17.01.2022	625	394

2. Composizione dell'Ufficio

La Procura di Castrovillari, che consta di un organico pari a 10 sostituti procuratori, è caratterizzata dall'essere un ufficio di prima assegnazione ove la permanenza dei magistrati è sostanzialmente temporanea. L'organico risulta ad oggi pienamente coperto, anche se due sostituti sono entrati positivamente in graduatoria per il trasferimento presso altre sedi giudiziarie.

I sostituti procuratori ad oggi in servizio sono i seguenti:

MAGISTRATI	ANZIANITÀ DI SERVIZIO	ANZIANITÀ DI UFFICIO
D'ALESSIO Alessandro	22.12.1987	22.09.2021
SPINA Luigi	23.12.1997	28.04.2017
DRAETTA Valentina	02.05.2013	12.01.2015
IANNOTTA Antonino	02.05.2013	12.01.2015
MANERA Simona	02.05.2013	12.01.2015
CONTINISIO Angela	20.02.2014	23.11.2015
PRIMICERIO Luca	18.01.2016	03.11.2017
SERRACCHIANI Flavio	18.01.2016	03.11.2017
GALLONE Mauron	03.02.2017	10.05.2018
TEDESCHI Giovanni	03.02.2017	10.05.2018
RIZZARO Veronica	07.02.2018	05.04.2019

L'organico dei Vice-Procuratori Onorari presenta una scopertura di due unità su di un totale di 12 unità. Tuttavia, la scopertura effettiva è di 4 unità atteso che un'unità (Dott.ssa Teresa Tucci) è funzionario presso la Procura della Repubblica di Brescia e non ha al momento ottenuto l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vice procuratore onorario presso questa Procura, mentre altra unità (Dott.ssa Maria Grazia Calì), direttore amministrativo presso la Procura della Repubblica di Potenza, ha ricevuto autorizzazione a svolgere le funzioni di vice procuratore onorario presso questa Procura per la sola giornata del sabato. Tale carenza incide negativamente sull'espletamento dei servizi di udienza nella misura in cui è sovente necessario delegare quale P.M. per le udienze monocratiche un magistrato togato. Lo scrivente si è attivato presso il CSM e la Procura Generale presso la Corte di Appello per ottenere quanto meno la copertura del (pur insufficiente) organico dei VPO.

MAGISTRATI

CALDERARO Francesco
CALIÒ Maria Grazia
MURACA Leonardo
GABRIELE Mirella Raffaella
FERRARO Florindo
MINASI Cristina
TUCCI Teresa
ARAGONA Annamaria
CIABATTARI Patrizia

L'organico del personale amministrativo è quello che presenta le maggiori criticità, attesa la messa in quiescenza tra il 2001 e il 2022 di un considerevole numero di dipendenti (circa 23) e il trasferimento di un'unità ad altro ufficio giudiziario. Di contro si è registrata la presa in servizio di un esiguo numero di dipendenti: 4 cancellieri, 3 assistenti giudiziari e 2 operatori giudiziari a tempo determinato (1 anno).

Va tra l'altro evidenziato che a far data dall'accorpamento del Tribunale di Rossano a quello di Castrovillari l'organico dei Sostituti Procuratori ha subito un aumento di due unità, tra l'altro giustificato dal considerevole flusso dei procedimenti trattati. A tale aumento non ha fatto seguito un proporzionale aumento dell'organico amministrativo con riferimento non solo al personale deputato all'assistenza del magistrato ma anche al personale deputato all'espletamento dei servizi che indirettamente sono collegati all'attività giudiziaria (iscrizione notizie di reato, dibattimento, esecuzioni, demolizioni). In definitiva, l'aumento dell'organico dei magistrati e il connesso incremento della mole di lavoro generato dall'attività giudiziaria non sono stati supportati da un adeguato aumento dell'organico amministrativo deputato all'espletamento di tutti i servizi connessi all'attività giudiziaria medesima, sicché ad oggi, a mero titolo esemplificativo, l'organico dei cancellieri è costituito da 8 unità (e non 11 come quello dei magistrati in servizio), di cui solo 5 concretamente ricoperti, tanto da dover garantire l'assistenza ai magistrati con diverse figure professionali quali assistenti giudiziari e funzionari.

L'esiguità dell'organico ha avuto negli ultimi anni una negativa incidenza nell'espletamento di alcuni servizi, quali in particolare le iscrizioni dei nuovi procedimenti e gli adempimenti ex art. 415 bis/408 c.p.p., ed ha imposto la costituzione di segreterie condivise per l'assistenza ai magistrati. Tali negativi profili hanno reso necessaria l'adozione dell'ordine di servizio dello scrivente, n. 251/2021 con il quale è stato effettuato un incisivo intervento di riorganizzazione, sì da consentire una più razionale gestione delle risorse a disposizione nell'ottica di un più efficiente espletamento dei servizi e di un tempestivo azzeramento dell'arretrato. Le linee portanti dell'ordine di servizio in questione sono state la soppressione dell'ufficio 415 bis, l'assegnazione ad ogni singolo magistrato di una segreteria e la riallocazione del personale ai servizi in sofferenza.

A fronte del predetto ordine di servizio la Procura di Castrovillari constata dei seguenti Uffici:

1. Segreteria particolare del Procuratore della Repubblica;
2. Ufficio assistenza ai magistrati, composto dalle segreterie che prestano assistenza ai singoli magistrati;
3. Segreteria amministrativa che si occupa dei rapporti con altri Uffici e della gestione del personale;
4. Ufficio SICP, che si occupa delle iscrizioni dei procedimenti penali;
5. Ufficio dibattimento, che svolge tutte le attività propedeutiche alle udienze dibattimentali a seguito dell'esercizio dell'azione penale;
6. Ufficio Spese di Giustizia, che si occupa dei servizi relativi alle liquidazioni spese e ai mandati di pagamento;
7. Economato: economato, forniture e beni patrimoniali;
8. Ufficio Rapporti con il Pubblico che si occupa della ricezione delle istanze provenienti dall'esterno, anche tramite apposita pec dedicata, del rilascio delle copie dei fascicoli per i quali è stato formulato avviso di conclusione indagini o richiesta di archiviazione e del deposito delle denunce/querele presentate dai privati senza l'assistenza di un difensore;
9. Ufficio intercettazioni, che si occupa della gestione di tutte le attività legate alle intercettazioni, a partire dalla trasmissione telematica delle richieste all'Ufficio G.I.P. sino al riversamento dei dati sull'archivio riservato e al rilascio delle one time password ai difensori che intendono avere accesso ai files audio e ai dati riversati sul TIAP Document@;
10. Ufficio Esecuzioni, che si occupa della gestione dei fascicoli SIEP e dei fascicoli relativi alle demolizioni;
11. Ufficio del Casellario, legalizzazioni e apostille;
12. Ufficio Affari Civili, che si occupa della gestione dei fascicoli che richiedono l'intervento del pubblico ministero nei giudizi civili;
13. Archivio, che si occupa della gestione di tutti i fascicoli per i quali sia intervenuto un provvedimento definitivo;

Di seguito si riporta una tabella con i nominativi del personale in servizio e il corrispondente ufficio di appartenenza:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	UFFICIO
ADDUCI Francesco Pietro	Direttore amministrativo	Responsabile Settore Penale
AMELIO Raffaele	Direttore Amministrativo	Responsabile Settore Amministrativo
BENNARDO Vincenzo	Ausiliario	URP
CALABRIA Maria Antonietta	Operatore Giudiziario	Dibattimento
CAMPANA Maria	Cancelliere	Segreteria S. Proc. GALLONE

CARUSO Giulia	Operatore Giudiziario	Segr. S. Proc. CONTINISIO
CERBELLA Luigi	Funzionario	Spese di Giustizia
CHIRIACO Debora	Operatore Giudiziario	S.I.C.P.
D'AGOSTINO Maria Carmela	Ausiliario	Dibattimento
DE LUCA Pasquale	Cancelliere	Casellario
DI DIEGO Lucia	Operatore Giudiziario	URP
DI GESU Caterina	Operatore Giudiziario	URP
ELMO Patrizia	Funzionario	Segr. S. Proc. DRAETTA
FEDERICO Antonio	Funzionario	Esecuzioni
FERRO Maria Teresa	Funzionario	Spese di Giustizia
FORASTEFANO Carmela	Assistente Giudiziario	Segr. S. Proc. Dott. SPINA
GAETANI Giuseppe	Ausiliario	Archivio
GALLO Rosanna	Assistente Giudiziario	Dibattimento
GAUDIOSO Emilia	Funzionario	Segr. S. Proc. D.ssa MANERA
GRAZIADIO Concetta	Operatore Giudiziario	S.I.C.P.
GRAZIADIO Daniela	Assistente Giudiziario	Segr. S. Proc. SERRACCHIANI
GRECO Maria Giovanna	Cancelliere	Segr. S. Proc. TEDESCHI
GRISOLIA Marzia	Cancelliere	Segr. S. Proc. IANNOTTA
GUARAGNA Maria Antonietta	Cancelliere	Segr. S. Proc. RIZZARO
ISIDORO Salvatore	Assistente Giudiziario	Segr. S. Proc Dott. PRIMICERIO
MAZZEI Rachelina	Operatore Giudiziario	Intercettazioni ed Economato
NIGRO Tonino	Operatore Giudiziario	Dibattimento
ORRICO Massimiliano	Centralinista	CENTRALINO
PACE Antonio	Conducente Automezzi	Dibattimento

PISANO Anna	Assistente Giudiziario	Segreteria Amministrativa
SAMMARCO Marianna	Assistente Giudiziario	Segr. Procuratore
SANTORO Margherita	Operatore Giudiziario	S.I.C.P.
SARACINO Salvatore	Ausiliario	URP
TARANTINO Pasquale	Conducente Automezzi	Casellario
TODISCO Teresa	Operatore Giudiziario	S.I.C.P.
VULCANO Filomena	Operatore Giudiziario	S.I.C.P.

3. Stato dell'informatizzazione dell'Ufficio di Procura e prospettive programmatiche

L'informatizzazione costituisce un profilo di indubbia centralità nell'organizzazione dell'Ufficio, nella piena consapevolezza dei benefici in termini di migliori condizioni di lavoro per i magistrati e il personale amministrativo nonché di una maggiore efficienza e rapidità nella risposta di giustizia. In tale ottica lo scrivente ha inteso adottare, sin dal suo insediamento, alcune direttive di servizio tese ad un'implementazione dello stato dell'informatizzazione della Procura di Castrovillari nonché effettuare una serie di incontri con il Foro di Castrovillari e le Forze di Polizia Giudiziaria.

In particolare, con Direttiva di Servizio n. 1733/2021 e con successive Direttive ad essa collegate si è disposta l'esclusività della trasmissione delle notizie di reato e dei relativi seguiti attraverso il portale **NDR**, sì da consentire non solo una più razionale gestione delle risorse deputate alla ricezione delle notizie in questione, ma anche l'immediata iscrizione delle stesse e una più tempestiva alimentazione dei fascicoli telematici presenti sull'applicativo **TIAP Document@**. A seguito di alcuni incontri avvenuti con le Forze di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio di competenza, le direttive di servizio inerenti il portale **NDR** hanno trovato puntuale esecuzione a far data dal **22.1.2022**.

Le interlocuzioni con il Foro di Castrovillari hanno consentito di rendere maggiormente operativo l'utilizzo del portale **PDP** ai fini del deposito delle denunce/querele presentate dai privati con l'assistenza del difensore.

L'alimentazione dell'applicativo **TIAP document@** ha subito nel 2021 un notevole incremento, anche grazie all'unità esterna fornita dal **CISIA**. Ad oggi tutti i fascicoli per i quali viene formulata richiesta di misura cautelare e/o redatto avviso di conclusione indagine sono riversati sul **TIAP**. Tale incremento consente non solo una più rapida evasione delle richieste copie formulate dalle parti, ma anche la formazione, attraverso l'applicativo **TIAP SAD**, del fascicolo telematico per il dibattimento da parte dell'ufficio a ciò predisposto. L'utilizzo del portale **NDR** quale modalità esclusiva di inoltro delle notizie di reato da parte delle fonti esterne così come l'utilizzo del portale **PDP** per il deposito delle denunce/querele da parte dei privati con l'assistenza del difensore consente invero una compiuta implementazione dell'applicativo **TIAP document@** con riferimento a quasi tutti i fascicoli, anche quelli per i quali viene avanzata richiesta di archiviazione.

A seguito di apposito protocollo d'intesa firmato a luglio 2021, i fascicoli per i quali è stata avanzata richiesta di riesame personale vengono trasmessi al Tribunale del Riesame di Catanzaro per via telematica, ad eccezione dei file multimediali per i quali non è possibile il riversamento sull'applicativo.

Con riferimento al processo di digitalizzazione delle intercettazioni, si segnala la piena operatività dell'**Archivio Riservato**. In particolare, tutti i magistrati dell'Ufficio e le relative segreterie alimentano il TIAP-Archivio Riservato con la documentazione relativa alle intercettazioni. Il conferimento dei file e della documentazione sull'apposito sistema avviene con regolarità.

Le richieste di fissazione udienza per i giudizi a citazione diretta avvengono attraverso il modulo **GIADA 2**, il quale ha ridotto sensibilmente i tempi per la redazione dei decreti di citazione a giudizio, redatti e sottoscritti contestualmente alla richiesta telematica di fissazione udienza.

Operativo risulta anche il Portale deposito Atti Penali (**PDP**) con riferimento al deposito da parte dei difensori degli atti tanto nella fase delle indagini quanto nella fase successiva alla formulazione di avviso di conclusione delle indagini. Gli indubbi vantaggi legati all'utilizzo del Portale in questione impone a livello programmatico un costante monitoraggio dell'effettività dell'utilizzo medesimo da parte dei difensori e una costante interlocuzione con il Foro di Castrovillari al fine di acquisire tempestiva cognizione di eventuali criticità e di predisporre i necessari correttivi.

Ai fini di una maggiore implementazione dell'informatizzazione della Procura di Castrovillari, due sono gli obiettivi principali che si intendono perseguire nell'immediato:

1. una più estesa interoperabilità telematica tra la Procura e gli altri Uffici Giudiziari;
2. il diffuso utilizzo dell'applicativo ministeriale Atti & Documenti 2.0;

La maggiore interoperabilità telematica la si intende garantire attraverso la trasmissione telematica dei fascicoli per il tramite dell'applicativo TIAP Document@, così come ad oggi avviene per le richieste di intercettazione e per la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro – sezione Riesame Personale. In tal senso vi è l'intenzione di promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con il Tribunale di Castrovillari, il Tribunale di Cosenza e il Foro di Castrovillari volti ad ampliare l'ambito della trasmissione solo telematica dei fascicoli anche ai casi di richiesta di misura cautelare, richiesta di archiviazione nonché ai casi di trasmissione degli atti alla Sezione Riesame Reale del Tribunale di Cosenza. La concreta esecuzione dei protocolli d'intesa verrà garantita dall'adozione di opportuni ordini di servizio, con i quali sarà tra l'altro disposta la compiuta alimentazione dei fascicoli telematici specie con riferimento agli atti non provenienti dalle fonti esterne.

Con riferimento all'applicativo Atti & Documenti 2.0, ci si propone di pervenire al suo più ampio utilizzo da parte dei magistrati e dalle rispettive segreterie, sì da agevolare la stesura dei provvedimenti giudiziari, garantire una più corretta alimentazione dei dati sul SICP e creare un archivio interno di immediata fruibilità.

4. Anche ai fini del monitoraggio dei flussi, l'apposito servizio dell'Ufficio Innovazione e Risorse tecnologiche provvederà alla redazione e alla successiva trasmissione al Procuratore della Repubblica ed ai Sostituti di statistiche mensili, semestrali ed annuali riflessive della complessiva attività dell'Ufficio e dei singoli Magistrati, secondo criteri di aggregazione dei dati fondati sulla distinzione della natura, generica o specialistica, della materia trattata e delle modalità di definizione.

In particolare, il prospetto statistico verrà redatto tenendo conto delle diverse modalità di definizione dei procedimenti assegnati al Magistrato, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dell'azione penale (richieste di rinvio a giudizio, richieste di giudizio immediato, richiesta di fissazione della data di udienza, richiesta di fissazione dell'udienza per il patteggiamento, giudizio direttissimo), nonché con l'indicazione dei provvedimenti di assegnazione del procedimento ad altro Magistrato e dei provvedimenti di riunione dei procedimenti connessi.

Parimenti, i prospetti statistici, con riguardo ai settori dell'esecuzione penale e delle misure di prevenzione, saranno predisposti con modalità che consentano di riflettere in maniera più compiuta i carichi di lavoro e le attività che vengono effettivamente svolte dai Magistrati. Di conseguenza, sia i rilievi statistici dell'esecuzione penale che quelli delle misure di prevenzione indicheranno in maniera completa i carichi di lavoro dei sostituti, con riguardo a pendenze e sopravvenienze, le attività di definizione (per le misure di prevenzione) e i provvedimenti rilevanti di impulso all'esecuzione penale (avuto riguardo alla specificità di detta materia), oltre alle definizioni.

Saranno oggetto di periodica rilevazione e diffusione fra tutti i Magistrati dell'Ufficio anche i dati relativi:

- all'esercizio dell'azione di responsabilità da reato degli enti;
- all'attività dei Magistrati addetti alla Sezione Affari civili;
- all'esecuzione degli ordini di demolizione di manufatti abusivi (procedure R.E.S.A.).

5. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CASTROVILLARI

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha una competenza molto vasta, per estensione e numero di comuni. Nel distretto di Catanzaro, infatti, l'ufficio di Castrovillari è il più grande, e tra i più grandi anche sul territorio nazionale.

Il circondario della Procura di Castrovillari, infatti, comprende ben cinquantanove comuni, per una estensione territoriale pari a 327.608 km², e una popolazione di 264.856 abitanti (dati ISTAT 2013).

Salta evidente il paragone con l'Ufficio della Procura della Repubblica di Palmi, che presenta un organico di nove sostituti procuratori (contro i dieci della Procura di Castrovillari), con un circondario composto da 33 comuni e una popolazione residente pari a 164.098.

E' plasticamente rappresentata la "sofferenza" strutturale della Procura della Repubblica. A fronte di un' estensione davvero rilevante del territorio e della popolazione oggetto dell' azione dell' ufficio, sono in servizio un numero davvero insufficiente di magistrati e di personale amministrativo. Quanto a quest' ultimo, non può non evidenziarsi gli aspetti problematici connessi all' età non più giovane della gran parte dei dipendenti che hanno anche diritto a benefici e permessi che ne riducono l' azione in favore dell' ufficio.

Non può qui non evidenziarsi, ma lo si è già fatto con separata nota, che tale situazione è destinata ad aggravarsi in quanto ben due, e forse tre unità di magistratura, sono destinate a venir meno per trasferimenti e la loro mancanza, senza una pronta sostituzione, determinerebbe una situazione ai limiti del drammatico.

6.IL QUADRO DELLA CRIMINALITA' DEL TERRITORIO

a. Analisi

Il territorio provinciale, dal punto di vista geo-criminale, continua ad essere ripartito in tre "macro-aree": il capoluogo ed il suo hinterland, la zona tirrenica e quella ionica. Ebbene, nella competenza di questo Ufficio rientrano sia le dinamiche criminali dell'area centrale più a nord che va dal centro di San Marco Argentano fino ad arrivare a Castrovillari che quelle più pervasive ed effervescenti della costa ionica che si estendono fino ai confini con la provincia di Crotona.

Nello specifico:

(1) Area centrale:

La situazione attuale è da considerarsi di particolare interesse info-operativo. Infatti, se da un lato l'azione repressiva¹ sviluppata in questi anni in danno delle cosche egemoni² di questi aree ha prodotto un sostanziale *depotenziamento* delle organizzazioni in questione; dall'altra questi territori suscitano, da tempo, grandi appetiti criminali. In quest'ottica, non può essere sottaciuta la rilevanza strategica ed economica che sta comportando la realizzazione di una delle più importanti opere pubbliche nel panorama nazionale e cioè il Megalotto "3°" della S.S. 106. Il Megalotto "3°" rappresenta l'ultimo degli interventi programmati di trasformazione del territorio ed il suo completamento riveste un ruolo di particolare importanza strategica essendo l'infrastruttura³ compresa all'interno della rete transeuropea TEN-T. Il Megalotto "3°" si sviluppa per 38 km, dall'innesto con la S.S. 534 (Firmo-Sibari) a Roseto Capo Spulico (km 400+000), attraversando i comuni⁴ dell'Alto

¹ Le più recenti, quelle convenzionalmente denominate "Vulpes", "Nuova famiglia", "Doomsday", "Acheruntia", "The System e Testa del Serpente" (tutte condotte dall'Arma) ma, anche, in precedenza quelle denominate "Anaconda", "Telesis", "Terminator I, II, III, IV", "Kossa".

² Come il clan "Presta" già "federato con le cosche "Lanzino/Ruà" e "Rango/Zingari" di Cosenza.

³ Le attività di progettazione e costruzione dell'opera sono affidate alla Sirjo SCpA, Società controllata del Gruppo Webuild SpA che, per conto di ANAS SpA, ha avviato i lavori di costruzione nel secondo semestre del 2020.

⁴ di Cassano allo Ionio, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Villapiana, Trebisacce, Albidona, Amendolara e Roseto Capo Spulico.

Jonio Cosentino, situati interamente nella provincia di Cosenza. Il costo dell'intervento è di 1 miliardo e 335 milioni di euro, mentre la ricaduta occupazionale è valutata, a pieno regime, in circa 1500 maestranze. Il completamento dell'opera è stimato nell'agosto 2026.

(2) Area ionica:

Sicuramente si tratta dell'area maggiormente influenzata dalle dinamiche criminali delle cosche, le quali nonostante indebolite dall'azione repressiva dello Stato e dalla ultima *guerra di mafia*, mantengono alto il controllo e l'assoggettamento di questi territori.

In tale contesto, bisogna distinguere l'area del basso ionio cosentino e "*silana*" da quella della "*sibaritide*".

Ed invero, per il primo contesto, da ultimo, appaiono illuminanti le acquisizioni giudiziarie emerse dall'indagine convenzionalmente denominata "*Stige*", che fotografa nella cosca "*Farao/Marincola*" la *leadership* della "*locale*" di Cirò Marina, in grado di esercitare la propria influenza criminale, ingerendosi anche negli apparati amministrativi ed economici di quei territori ed in quelli vicini.

In Corigliano – Rossano (area urbana ex Rossano) e nei comuni del basso ionio cosentino, esercita la propria influenza, invece, la cosca "*Acri/Morfò*", disarticolata con l'indagine convenzionalmente denominata "*Stop*". Tuttavia, in quest'ultimo contesto territoriale si sta registrando un certo fermento dovuto ad una recrudescenza di atti intimidatori, probabile conseguenza della recente scarcerazione⁵ di alcuni esponenti del citato sodalizio, tra cui ACRI Gennaro⁶, fratello del boss ACRI Nicola, ora collaboratore di Giustizia.

Nell'area urbana di Corigliano Calabro, dopo l'uccisione⁷ del boss LONGOBUCCO Pietro, la *locale* è sempre più influenzata dalle dinamiche degli *zingari di Cassano Ionio* e dagli stessi *cirotani*.

Riguardo al contesto della "*sibaritide*" le due cosche di *'ndrangheta* storicamente contrapposte degli "*Abbruzzese*", facente capo agli zingari stanziali in Cassano all'Jonio, e dei "*Forastefano*", nonostante la cruenta guerra di mafia che ha segnato gli anni passati, sembrerebbero aver trovato una *nuova alleanza*, a dimostrazione della capacità di *resilienza* di questa matrice criminale. Con riferimento a tale contesto areale, un quadro più chiaro delle dinamiche associative potrà essere fornito solo quando sarà pienamente decifrato l'omicidio⁸ del vecchio boss PORTORARO Leonardo.

b. Linee di azione operative per il contrasto alla criminalità

Le linee di azione operative ritenute più adeguate, ovviamente in ragione della competenza dell'ufficio, non possono prescindere da una più incisiva azione di contrasto al:

⁵ Per fine pena.

⁶ Nato a Cariati (CS) il 17.6.1982.

⁷ Il cui cadavere è stato ripescato in mare nelle banchine del porto di Corigliano-Rossano nel dicembre del 2019.

⁸ Consumata a Villapiana (CS) il 03/06/2018.

- “*caporalato*” che trova terreno fertile nel tessuto socio-economico di questo territorio, raggiungendo punte apicali durante la stagione invernale con la raccolta delle *clementine* e in estate con quella della *frutta* (pescheti, fragole, albicocche);
- “*al traffico di stupefacenti*” i cui consueti canali di approvvigionamento (*reggino – crotonese*) sono stati integrati da forniture da altre regioni come Campania e Puglia e per quanto riguarda le droghe leggere dal canale Albanese;
- “*all’inquinamento ambientale*” sia sul cd. “*ciclo dei rifiuti*”, ove operano poche imprese in un regime di quasi monopolio, spesso supportate da Amministrazioni Locali *ostaggio* o *complici* di dinamiche che meriterebbero un’analisi più approfondita e certamente non risolvibile localmente; che sul versante degli “*incendi boschivi*” che puntualmente determinano grosse criticità durante il periodo estivo, andando ad alimentare appetiti di diversa natura; in tale ambito, uno degli obiettivi prioritari sui quali occorre impegnarsi allo spasimo è la ripresa, in quanto settore praticamente fermo da anni, delle demolizioni e dei ripristini oltre ad un serrato controllo sul rispetto dell’ ambiente e del demanio marittimo;
- “*fenomeno corruttivo*” delle Pubbliche Amministrazioni, favorendo un rinnovato processo di trasparenza, prodromico alla tutela della legalità e necessario per prevenire le infiltrazioni in appalti pubblici anche mediante sub-appalti, forniture e noli.

CAPITOLO 4

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE:

Il principio di specializzazione del lavoro giudiziario: le Sezioni e i futuri Gruppi di Lavoro Intersezionali

1. L’organizzazione di questa Procura della Repubblica si basa sui principi di specializzazione e razionale ed equa divisione del lavoro, contemperati da correttivi tesi ad evitare la separatezza cognitiva e funzionale delle articolazioni strutturali dell’Ufficio, cui deve guardarsi quale luogo unitario di continua osmosi di conoscenze, esperienze e competenze e di unitaria elaborazione di condivisi indirizzi d’azione generale.

In questa prospettiva assume speciale rilievo, oltre alla stessa partecipazione alle Sezioni e ai Gruppi di Lavoro Intersezionali, fondati sul principio di specializzazione del lavoro del pubblico ministero, il ricorso all’istituto della coassegnazione, inteso, anche alla luce delle indicazioni e dei principi enucleati dalla circolare consiliare del 16 dicembre 2020, come metodo da privilegiare nella trattazione degli affari, ogni qual volta il procedimento presenti profili di particolare complessità ovvero peculiarità tali da determinare il rischio di impropria sovraesposizione del singolo magistrato.

La coassegnazione, peraltro, assume particolare rilievo in un ufficio, quale quello della Procura di Castrovillari, caratterizzato da un’ estrema mobilità in entrata, ma soprattutto in uscita dei magistrati. Esso, dunque, si pone come momento organizzativo fondamentale per evitare dispersione di conoscenze e favorire un flusso informativo continuo, quale prassi per cercare di arginare gli effetti negativi del trasferimento dei magistrati.

Decisiva appare, soprattutto, la cura costante di fondamentali canoni di pienezza e tempestività degli scambi informativi sull’andamento delle indagini e delle opportune iniziative di raccordo operativo, espressione anche di una coerente attuazione del generale principio di leale

collaborazione, sia all'interno delle singole articolazioni strutturali dell'Ufficio, sia, attraverso l'azione di raccordo informativo dei referenti di ciascuna sezione e del Procuratore, nel rapporto fra diverse Sezioni e Gruppi di Lavoro Intersezionali.

Segnatamente, l'organizzazione della Procura della Repubblica è articolata in Sezioni specializzate per la trattazione di reati che richiedono particolari tecniche di indagine e la concentrazione di informazioni e competenze specifiche ed in Gruppi di Lavoro Intersezionali, di eventuale, futura istituzione, per la trattazione di reati che presentano specifici profili di interconnessione e richiedono l'apporto delle specifiche professionalità corrispondenti agli ambiti di competenza delle diverse sezioni.

Tale scelta organizzativa corrisponde a plurime esigenze e, segnatamente, alle istanze volte a:

- privilegiare la specializzazione come paradigma organizzativo idoneo ad assicurare la più efficace risposta giurisdizionale a fenomeni criminali nuovi e complessi, altamente avvertiti dalla collettività, che richiedono un approccio investigativo multidisciplinare, avuto riguardo alla tecnica delle dinamiche criminali, spesso altamente sofisticata,;
- garantire l'arricchimento e la crescita professionale dei magistrati dell'Ufficio attraverso lo scambio delle rispettive conoscenze specialistiche;
- assicurare l'effettività della direzione e del coordinamento della polizia giudiziaria, da parte del pubblico ministero, in relazione ad indagini altamente specializzate e complesse;
- introdurre modelli organizzativi atti a prevenire il rischio di rigidità e separatezza delle singole articolazioni dell'Ufficio;
- ottimizzare il funzionamento dell' Ufficio evitando che la rigidità e la separatezza organizzativa proprie della mera organizzazione in sezioni ostacoli la circolazione informativa e la condivisione operativa tra i Sostituti, limitando le occasioni di confronto e di raccordo unitario delle indagini e delle iniziative processuali.

Va qui precisato che il referente delle singole sezioni svolge compiti di mero raccordo informativo tra i magistrati della sezione, e quindi la sezione nella sua interezza, ed il Procuratore della Repubblica e le altre sezioni di articolazione dell' ufficio.

I gruppi intersezionali saranno costituiti con provvedimenti specifici laddove emergano fenomeni criminali che necessitano di specifico contrasto ovvero laddove emergano analoghi fenomeni che richiedano, per la loro adeguata conoscenza, le cognizioni proprie delle distinte sezioni in cui la Procura è articolata.

Il referente delle singole sezioni è individuato, in via automatica, nel magistrato con maggiore anzianità di servizio tra quelli addetti alla sezione.

2. La scelta adottata per l'organizzazione delle funzioni del pubblico ministero in procedure civilistiche, imperniata sulla previsione di un gruppo di magistrati dediti alla trattazione di tale materia, appare funzionale ad assicurare le auspiccate esigenze di efficace organizzazione correlate a fondamentali istanze di opportuna concentrazione delle informazioni, unitario raccordo delle iniziative ed efficiente utilizzazione delle risorse, oltre che di proficuo impiego delle tecnologie correlate all'introduzione della *console* necessaria alla partecipazione al processo civile del pubblico ministero secondo le regole e la logica del PCT.

I Sostituti assegnati alla Sezione specifica degli affari civili sono chiamati, anche in ragione dell'impossibilità di delegare le relative funzioni a Vice Procuratori Onorari, a rappresentare l'Ufficio per la trattazione delle udienze civili dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Nell'ambito della preesistente organizzazione si intende procedere alla riorganizzazione della Sezione Esecuzione Penale.

3. Quanto alla Sezione Esecuzione Penale l'esperienza di questo breve periodo di direzione ha fatto emergere la necessità di mutarne l'assetto organizzativo in favore di scelte che esaltassero la centralità che la materia ha assunto anche in conseguenza dei ripetuti interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni e della correlata evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Sono del tutto evidenti i caratteri di obbligatorietà, officiosità e irretrattabilità propri dell'azione esecutiva, allo stesso modo che per quanto concerne l'azione penale. Ed è apparso altrettanto evidente che la materia, oltre ad acquistare un carattere prioritario, è divenuta ulteriormente delicata e tecnicamente complessa, sì da riservare alle relative attività un impegno particolarmente qualificato dei magistrati e del personale (amministrativo e di polizia giudiziaria) addetto al settore.

Il nuovo modulo che si intende adottare, incentrato sull'assegnazione alla sezione di magistrati chiamati a farne parte, tiene conto dell'elevatissimo numero complessivo dei procedimenti di esecuzione penale in corso presso questo Ufficio che si caratterizzano, rispetto a quelli della cognizione, poiché sovente destinati a rimanere pendenti anche per anni (sino a quando la sentenza di condanna abbia avuto compiuta definizione esecutiva) e come tali risultano suscettivi di continua implementazione per sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi.

La soluzione prescelta mira a valorizzare la specificità del bagaglio di esperienza e la approfondita conoscenza circa gli orientamenti e le prassi applicative del giudice dell'esecuzione e della Magistratura di Sorveglianza richieste per lo svolgimento delle relative attività, essendo in particolare apparso necessario sviluppare l'azione requirente *in executivis*:

- a) sul terreno del contrasto patrimoniale delle più gravi forme di criminalità, con riguardo innanzitutto ai casi di confisca obbligatoria, attraverso la previsione di coerenti meccanismi di raccordo e concertazione operativa con le Sezioni Indagini;
- b) sul versante dell'applicazione delle misure di sicurezza, in primo luogo da quelle previste *ope legis* dall'art. 417 c.p.;
- c) nel settore delle ricerche, anche in ambito internazionale, delle persone condannate sottrattesi all'esecuzione degli ordini di carcerazione, prevedendosi anche in tale ambito, forme di raccordo e concertazione operativa con le Sezioni Indagini;
- d) al fine di assicurare un tempestivo e utile flusso di informazioni verso le Sezioni Indagini nei casi di rinvio dell'esecuzione della pena, di ammissione del condannato a misure alternative alla detenzione inframuraria, di retrodatazione in misura rilevante del termine finale di espiazione della pena, nonché al fine di applicazione di misure di sicurezza;
- e) nella materia degli incidenti di esecuzione a istanza di parte, curando la predisposizione di pareri scritti;
- f) mediante stabili e rapidi canali di raccordo informativo con l'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con gli Uffici giudicanti interessati, nonché, soprattutto per le procedure per ingiusta detenzione, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La scelta organizzativa è ispirata dall'esigenza di instaurare con le istituzioni terze (magistratura di sorveglianza, Giudice dell'esecuzione, Procura Generale, Avvocatura Distrettuale dello Stato) forme di dialogo e di scambio di flussi informativi suscettibili di far convergere i contributi di ciascuna di esse verso il comune obiettivo di un risultato complessivamente omogeneo ispirato a canoni di

efficienza, dovendosi scongiurare il rischio che alla frammentazione delle competenze corrisponda una risposta segmentata e parcellizzata.

In tale contesto occorrerà, nelle procedure di incidenti di esecuzione, la previsione, per i Magistrati della sezione esecuzione, di interloquire a mezzo parere scritto con il Giudice dell'esecuzione, ovvero di procedere, in un tempo congruo e utile, all'opportuno raccordo con le Sezioni indagini soprattutto laddove la procedura abbia ad oggetto la confisca.

Valore centrale occorre dare all'istituto della riparazione dell'ingiusta detenzione; la credibilità complessiva del sistema giustizia non può arrestarsi alle fasi processuali della cognizione e della esecuzione dovendo, piuttosto, involgere tutti gli ulteriori aspetti della giurisdizione. D'altro canto, sono evidenti le ricadute che la materia dell'ingiusta detenzione ha per gli Uffici di Procura, trovando l'indennizzo previsto dall'art. 314 c.p.p. il suo antecedente fattuale in una restrizione disposta nella fase della cognizione e rimasta poi priva di fondamento giustificativo. A tal fine è di immediata percezione l'importanza che il nostro Ufficio fornisca agli interlocutori processuali legittimati (Procura Generale e Avvocatura Distrettuale dello Stato) gli elementi per evitare infondate forme di locupletazioni destinate a gravare sull'Erario.

I magistrati dell'esecuzione sono chiamati a compiere la preliminare verifica in ordine alla fungibilità della detenzione prospettata come ingiusta con altre pene da espriare, anche se relative a condanne con concessione di benefici revocabili, e a emettere i provvedimenti consequenziali.

La necessità che si proceda in via prioritaria agli accertamenti di cui all'art. 657 c.p.p. ha indotto ad individuare nei magistrati che faranno parte della Sezione Esecuzione il fisiologico destinatario delle richieste di informazioni provenienti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nel caso in cui, invece, occorre procedere all'esame anche del merito della vicenda oggetto della procedura per indennizzo da ingiusta detenzione e risulta necessario attingere a informazioni o atti propri della fase delle investigazioni o del processo di cognizione, il magistrato della Sezione ne investe direttamente il pubblico ministero titolare delle indagini preliminari o che abbia curato la fase dibattimentale; nel caso in cui quest'ultimo non presti più servizio presso l'Ufficio, il Procuratore designa un altro sostituto della sezione sulla base degli ordinari criteri di assegnazione interna degli affari. Raccolti i dati utili, il magistrato della esecuzione provvede a dare diretto riscontro alle richieste ricevute, dandone informazione al Procuratore della Repubblica nei casi di maggiore rilevanza, tenuto, in particolare, conto dell'ammontare dell'indennizzo richiesto o della rilevanza anche mediatica della vicenda che aveva dato origine alla detenzione rivelatasi *sine titulo*.

Il magistrato della sezione esecuzione è tenuto altresì a compiere le valutazioni in ordine alla compensabilità delle somme oggetto del riconosciuto indennizzo con quelle dovute dall'istante a titolo di spese di giustizia, ovvero di pene pecuniarie relative a condanne riportate e a fornire i relativi dati di risposta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ne abbia fatto richiesta.

Le finalità del nuovo assetto organizzativo sono evidentemente perseguibili solo assicurando l'apporto professionale di magistrati - individuati tra coloro che abbiano già maturato una specifica esperienza nella materia e che comunque, di regola, abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità - assegnati alla trattazione della materia dell'esecuzione penale.

I Magistrati assegnati alla Sezione esecuzione, in numero di cinque, trattano i procedimenti di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza. L'esecuzione delle misure di sicurezza provvisorie viene invece curata dal magistrato titolare del procedimento (di cognizione) nel quale la misura è stata richiesta. La Sezione curerà anche l'adozione dei procedimenti di sequestro e confisca in esecutività *ex art. 240-bis c.p.* (già art. 12-*sexies* l. n. 356/1992), assicurando l'opportuno raccordo informativo con le sezioni di indagine e i gruppi di lavoro interessati.

4. Le misure di prevenzione saranno trattate da tutti i magistrati dell' ufficio ciò nella consapevolezza che la *criminalità da profitto* svolge un'azione inquinante del tessuto economico e sociale, capace di minare i principi e i valori dello Stato democratico, ha indotto l'Ufficio a ridefinire integralmente l'organizzazione dell'attività in materia di applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali.

La ripartizione delle misure di prevenzione tra tutti i magistrati dell' ufficio risponde anche all' affermarsi di un sempre maggiore raccordo tra le forme di pericolosità previste dalla normativa di prevenzione, per come interpretata dalla giurisprudenza anche costituzionale, e la realizzazione di delitti lucro genetici.

L'intenzione dell'Ufficio appare, conformemente a quanto evidenziatosi in sede di autogoverno, di attribuire assoluta rilevanza alla attività di prevenzione, nella consapevolezza, in particolare, della particolare efficacia propria della confisca di prevenzione rispetto alle altre forme di ablazione patrimoniale previste dalla legge, non solo per quanto riguarda i presupposti di applicabilità dell'istituto, ma anche per ciò che concerne la fase della amministrazione giudiziaria.

Le forme e le modalità del coordinamento sono determinate d'intesa con gli altri Procuratori della Repubblica del distretto.

La citata organizzazione tiene conto, in primo luogo, delle risultanze processuali e della emersione, nell'ambito delle stesse, di elementi che lascino ritenere accumulazioni patrimoniali ingiustificate da parte di persone sottoposte ad indagini, del ruolo concretamente in esso svolto, dei precedenti penali e di altri elementi che possano far ritenere, anche in relazione all'epoca del commesso reato, l'attualità della pericolosità.

Le valutazioni concernenti l'opportunità di iscrivere il procedimento di prevenzione, spetterà al Procuratore della Repubblica sulla base delle segnalazioni della Polizia Giudiziaria ovvero della trasmissione degli atti da parte del magistrato titolare del procedimento penale. L' assegnazione del fascicolo di prevenzione spetterà al magistrato titolare delle indagini ovvero individuato in forma automatica per le segnalazioni della PG. Il Procuratore della Repubblica assumerà le funzioni di coordinatore del settore misure di prevenzione riservandosi, con futuro provvedimento, l' eventuale possibilità di avere un proprio ruolo di fascicoli di prevenzione.

L'assegnazione dei procedimenti che non scaturiscano da procedimenti penali già iscritti, ma a seguito di segnalazioni provenienti dalla polizia giudiziaria, avverrà quindi in automatico tra i Magistrati sulla base della lettera iniziale del cognome del soggetto nei cui confronti si iscrive la misura di prevenzione (ove una medesima procedura riguardi più soggetti, l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine alfabetico del cognome degli iscritti). Con separato provvedimento sarà effettuato l' abbinamento tra i magistrati e le lettere dell' alfabeto che individueranno i soggetti iscritti nello specifico fascicolo di prevenzione.

I magistrati titolari del fascicolo partecipano alle udienze dinanzi al Tribunale per le Misure di Prevenzione. E' in corso di stesura un protocollo con la Procura della repubblica di Catanzaro per fare in modo che tale partecipazione effettiva avvenga nei casi di obiettiva complessità. Per le residue proposte, e procedimenti che ne scaturiscano, le funzioni di PM di udienza potranno essere svolte dal magistrato distrettuale.

La Sezione diffusa delle Misure di Prevenzione è composta da Sostituti appartenenti a sezioni di indagine ordinarie, che trattano contestualmente la materia della prevenzione personale e patrimoniale e quella di competenza specialistica della sezione e/o gruppo di lavoro di appartenenza.

SEZIONI SPECIALIZZATE

5. Oltre a quanto detto in materia di affari civili e misure di prevenzione e di esecuzione, l'Ufficio sarà articolato in aree di lavoro suddivise con riferimento a materie omogenee o frequentemente collegate a livello investigativo, con possibilità di variazioni legate alla diversa consistenza dell'organico della Procura ovvero all'emersione di nuovi settori di indagine o ancora a fini di perequazione dei carichi.

Allo scopo di individuare la composizione delle diverse sezioni, anche nella loro componente numerica al fine di evitare sperequazioni nei carichi assegnati ai diversi magistrati, si è tenuto conto dell'analisi dei flussi dei procedimenti iscritti, sulla base della natura dei delitti che ne costituiscono oggetto, nonché della complessità che alcune materie riflettono sul peso ponderale dei procedimenti oltre che del carattere urgente della risposta giudiziaria collegata ad alcune materie.

Il precedente progetto organizzativo prevedeva 6 aree, compresa quella "GENERICA", con una destinazione dei magistrati in servizio ad almeno due aree ciascuno; si è ritenuto più rispondente ad esigenze di funzionalità e specializzazione dell'Ufficio, anche sotto il profilo dello stretto collegamento investigativo di alcune materie, concentrare gli affari in tre sezioni specializzate, destinatarie di affari omogenei e che presentano stretta connessione tra loro, oltre ad una sezione "Generica" comprendente le residue fattispecie di reato.

Ovviamente, si ribadisce che tale previsione deve considerarsi necessariamente flessibile (anche con riferimento al contenuto dei singoli gruppi), sia in considerazione delle esigenze perequative che dovessero presentarsi, sia in ragione di eventuali difficoltà di organico da fronteggiare, sia, da ultimo, al fine di adeguare l'organizzazione dell'Ufficio ad eventuali ulteriori esigenze derivanti da novità legislative.

Ciò premesso, i sostituti procuratori saranno suddivisi in tre sezioni di lavoro specializzate, con assegnazione del singolo magistrato ad un solo gruppo di lavoro, fatta eccezione per l'area GENERICA e fatta salva ogni eventuale futura esigenza dell'Ufficio.

Sono poi previste due ulteriori sezioni: quella degli affari civili e quella che si occupa di esecuzione penale ad eccezione delle esecuzioni in materia urbanistica ed edilizia (demolizioni e ripristino) che è materia attribuita ai magistrati che si occupano della sezione tutela dell'ambiente e territorio.

Le Sezioni in cui si articola l'Ufficio sono, pertanto, strutturate, in relazione alla loro composizione ed alle materie specialistiche di cui si occupano, come di seguito indicato:

<p>I SEZIONE <i>Reati contro la Pubblica Amministrazione Tutela dell'ambiente e del territorio</i></p>	<p>Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (ad eccezione di quelli di cui all'art. 326 c.p.) e contro la fede pubblica (ad eccezione di quelli connessi al fenomeno dell'immigrazione realizzati in forma associativa).</p> <p>Delitti di cui agli artt. 353-356 c.p.</p> <p>Reati in materia di appalti ed opere pubbliche commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.</p> <p>Reati di cui agli artt. 21 e 22 L. n. 646/82.</p> <p>Delitti di cui agli artt. 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i> e 346-<i>bis</i>, c.p.</p> <p>Delitti di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, e 640-<i>bis</i> c.p.</p> <p>Delitti di cui all'art. 55-<i>quinquies</i> d.lgs. n. 165/2001.</p> <p>Reati di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in l. n. 26 del 28 marzo 2019.</p> <p>Reati in materia elettorale.</p> <p>Reati in materia di finanziamento illecito di esponenti e partiti politici (art. 7 legge n. 195/1974 e art. 4 legge n. 659/1981).</p> <p>Reati in materia di associazioni segrete di cui alla legge n. 17 del 25 gennaio 1982.</p> <p>Misure di prevenzione a carico di indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-<i>bis</i>) del d.lgs. n. 159/201 (come modificato dalla legge n. 161/2017).</p> <p>Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della II Sezione.</p>
	<p>Delitti di cui al Titolo VI-<i>bis</i> del libro II c.p.</p> <p>Delitto di cui all'art. 423-<i>bis</i> c.p.</p> <p>Delitti di cui agli artt. 423 e 424 c.p. aventi ad oggetto rifiuti.</p> <p>Delitti contro l'incolumità pubblica che comportino danno all'ambiente.</p> <p>Contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni che comportino danno all'ambiente.</p> <p>Reati in materia di edilizia ed urbanistica.</p> <p>Reati di cui all'art. 181 d.lgs. 42/04.</p> <p>Reati di cui all'art. 1161 cod. nav.</p> <p>Reati di cui al d.lgs. n. 152/06.</p> <p>Reati in materia di tutela del paesaggio, di rifiuti e di inquinamento idrico ed atmosferico.</p> <p>Contravvenzioni di cui agli artt. 733 (soltanto se commesso con interventi edilizi od urbanistici), 733-<i>bis</i> e 734 c.p.</p> <p>Delitti contro il sentimento per gli animali.</p> <p>Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da reati di competenza della V Sezione.</p>

	<p>Procedure di esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione delle sentenze definitive di condanna per reati edilizi e paesaggistici (procedimenti R.E.S.A.).</p>
<p>II sezione <i>Criminalità economica e imprenditoriale, Incolumità pubblica, colpe professionali, lavoro, farmaci e alimenti</i></p>	<p>Reati finanziari e tributari. Reati in materia fallimentare, societaria, bancaria e di borsa. Delitti contro l'industria e il commercio, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 515, se i fatti abbiano ad oggetto alimenti, 516 e 517-<i>quater</i> c.p. Reati di cui agli artt. 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i> e 648-<i>ter.1</i> c.p. (salvo le ipotesi in cui il procedimento relativo al reato presupposto non sia ancora definito, nel qual caso la trattazione dei reati in questione è devoluta alla sezione competente per il reato presupposto). Delitti di cui agli artt. 453, 454 e 455 c.p. Delitto di cui all'art. 512-<i>bis</i> c.p. Delitti di appropriazione indebita e truffa aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p. commessi in danno di società tenute alle comunicazioni sociali. Delitti di usura commessi da intermediari bancari e finanziari (e reati connessi, anche se puniti con pena più grave). Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della III Sezione.</p>
	<p>Delitti contro l'incolumità pubblica, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 423-<i>bis</i> e 452-<i>quater</i>, n. 3, nonché 423 e 424 (se aventi ad oggetto rifiuti) c.p. Contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni che non comportano danno all'ambiente Reati commessi con colpa professionale. Reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Delitti di omicidio e lesioni personali per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Delitti di cui all'art. 437 c.p. Delitti di cui all'art. 603-<i>bis</i> c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro); Reati in materia di farmaci (tranne quelli di cui agli artt. 640 cpv. e 640-<i>bis</i> c.p. e quelli previsti dall'art. 586-<i>bis</i> c.p. (già art. 9 L. n. 376/2000). Delitti di cui agli artt. 515, se i fatti abbiano ad oggetto alimenti, 516 e 517-<i>quater</i> c.p. Reati in materia agro-alimentare. Delitti di cui agli artt. 593-<i>bis</i> c.p. e 19 legge n. 194/1978. Reato di cui all'art. 17, comma 3, legge n. 107/90. Reato di cui all'art. 348 c.p. se collegato all'esercizio dell'attività sanitaria.</p>

	<p>Responsabilità degli enti ai sensi del d.l.gs. n. 231/2001 dipendente da reati di competenza della VI Sezione.</p> <p>Misure di prevenzione per pericolosità collegata alla realizzazione dei delitti di competenza della sezione.</p>
<p><i>III SEZIONE</i> <i>Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione</i></p>	<p>Reati violenti nell'ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza.</p> <p>Delitti di estorsione ai danni di familiare e convivente determinati da stati di dipendenza da alcool o stupefacenti.</p> <p>Delitti contro la famiglia.</p> <p>Infanticidio.</p> <p>Delitti di abbandono di minori e persone incapaci.</p> <p>Delitti di cui agli artt. 414-<i>bis</i>, 570-<i>bis</i> c.p. (limitatamente alle ipotesi concernenti i figli minori), 583-<i>bis</i>, 593-<i>ter</i>, 601-<i>bis</i>, 600-<i>octies</i>, <i>secondo comma</i>, 612-<i>ter</i>, c.p.</p> <p>Reato previsto dall'art. 7, comma 15-<i>bis</i>, d.l.gs. 30 aprile 1992, n. 285, in caso di impiego di minori nell'esercizio, senza autorizzazione, dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.</p> <p>Delitti di violenza sessuale.</p> <p>Delitto di cui all'art. 612-<i>bis</i> c.p., se il fatto è commesso nell'ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza.</p> <p>Delitto di circonvenzione di incapaci.</p> <p>Delitti di cui all'art. 388, comma 2, c.p., quando il fatto concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci; delitti in danno dei minori o che comunque incidono sull'aspetto psichico e sulla sfera affettiva del minore in ambito familiare e in ogni altra situazione tale da comportare un pregiudizio per il normale sviluppo del minore stesso.</p> <p>Delitti in materia di prostituzione.</p> <p>Misure di prevenzione a carico di indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-<i>ter</i>) del d.l.gs. n. 159/201 (come modificato dalla legge n. 161/2017).</p> <p>Responsabilità degli enti ai sensi del d.l.gs. n. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della IV Sezione.</p>
<p>SEZIONE <i>Affari Civili</i></p>	<p>Partecipazione del pubblico ministero alle procedure civili.</p>
<p>SEZIONE <i>Esecuzione penale</i></p>	<p>Procedimenti in materia di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza ad eccezione delle esecuzione in materia urbanistica ed edilizia e di tutela dell' ambiente(demolizioni e ripristino).</p>

Sono escluse dalle suddette materie specialistiche le fattispecie di reato riservate all'attività del Servizio Definizione Affari Semplici.

La composizione numerica delle singole Sezioni (come quella dei Gruppi di Lavoro Intersezionali della quale si dirà oltre) è oggetto di rideterminazione ove le esigenze di servizio ed il periodico esame dei flussi di lavoro lo rendano necessario.

SEZIONE IV- REATI IN MATERIA GENERICA:

Tutti i reati non rientranti in quelli di competenza dei gruppi specializzati di lavoro saranno considerati di area GENERICA, area alla quale sono assegnati tutti i magistrati dell'Ufficio.

Tenuto conto dei dati relativi ai flussi ed alle sopravvenienze, nell'ipotesi di pieno organico dei magistrati, si prevede l'assegnazione di tre magistrati per la I e la II Sezione e di quattro magistrati per la III Sezione, atteso che i magistrati assegnati alle "fasce deboli" sono chiamati a curare le procedure di "Codice Rosso" con turni settimanali come previsto al punto relativo ai servizi della procura.

La sezione affari civili sarà composta di quattro magistrati, quella per l'esecuzione, da cinque magistrati. Tali ultime due sezioni sono le uniche, per la loro peculiarità, di cui faranno parte magistrati assegnati ad altre sezioni specialistiche.

L'individuazione concreta dei magistrati assegnati alle singole sezioni avverrà mediante interpello secondo le disposizioni dettate nel capitolo sulla mobilità interna dei magistrati.

Nell'ambito di ciascun gruppo gli affari sono assegnati automaticamente, con criteri di rotazione e distribuzione dei carichi di lavoro, per ciascun sostituto componente del gruppo ed eventuale successiva perequazione.

La permanenza in ciascun gruppo specializzato di lavoro non potrà superare il limite di dieci anni, e pertanto sarà assicurata la transizione ad altro gruppo di lavoro dei magistrati che abbiano maturato un termine di permanenza ultradecennale. In ogni caso, al fine di favorire la transizione ad altro gruppo di lavoro, al termine di ogni triennio sarà effettuato apposito interpello, anche al fine di garantire la migliore funzionalità dell'Ufficio ed evitare possibili situazioni di incompatibilità: in ipotesi di domande superiori rispetto al numero di posti disponibili in ogni singolo gruppo di lavoro, verrà seguito il criterio della valutazione delle attitudini, in conformità al disposto dell'art.7 comma 4 lett. B) della vigente Circolare sulle Procure come aggiornata dalla delibera del 16.12.2020; solo in caso di parità di attitudini, verrà preferito il magistrato con maggiore anzianità di ruolo, in analogia con quanto avviene per gli uffici giudicanti (art.125 circolare tabelle triennio 2020/2022-delibera CSM del 23.7.2020).

In caso di permanenza nel medesimo gruppo di lavoro per dieci anni, non sarà possibile fare rientro nel gruppo specializzato di lavoro di precedente appartenenza prima del decorso di cinque anni.

La mobilità interna dei Magistrati

6.1 La mobilità interna dei Magistrati della Procura deve essere presidiata da regole capaci di contemperare distinte e non sempre coincidenti esigenze.

Da un lato essa va favorita, in quanto strumentale alla crescita professionale del Magistrato e alla valorizzazione delle sue attitudini ed esperienze.

Per altro verso, l'esigenza di non dispersione delle conoscenze acquisite e dell'esperienza maturata e la necessaria continuità dell'esercizio dell'attività requirente, funzionale ad un efficace esercizio dell'azione penale e ad una ragionevole durata del procedimento, rendono doveroso dettare criteri temporali quanto alla permanenza minima da garantire in ciascuna sezione, oltre che regole cogenti e trasparenti per l'accesso ad altre. E ciò, evidentemente, a garanzia della trasparenza delle scelte organizzative dell'Ufficio e della soddisfazione delle aspettative legittimamente vantate da ciascuno dei Sostituti che ne fanno parte.

Di regola, pertanto, ogni Sostituto è assegnato ad una sola Sezione d'indagine, ma può far parte anche della Sezione Affari civili e della sezione che si occupa di esecuzione oltre che di un Gruppo di Lavoro Intersezionale.

Inoltre, al fine di garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i Magistrati dell'Ufficio, viene prevista la loro rotazione periodica tra le varie sezioni e i gruppi di lavoro specializzati, all'interno dei quali è previsto un periodo massimo di permanenza pari a dieci anni.

6.2 L'assegnazione dei Sostituti alle Sezioni ed ai Gruppi di Lavoro Intersezionali avviene, conformemente a quanto disciplinato dalla circolare consiliare del 16 dicembre 2020, attraverso una procedura di interpello che prevede il concorso interno, aperto a tutti i Magistrati dell'Ufficio.

Acquisite le domande degli interessati, il Procuratore della Repubblica adotta il provvedimento di destinazione al nuovo incarico, tenendo conto comparativamente, in caso di domande pervenute in numero superiore ai posti da coprire, del merito e delle attitudini rispetto allo specifico posto messo a concorso, valorizzando con criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati le capacità e l'impegno dimostrati, desunti altresì dalla quantità e dalla qualità del lavoro svolto, avendo riguardo anche al carico medio del ruolo specialistico della sezione di appartenenza. Il requisito dell'anzianità viene valutato in uno con le specifiche esperienze maturate nel periodo di tempo che sostanziano l'anzianità stessa. In sostanza, si prevede un meccanismo che tenga certamente conto dell'anzianità di servizio ed anche di quella di ufficio, ma tale dato

non viene valutato in termini assoluti, ma coniugato con lo specifico impegno svolto dal magistrato nel periodo di tempo che ne determina l'anzianità.

Assumono specifico valore, ai fini dell'apprezzamento del merito, la capacità e l'impegno dimostrati dal Magistrato nel corso della sua pregressa esperienza professionale, l'acquisizione di attitudini specifiche, onde valorizzare i patrimoni di conoscenza e di competenza maturati nel singolo settore specialistico per il quale si concorre, desunti dalla pregressa attività e da ogni altro elemento utile, quale, a mero titolo esemplificativo, in caso di concorso a posto della fascia economico-imprenditoriale, lo studio e l'impiego degli strumenti di contrasto delle accumulazioni patrimoniali illecite, mediante l'applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione, della confisca allargata *ex art. 240-bis c.p.* (già *art. 12-sexies l. n. 356/1992*), anche nella fase esecutiva, della confisca obbligatoria e per valori equivalenti, nonché della normativa in materia di responsabilità degli enti (*ex legge n. 231/2001*).

Nella valutazione comparativa sarà poi assegnato peso ponderale significativo alla durata delle esperienze di ciascun candidato nell'esercizio delle funzioni requirenti oltre che alla rilevanza e alla complessità dei casi trattati, non trascurando l'esigenza generale di preservare i valori professionali correlati sia all'anzianità nel ruolo e nel servizio dell'Ufficio.

Ai fini dell'assegnazione dei posti messi a concorso, si procederà, dunque, mediante attribuzione al Sostituto di un punteggio determinato secondo i seguenti criteri:

- quanto al requisito del merito, congiunto all'anzianità come sopra esposto, all'attribuzione di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di svolgimento di funzioni requirenti e di $\frac{1}{2}$ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di svolgimento di funzioni penali, entro un punteggio massimo complessivo di 10 punti;

- quanto alle attitudini specifiche, all'attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti per lo svolgimento pregresso, non inferiore a due anni nell'ultimo quinquennio, di funzioni identiche o comunque omologhe a quelle del posto messo a concorso ovvero per il possesso, oggettivo e documentato, di approfondita conoscenza della materia derivante da esperienze professionali, anche di tipo formativo od ordinamentale, maturate nell'ultimo decennio;

- nell'ipotesi di provenienza da una sezione o gruppo di lavoro a cui si sia stati assegnati d'ufficio, all'attribuzione di 1 punto.

A parità di punteggio complessivo, prevale l'ordine nel ruolo della Magistratura e, dunque, anche sotto tale profilo si tiene conto del requisito dell'anzianità in opportuna "fusione" con quello del merito e delle attitudini.

In sostanza, non il dato "bruto" dell'anzianità, ma la considerazione delle esperienze maturate negli anni che sostanziano l'anzianità stessa.

Punteggi aggiuntivi conseguenti ad assegnazioni di ufficio non sono calcolati ai fini dell'assegnazione ai Gruppi di Lavoro Intersezionali.

Tali punteggi sono attribuiti sulla base della valutazione degli elementi fattuali complessivamente risultanti dai documenti in possesso dell'Ufficio, dai fascicoli personali e dalle autorelazioni degli stessi Magistrati, nonché dalla diretta conoscenza, da parte del Procuratore della Repubblica, dei contenuti e degli esiti processuali dell'attività dei medesimi Magistrati rilevanti per la valutazione dei profili del merito e delle attitudini richieste in relazione all'aspirata nuova destinazione.

Al Sostituto che presenta domanda per l'assegnazione a più di una Sezione o Gruppo di Lavoro specializzato, viene attribuito un punteggio in relazione a ciascuna delle Sezioni o Gruppi di Lavoro per i quali concorre, potendo variare il punteggio in funzione dell'esigenza di valorizzazione di specifiche attitudini.

Il provvedimento, oltre alle ragioni della scelta, indica quelle particolari ragioni che, eventualmente, non consigliano l'assegnazione di un Sostituto che abbia proposto domanda.

In assenza di domande, la copertura d'ufficio del posto avviene con provvedimento del Procuratore della Repubblica, tenuto conto della minore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, della minore anzianità di servizio in Procura, avuto riguardo, altresì, comparativamente alla quantità e alla qualità dei carichi di lavoro complessivamente gravanti sulla Sezione o sul Gruppo di Lavoro Intersezionale di provenienza del Magistrato destinatario del provvedimento di trasferimento di ufficio e sulla Sezione o sul Gruppo di Lavoro di destinazione di quest'ultimo.

Al fine della assegnazione ai Gruppi di Lavoro Intersezionali, si ha riguardo anche all'esigenza di equilibrata partecipazione di Magistrati assegnati alle diverse sezioni d'indagine interessate dall'ambito di lavoro assegnato al singolo gruppo e tenendo conto della opportunità di attingere a diverse e fra loro integrate professionalità specifiche.

Al suddetto fine, ciascun Sostituto può presentare domanda di assegnazione a non più di due gruppi di lavoro. In caso di pluralità di domande, quelle oggetto di indicazione successiva alla seconda sono considerate inammissibili. In caso di assenza di domande, può procedersi ad assegnazione d'ufficio, tenendo conto dei criteri di selezione sopra individuati.

6.3 Allo scopo di assicurare la continuità nella trattazione delle materie e di prevenire continui passaggi di sezione al determinarsi delle vacanze, il periodo di permanenza minimo in ciascuna sezione o gruppo di lavoro, viene determinato in misura pari a due anni nel caso di assegnazione su domanda e ad un anno nel caso di assegnazione d'ufficio.

6.4 I trasferimenti dei Magistrati da una Sezione all'altra o da un Gruppo di Lavoro Intersezionale all'altro comportano il "trascinamento" di tutti i procedimenti già assegnati al Magistrato trasferito.

In attuazione della nuova organizzazione della Procura, quale emerge dal presente progetto organizzativo, si procederà ad interpello per l'assegnazione dei magistrati alle nuove sezioni.

Costituirà titolo preferenziale essere provenienti da sezioni omogenee previste dal precedente progetto organizzativo, fermo restando il limite decennale di permanenza nella medesima sezione.

Anche per l'attribuzione del ruolo di addetto all'ufficio intercettazioni si procederà a specifico interpello.

CAPITOLO 5

IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E L'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

L'esigenza di valorizzazione del contributo offerto dai Vice Procuratori Onorari, sia nella fase delle indagini preliminari che in quella del dibattimento, informa la scelta di istituire l'ufficio *S.D.A.S.*, di cui faranno parte tutti i Magistrati Onorari e tutti i Magistrati Togati dell'ufficio, i quali ultimi si avvicenderanno nella gestione dei procedimenti assegnati allo *S.D.A.S.* secondo un turno settimanale.

L'Ufficio *S.D.A.S.* sarà supportato da una propria Segreteria che si occuperà di tutti i procedimenti in carico a tale Ufficio.

I Vice Procuratore Onorari, poi, sono tutti inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e, sotto il coordinamento del Referente dei *V.P.O.*, partecipano sia alle attività di udienza che a quelle di ufficio.

Alla disciplina dell'Ufficio S.D.A.S. e alla piena operatività dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (solo formalmente costituito con OS 134/2017 della precedente dirigenza ma mai entrato in piena funzione) si procederà con separati ordini di servizio.

In questa sede, mette conto rilevare che ogni scelta organizzativa tenderà ad assicurare:

- con riguardo all'attività di udienza, un'equilibrata distribuzione delle deleghe, sia per le udienze dinanzi al Giudice di pace che in quelle dinanzi al Giudice monocratico, la comunicazione dei turni di udienza con congruo anticipo, in maniera da consentire ai Vice Procuratori Onorari di programmare tempestivamente gli impegni, la predisposizione di turni di supplenza in modo da garantire la partecipazione all'udienza anche in caso di impedimento del magistrato onorario originariamente delegato, l'individuazione di criteri quanto più omogenei nella trattazione dei processi, anche mediante riunioni periodiche tese a verificare le modalità di partecipazione alle udienze.

- per quanto riguarda l'attività di ufficio e, segnatamente, quella svolta all'interno dello S.D.A.S., un'equilibrata ed oggettiva distribuzione del lavoro tra tutti i Vice Procuratori Onorari, uniformità di indirizzi e di modalità di definizione dei procedimenti, la riduzione dei tempi di trattazione e definizione dei procedimenti, anche mediante il costante monitoraggio sia delle attività compiute dai Vice Procuratori Onorari sia dell'osservanza, da parte della polizia giudiziaria, delle direttive in materia.

CAPITOLO 6

I servizi ordinari "esterno" e "detenuti"

1. Anche il funzionamento del turno ordinario esterno sarà disciplinato con appositi ordini di servizio, in conformità ai criteri formulati nel presente provvedimento, ed è finalizzato a consentire al Sostituto addetto allo stesso, in tutti i casi in cui si prospetta la necessità di urgenti scelte investigative, di assumere tempestivamente la direzione delle indagini, per impartire le prime direttive ed assicurare che nessuno degli adempimenti necessari venga trascurato.

Come il servizio "detenuti", esso è assicurato da un Sostituto appartenente ad una sezione scelto a rotazione, secondo un apposito turno semestrale. La durata del turno è settimanale.

2. Nei casi di morte sospetta e, comunque, in tutti i casi in cui si prospetta la necessità di urgenti scelte investigative per fatti di particolare rilevanza o allarme sociale, il Sostituto addetto al servizio esterno assume personalmente la direzione delle indagini, nei casi opportuni di regola anche recandosi sul luogo del fatto o presso gli uffici della polizia giudiziaria procedente, per impartire le prime direttive, assicurare che nessuno degli adempimenti necessari venga trascurato ed ascoltare le persone

che possano fornire informazioni nell'immediatezza dei fatti e compiere ogni altro utile atto d'indagine.

3. Nei casi in cui interviene personalmente sul luogo del fatto o presso gli uffici della polizia giudiziaria e, comunque, in tutti i casi di fatti di particolare rilevanza o allarme sociale, il Sostituto di servizio esterno ordinario informa immediatamente il Procuratore. Nel caso di notizie di reato di competenza specialistica, peraltro, il Sostituto di servizio esterno informa il Procuratore il quale può affiancare il Sostituto del servizio esterno direttamente o mediante l'intervento di un Sostituto di tale ultima sezione, individuato - ove sia stato istituito - in base ad un turno interno.

4. I procedimenti relativi agli omicidi dolosi, consumati o tentati, e agli omicidi preterintenzionali, così come i procedimenti relativi ad arresti e fermi operati dalla PG sono sempre assegnati al Sostituto di turno esterno così come per gli altri procedimenti rispetto ai quali abbia nell'immediatezza assunto la direzione delle indagini intervenendo sul luogo del fatto personalmente o presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Il Sostituto che prende la notizia del decesso, oltre ad essere assegnatario del procedimento, cura altresì tutti gli adempimenti urgenti relativi al decesso.

Nel caso in cui i procedimenti di cui sopra ricadono nella competenza interna di una delle sezioni specialistiche in cui è articolato l'ufficio, al fine di evitare dispersioni di conoscenze acquisite nell'immediatezza dell'acquisizioni della notizia di reato, il sostituto di turno è coassegnato al procedimento con un magistrato, individuato con criteri automatici, della sezione specialistica nel cui ambito il reato rientra. Tale soluzione evita, per un verso, la citata dispersione delle conoscenze acquisite dal magistrato di turno che non sia già incardinato nella sezione specialistica e, per altro verso, evita che siano sottratte alla sezione specialistica le notizie spesso di maggiore rilevanza o comunque suscettibili di ulteriori sviluppi investigativi.

5. In caso di fatti di particolare rilevanza o allarme sociale, il Sostituto di servizio esterno informa immediatamente il Procuratore comunicandogli senza ritardo le iniziative adottate.

6. Al Sostituto di turno esterno sono assegnati i procedimenti relativi a fatti non rientranti nella competenza specialistica di una sezione o gruppo di lavoro in relazione ai quali abbia assunto nell'immediatezza la direzione delle relative indagini in ragione della particolare gravità e dell'allarme sociale suscitato, nonché i procedimenti relativi agli omicidi colposi (diversi da quelli riservati alla Sezione specialistica) e alle morti non conseguenti a reato dei quali abbia per primo ricevuto la notizia.

Il sabato ed i giorni festivi, il predetto Sostituto provvederà anche ad assicurare il turno esecuzione.

7. Il Sostituto di turno esterno addetti alla Sezione assicurano un turno settimanale, secondo un calendario predisposto mensilmente, per le autorizzazioni all'accesso a fini fiscali.

8. A tutela della genitorialità o della salute in presenza di specifiche condizioni rappresentate dall'interessato, può essere disposto, su domanda, l'esonero del Sostituto dal servizio ordinario esterno, con adeguata compensazione dei servizi.

9. Il servizio ordinario arresti-fermi ("detenuti") è quotidianamente assicurato da un Sostituto, a rotazione settimanale.

I singoli Sostituti effettueranno - con criterio di rotazione sulla base dell'anzianità di servizio - il turno esterno di reperibilità che sarà concretamente articolato nel seguente modo:

- sette giorni consecutivi dalle ore 9.00 del martedì alle ore 9.00 del martedì successivo.

Il magistrato che svolge il turno esterno provvede anche alla trattazione dei:

- procedimenti che richiedono atti urgenti sottoposti a convalida per i quali non vi siano già indagini in corso a seguito di iscrizioni di precedente fascicolo;

- i pareri urgenti relativi a fascicoli assegnati ad altro magistrato impedito o assente; in questo caso si premurerà di contattare per le vie brevi il magistrato titolare del fascicolo;

Nel caso in cui il sostituto di servizio esterno venga a conoscenza di fatti verosimilmente connessi a fenomeni di criminalità organizzata, ne informerà il Procuratore della Repubblica e si rapporterà prontamente con il collega di turno della DDA ovvero disporrà che questi venga prontamente informato, sulla base del contenuto del protocollo in via di redazione tra la Procura di Castrovillari e la Procura della Repubblica di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia.

Ove necessario, in ragione del numero e della complessità dei procedimenti con persone arrestate in flagranza di reato o sottoposte a fermo di indiziati di delitto, al servizio provvede anche un altro Sostituto, individuato tra i magistrati presenti in ufficio e disponibili.

Il Sostituto addetto al servizio ordinario arresti-fermi provvede a valutare i verbali di arresto e fermo pervenuti alla Procura nelle 24 ore precedenti le ore 15 del giorno di turno (fatta eccezione per il sabato ed i festivi, per i quali è dettata una disciplina a parte), curando l'iscrizione e l'assegnazione della notizia di reato e ogni altro adempimento previsto dagli artt. 388 e segg. c.p.p..

In caso di impedimento del magistrato in turno esterno subentrerà - in assenza di accordo "interno" tra colleghi" - quello incaricato del turno successivo, con conseguente anticipo del periodo di turno anche per i magistrati incaricati dei periodi del turno successivi, sino al rientro del magistrato "impedito" che sarà assegnato al primo turno di disponibilità immediatamente successivo.

Durante il periodo feriale, i singoli Sostituti - sulla base di accordo interno - e in assenza di esso in base al criterio di anzianità, determineranno i periodi in cui ciascuno di questi dovrà svolgere il servizio di turno esterno. Inoltre, in questo stesso periodo sarà individuato un "supplente" che dovrà intervenire in caso di impedimento del Sostituto che avrebbe dovuto svolgere in via principale il relativo adempimento.

IL SERVIZIO CODICE ROSSO E VIOLENZE DI GENERE

10. Al fine di garantire la prontezza di trattazione delle notizie di reato previste dalla L. 69 del 19.7.2019, appare necessario costituire un turno di durata settimanale per l' assegnazione dei procedimenti di c.d. "codice rosso".

L' istituzione di un simile turno è apparso necessario per garantire l' adempimento degli obblighi di attivazione del PM previsti dalla legge citata e consentire che un magistrato, proprio perché di turno, sia in condizione di porre in essere l' immediato esame delle notizie che pervengono ed attivarsi prontamente. Trattasi della concreta manifestazione della rilevanza che l' ufficio intende dare alla realizzazione di un' efficace azione di contrasto ad ogni forma di violenza di genere. In tale settore è anche prevista l' attivazione della Procura per la stipula di protocolli al fine di intercettare tutte le notizie dei reati in esame, notizie che spesso richiedono la capacità non di attendere che essa pervenga al PM, ma richiedono la creazione di una rete di relazioni che pongano in condizione l' ufficio del PM di intercettare i segni univoci della realizzazione di condotte di sopraffazione di genere.

Turno VIOLENZE DI GENERE

E' istituito il turno VIO, relativo alla trattazione dei procedimenti c.d. "Codici Rossi", introdotti dalla Legge n. 69 del 2019.

All'espletamento del predetto turno, avente base settimanale, provvederanno i soli Sostituti assegnati alla trattazione dei procedimenti appartenenti alla Sezione "Fasce deboli", i quali, si succederanno, ciascuno di loro, settimana per settimana, nella trattazione dei fascicoli relativi ai c.d. "Codici Rossi" - relativi, cioè, ai delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del Codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del Codice di procedura penale) -, in tal modo incamerando nel proprio ruolo tutti i predetti procedimenti.

Nell'espletamento del turno in questione, che coprirà l'arco temporale compreso tra le ore 8 del lunedì e le ore 14 del sabato della settimana, il Sostituto deputato alla relativa trattazione, oltre ad incamerare il procedimento "Codice rosso" nel proprio Ruolo, provvederà alla redazione di tutti i provvedimenti necessari alla trattazione della materia, così come imposti dalla Legge n. 69 del 2019 (es. Delega indagine finalizzata ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, da emettersi ex art. 362, comma 1-ter c.p.p., o Richiesta di misura cautelare, in base a quelle che saranno le determinazioni del Sostituto assegnatario).

Il Procuratore della Repubblica opererà, sulla base delle statistiche dell'Ufficio, un controllo periodico, nella misura di sei mesi, sul numero di procedimenti "Codici rossi" incamerati da ciascun Sostituto assegnato alla Sezione "Fasce deboli" in ragione dei Turni VIO svolti e, nei casi in cui risulterà un eccessivo incameramento di procedimenti c.d. "Codici Rossi" da parte di uno o più Sostituti rispetto agli altri Sostituti di tale Sezione, provvederà ad un riequilibrio della eventuale sperequazione, in tal modo creatasi, a mezzo della sospensione settimanale delle assegnazioni al Sostituto che avrà incamerato l'eccessivo numero di procedimenti "Codici rossi".

Rimangono, in ogni caso, non compresi nel Turno VIO tutti i procedimenti c.d. "Codici Rossi" nascenti da un c.d. "atto urgente" (es. Arresto, fermo, perquisizione positiva o sequestro), i quali saranno trattati dal Sostituto deputato alla trattazione del Turno esterno (in tale caso, resta ferma la possibilità del Sostituto di Turno esterno, che non appartenga alla Sezione "Fasce deboli", di presentare successiva richiesta al Procuratore della Repubblica, volta alla riassegnazione ad un Sostituto della indicata Sezione dei procedimenti "Codici rossi" incamerati durante il Turno esterno).

CAPITOLO 7

L'iscrizione delle notizie di reato

1. L'organizzazione dell'Ufficio è funzione dell'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Al suddetto fine, è essenziale che gli assetti organizzativi siano regolati avendo di mira l'effettività dei principi di correttezza, puntualità ed uniformità dell'esercizio dell'azione penale, assicurandone la trasparenza e l'efficienza, in uno all'effettività del ruolo di direzione delle indagini del Pubblico Ministero ed alla pienezza delle condizioni di esercizio del diritto di difesa.

Prodromica agli obiettivi su indicati è l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, che il Procuratore della Repubblica ha il dovere di assicurare a norma dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 106/2006, nel perseguimento della finalità della tempestività, della correttezza

(anche sotto il profilo della completezza) e dell'omogeneità dei criteri di qualificazione, registrazione e smistamento delle notizie di reato.

Il perseguimento effettivo delle finalità sopra indicate viene assicurato innanzitutto prevedendo che l'iscrizione delle notizie di reato venga prontamente curata dal Procuratore della Repubblica.

Si prevede che, ad eccezione delle notizie di reato provenienti dai privati, le notizie di reato giungano in Procura esclusivamente utilizzando il Portale delle notizie di reato e, quindi, in via informatica.

Tale soluzione, già avviata presso la Procura della Repubblica grazie a puntuali provvedimenti adottati dal Procuratore nei primi mesi dal proprio insediamento ed al fine di ovviare all'inammissibile ritardo nella iscrizione delle notizie di reato che si era determinato, produce anche effetti in termini di risparmio di spese e di energie, evitando che i soggetti che trasmettono le notizie di reato siano costretti a percorrere distanze spesso lunghissime per il deposito stesso.

Tale modalità è anche utile per il completo impiego del TIAP e per la digitalizzazione del fascicolo del PM.

Una volta giunta al Portale la notizia di reato, essa, attraverso un servizio amministrativo predisposto dal direttore, viene stampata nelle sole prime pagine della notizia stessa, così conseguendo anche un notevole risparmio sotto il profilo della carta e della fotocopiatura.

Il Procuratore della Repubblica provvede all'immediato esame delle notizie di reato ed a redigere la scheda di iscrizione. Seguirà la registrazione della notizia, secondo le indicazioni del Procuratore, e l'assegnazione, con criteri automatici, ai singoli magistrati secondo la loro distribuzione, come sopra esposta.

Nei soli casi di assenza del Procuratore superiore a due giorni, l'analisi della notizia di reato, la redazione della scheda di iscrizione secondo i criteri di organizzazione del lavoro esposti nel presente progetto organizzativo, viene effettuata, quotidianamente, dal magistrato che sostituisce il Procuratore assente o impedito e che è stato individuato nel magistrato via via più anziano di servizio che sia presente in ufficio nel giorno dell'assenza o dell'impedimento.

2. Il processo di progressiva dematerializzazione del fascicolo delle indagini ha imposto, come sopra detto, la necessità di valorizzare l'utilizzo del Portale notizie di reato quale luogo privilegiato per il deposito delle comunicazioni delle notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria.

La consapevolezza circa la centralità rivestita dalla ricezione e successiva iscrizione delle notizie di reato ha imposto di avviare proprio da tale settore la sperimentazione per la digitalizzazione e progressiva dematerializzazione del fascicolo delle indagini preliminari.

L'utilizzo del portale per la ricezione delle notizie di reato e l'automatico ribaltamento in *T.I.A.P.* delle relative comunicazioni rappresenta il momento primo per la formazione non analogica degli atti, nell'ottica di una ottimizzazione delle risorse umane e della semplificazione delle attività

di segreteria, rendendo non più necessaria l'attività di previa scannerizzazione degli atti da parte del personale amministrativo.

D'altra parte, nella medesima ottica, sarà previsto che anche il deposito delle consulenze tecniche e delle traduzioni avvenga in formato digitale compatibile con il ribaltamento in *T.I.A.P.*, individuando in capo ai consulenti e ai traduttori lo specifico onere di provvedervi che, assunto in sede di conferimento dell'incarico, viene ribadito in sede di richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Tenuto conto delle innovazioni introdotte con il Portale del Processo penale telematico si è provveduto a impartire specifiche direttive alla polizia giudiziaria affinché il deposito delle notizie di reato avvenga in forma esclusivamente telematica, restando l'utilizzo del cartaceo confinato alle sole ipotesi in cui ciò non sia possibile per le ragioni che dovranno essere espressamente indicate dal soggetto mittente.

Si tratta, evidentemente, di una disposizione che è in linea con i più recenti interventi normativi in materia di modalità di deposito telematico degli atti difensivi e, dunque, con la chiara volontà espressa dal legislatore di dare il massimo impulso alla gestione digitale del fascicolo delle indagini preliminari sin dalla sua fase genetica.

La direttiva impartita circa le modalità telematiche di trasmissione delle notizie di reato tiene, inoltre, conto della differente modalità di organizzazione del lavoro da parte del personale e della progressiva attuazione della remotizzazione dell'accesso ai sistemi informativi ed è, quindi, funzionale a dare la massima espansione all'espletamento del lavoro in forma agile, assicurandone nel contempo l'effettiva equipollenza alla prestazione in presenza.

La formazione del fascicolo in formato *ab origine* digitale è l'irrinunciabile premessa per proiettare l'intera fase delle indagini preliminari in un'ottica di gestione del fascicolo interamente dematerializzata, in attesa dei necessari interventi normativi chiamati a disciplinare specifici aspetti, nonché delle non più rinviabili innovazioni tecnologiche indispensabili a rendere possibile l'accesso digitale al fascicolo anche nella fase del dibattimento.

L'Ufficio ha recepito le sollecitazioni provenienti dal legislatore e ha preso parte al progetto sperimentale che lo scrivente ha voluto attivare subito dopo il proprio insediamento e che ha consentito un primo, eccezionale risultato: l'iscrizione delle notizie di reato, che prima avveniva con un ritardo di circa sette mesi dal deposito della notizia di reato, salve le notizie prioritarie e di codice rosso, con pericolosi slittamenti verso criteri di verifica non sempre controllabili in ordine a tale "priorità", avviene oggi in tempo reale. In tal modo si è ottenuto un risultato di grande rilevanza: l'esame della notizia di reato avviene, da parte del magistrato assegnatario, a ridosso del deposito telematico della notizia di reato medesima.

Lo scrivente ha anche affrontato il tema dello smaltimento dell'arretrato delle notizie di reato pervenute, esaminate dal Procuratore e non iscritte. Ebbene, entro il 31.5.2022, tutte le notizie di reato esaminate nei mesi scorsi, anche precedenti all'insediamento di chi scrive, saranno iscritte nei registri modello 21, 21 bis e 44.

Si tratta evidentemente di una fase sperimentale al fine di una compiuta, attenta e puntuale verifica delle criticità che il passaggio dal cartaceo presenta, nel quadro di un percorso che occorrerà

progressivamente estendere all'intero Ufficio e che impone un opportuno raccordo con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura affinché possa essere raggiunto l'auspicato obiettivo di abbandono del cartaceo.

3. L'Ufficio provvede pertanto alla ricezione ed alla iscrizione delle notizie di reato di competenza delle sezioni ordinarie della Procura della Repubblica, alla convalida delle misure precautelari e dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria, alla celebrazione dei giudizi direttissimi, al compimento delle attività di indagine urgenti, tra cui sono da includersi quelle concernenti i decessi.

Il Procuratore impartisce alla polizia giudiziaria le opportune direttive in ordine alle modalità di trasmissione delle notizie di reato.

Ai fini della iscrizione, l'Ufficio procede preliminarmente a distinguere tra:

1. le notizie di reato per le quali procedere a registrazione urgente (quelle a carico di soggetti per i quali sia necessario procedere a richiesta di convalida di una misura precautelare o in relazione alle quali debba procedersi alla richiesta di convalida di un sequestro disposto dalla polizia giudiziaria); l'iscrizione viene operata dal magistrato addetto al turno esterno e detenuti che informerà il Procuratore della Repubblica di ogni fatto di particolare rilievo, verbalmente, per iscritto o mediante trasmissione di copia di atti, in dipendenza della natura e del rilievo dell'affare.

2. le altre notizie di reato.

Le notizie di reato a carattere non urgente vengono suddivise, in relazione alla competenza a conoscerne, tra:

- a) quelle di competenza specialistica (delle Sezioni o dei Gruppi di Lavoro Intersezionali); di esse viene disposta l'iscrizione con provvedimento del procuratore;
- b) quelle di competenza cd. generica da assegnarsi ai Magistrati assegnati alle varie sezioni di indagine, iscritte dal Procuratore;
- c) quelle da assegnarsi allo *S.D.A.S.*, iscritte dal Procuratore;
- d) quelle di competenza del Giudice di pace, iscritte dal Procuratore della Repubblica;
- e) quelle per le quali sia possibile procedere ad immediata richiesta di archiviazione o disporre l'archiviazione agli atti dell'Ufficio - nei casi di evidente infondatezza della notizia di reato, di denunce incomprensibili, di informative a carico di ignoti (rapine, furti, incendi, lesioni dolose, danneggiamenti, ecc.) per fatti che con tutta evidenza non consentano l'espletamento di utili indagini o per i quali queste siano già state svolte senza esito nonché nei casi di intervenuta scadenza del termine di presentazione della querela, di remissione di querela con annessa accettazione, di perquisizioni negative, di illeciti civili o amministrativi - ovvero debba provvedersi alla trasmissione ad altra Autorità Giudiziaria, nei casi di incompetenza. Queste ultime vengono iscritte ed assegnate allo stesso Procuratore della Repubblica che procederà alla loro pronta definizione e ciò al fine di ottenere, in questa logica insieme all'istituzione dello SDAS, che ai magistrati pervenga un numero quanto più possibile ridotto di fascicoli da trattare. Trattasi dell'unica eccezione al principio, sopra esposto, che prevede che

il Procuratore non si assegni, ma solo coassegni con magistrati dell' ufficio, le notizie di reato. Tale eccezione, come detto, si pone in una logica di riduzione, e maggiore qualità, del lavoro dei singoli magistrati e delle loro segreterie.

Il Procuratore se la natura dei fatti lo richiede, appone sugli incarti di rilievo la dicitura "conferire con il Procuratore"

4. La tempestività delle iscrizioni di reati e persone sottoposte alle indagini è assicurata dall'Ufficio anche in sede di emersione di ulteriori notizie di reato nel corso delle indagini preliminari.

Alle iscrizioni successive alla registrazione del fascicolo provvede il Sostituto assegnatario, nell'ambito del procedimento assegnatogli, in ogni caso assicurando l'informazione dovuta al procuratore nei casi di maggiore rilevanza dei fatti di reato per i quali si procede a nuova iscrizione.

Qualora, peraltro, la notizia di reato acquisita non sia connessa *ex art. 12 c.p.p.* con quelle oggetto del procedimento e rientri tra quelle di competenza di altra sezione specializzata o di altro gruppo di lavoro intersezionale, il Sostituto assegnatario del procedimento ne dà comunicazione senza ritardo, trasmettendo ogni elemento utile alle determinazioni da assumersi, al Procuratore.

Nei casi suindicati va operata la separazione degli atti relativi ai reati diversi da quelli per i quali si procede con la trasmissione degli atti alla sezione o al gruppo di lavoro interessati, tramite il Procuratore che ne cura la riassegnazione, salvo sussistano ragioni motivate e specifiche per ritenere che la separazione possa pregiudicare la tempestività e la completezza delle investigazioni, caso in cui il Procuratore può disporre, sentiti i sostituti interessati, che non si proceda alla separazione.

Il Sostituto assegnatario del fascicolo mantiene invece la competenza alla trattazione dello stesso laddove, a seguito delle indagini esperite, muti la qualificazione giuridica del medesimo fatto già oggetto di investigazione e questa rientri nella competenza specialistica di altra sezione o gruppo di lavoro intersezionale.

Il Procuratore verifica il rispetto della tempestività e della correttezza delle iscrizioni disposte anche successivamente all'assegnazione del procedimento.

Criteri e modalità generali di iscrizione delle notizie di reato

1. L'organizzazione della delicata fase dello "smistamento" delle notizie di reato deve garantire il pieno raggiungimento dell'obiettivo di assicurare in maniera puntuale "*l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*" che la legge n. 103/2017 ha, tra l'altro, modificando l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 106/2006, attribuito al Procuratore della Repubblica quale suo precipuo e indefettibile compito.

L'individuazione di criteri generali di orientamento delle valutazioni rilevanti ai fini dell'iscrizione delle notizie di reato, pur nella complessità dello scrutinio da effettuare, deve produrre

il risultato di fare in modo che le iscrizioni nel Registro Generale delle Notizie di Reato avvenga con costante, assoluta tempestività, nel pieno rispetto dei principi espressi e più volte ribaditi.

Centrale nella preliminare fase di iscrizione delle notizie di reato resta il ruolo del Procuratore in quanto finalizzato ad assicurare l'uniformità e l'omogeneità dei relativi criteri anche con riguardo alle iscrizioni successive all'assegnazione del procedimento, agli aggiornamenti ed alle eventuali integrazioni che si rendano necessarie.

Naturalmente, in conseguenza della mole di atti soggetti a vaglio che pervengono all'Ufficio, potrà risultare non agevole e persino in fatto assai difficile procedere per il Procuratore ad uno scrutinio approfondito, cui potrà comunque procedere il Sostituto assegnatario cui l'incarto viene trasmesso immediatamente dopo l'iscrizione, in vista delle incombenze, parimenti urgenti, della gestione del ruolo, ciò che potrà condurre, se del caso, ad aggiornamenti o integrazioni delle iscrizioni.

Particolare attenzione, alla luce dei più recenti arresti di legittimità della Suprema Corte di Cassazione dovrà porsi all'aggiornamento delle notizie di reato nel caso in cui se ne acquisiscano ulteriori nel corso delle attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni eventualmente disposte nel corso delle indagini.

Naturalmente, in omaggio al principio di leale collaborazione, ove la questione presenti caratteri di peculiare problematicità il sostituto potrà ovviamente confrontarsi con il Procuratore.

Nel merito, sia in occasione del primo vaglio, sia con riferimento ai fatti che emergano in corso di indagini, questo Ufficio di Procura si atterrà ai principi che di seguito si illustrano.

2. In generale, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il principio secondo cui l'iscrizione della *notitia criminis* nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p. integra un obbligo e non una attività facoltativa del pubblico ministero, sarebbe riduttivo concludere che essa si risolva in una mera attività ricognitiva.

È invero innegabile che lo scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione presenta caratteristiche di naturale "fluidità" che implicano una "valutazione" da parte del pubblico ministero, sia sotto il profilo oggettivo, vale a dire della loro riconducibilità ad una componente fattuale, che dal punto di vista soggettivo, concernente l'individuazione del soggetto al quale attribuire il reato.

In tal senso depono l'art. 109 disp. att. c.p.p., il quale prevede che *"la segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato"*, laddove, come è stato giustamente osservato, l'uso dell'aggettivo "eventuale" implica il ricorso ad un'attività valutativa in ordine sia all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione, sia alla individuazione del registro nel quale effettuare tale iscrizione.

Del pari, l'art. 335, comma 1, c.p.p., prevedendo che *"il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli*

perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”, lascia chiaramente intendere che all’individuazione del soggetto cui sia attribuibile il fatto possa pervenirsi in un momento successivo all’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro.

Sul punto appare opportuno osservare che, secondo la Suprema Corte, l’obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato presuppone l’acquisizione, da parte del pubblico ministero, degli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato, in termini di ragionevole determinatezza, e presuppone che a carico di una persona nota emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti (Cass., SS.UU., sentenza n. 40538 del 24 settembre 2009).

Sebbene nel codice di procedura penale non si rinvenga una definizione normativa di ciò che è “notizia di reato”, è evidente che essa, se per un verso, evoca un *quid minus* di ciò che rappresenta la base fattuale per elevare l’imputazione, per altro verso, è un *quid pluris* rispetto ad una indefinita “ipotesi” di reato, qual è il semplice sospetto. Ed è del tutto evidente come, tra questi due estremi, pertanto, si collochi un’area, tutta da scrutare sul piano contenutistico, che implica necessariamente un’attività valutativa che la legge riserva all’ufficio del pubblico ministero.

3. Procedendo in ordine logico, la prima valutazione da effettuare concerne la stessa natura di “notizia di reato” degli “atti che possono contenere notizie di reato”: l’esito di questo primo scrutinio è volto ad orientare il pubblico ministero in ordine all’iscrizione in uno dei due registri tipici (Mod. 44 e Mod. 21) ovvero nel residuale registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45).

In materia non si può che richiamare la oramai non sporadica giurisprudenza di legittimità formatasi nel corso degli anni ed efficacemente richiamata nella Circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia.

Il presupposto è una considerazione ovvia: per procedere ad attività di indagine, alla richiesta di archiviazione o all’esercizio dell’azione penale è indispensabile che il procedimento possa avere ad oggetto un “fatto”, vale a dire un accadimento suscettibile di una sia pur sommaria descrizione, sia perché sufficientemente delineato nello spazio e nel tempo sia perché i suoi contorni materiali siano tali da consentirne l’astratta sussunzione in un titolo di reato. Prima di questo livello minimo di specificazione e qualificazione di un “fatto” è possibile solo procedere ad iscrivere l’atto in questione nel Registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45).

Qualora il “fatto”, per quanto confuso, sia tale da richiedere accertamenti, è necessario distinguere: si procederà ad iscrizione a Mod. 45 solo se gli accertamenti cui occorre procedere si limitino alle “attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)” (circ. 11 novembre 2016); negli altri casi - e comunque sempre, è opportuno sottolineare, allorché sia necessario effettuare atti di indagine “tipici” - è certamente giustificata, ed anzi dovuta, l’iscrizione a Mod. 44 ovvero a Mod. 21.

In assenza della chiara riconducibilità di un fatto storico, cioè di un accadimento sufficientemente delineato nel tempo e nello spazio, ad una fattispecie di reato, la notizia non potrà essere iscritta nei registri delle notizie di reato (modello 21 e modello 44), ma dovrà essere iscritta in

quello (modello 45) degli atti non costituenti notizia di reato, anche al fine di svolgere quegli accertamenti preliminari necessari al fine di apprezzarne meglio i contenuti.

4. Tale conclusione - imposta dall'ovvia considerazione che un'opzione interpretativa diversa finirebbe per attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria o addirittura al privato denunciante il potere di adottare quelle determinazioni concernenti le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, che invece la legge riserva al pubblico ministero - prescinde dalla natura della notizia di reato e dal suo carattere qualificato o meno e si estende anche ai soggetti ai quali la stessa sia attribuita.

Ciò, *a fortiori*, vale per l'individuazione della persona cui il reato deve essere attribuito, come palesato dal fatto che è lo stesso legislatore ad avere espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nominativo insorge soltanto "dal momento in cui risulta il nome della persona a cui lo stesso è attribuito", vale a dire allorquando tanto la identificazione del soggetto quanto l'attribuzione a questi del fatto di reato, assumono una certa pregnanza.

La delicatezza del relativo giudizio appare chiara alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, che richiama l'obbligo di procedere ad iscrizione nel Registro Noti solo nei casi in cui a carico di un soggetto identificato emergano non meri sospetti, ma "specifici elementi indizianti", ovvero sia una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l'indicazione di fonti di prova (v. Cass., Sezioni Unite, n. 16/2000).

Quanto appena evidenziato sottolinea l'esigenza di procedere alla eventuale loro iscrizione nel registro delle notizie di reato, da un lato, con assoluta tempestività, ma, dall'altro, con estrema ponderazione e cautela, per le evidenti ricadute che tale iscrizione ha sia sui termini per il compimento delle indagini preliminari e per l'esercizio dell'azione penale, sia sulle garanzie, sui diritti e sulle facoltà spettanti alla persona il cui nominativo venga iscritto nel registro delle notizie di reato.

Si sottolinea, in proposito, l'esigenza, richiamata anche dalla già citata circolare del Ministero della Giustizia, di non procedere ad iscrizioni a Mod. 21 in modo affrettato ed in assenza dei necessari presupposti. Se invero è evidente la funzione di garanzia che riveste l'iscrizione all'interno del procedimento, non può essere trascurato che la "condizione di indagato" è connotata altresì da aspetti innegabilmente negativi, tanto da giustificare - secondo la Corte Costituzionale (sent. n. 174/1992) - la previsione di un termine delle indagini preliminari.

Non può essere, infatti, trascurato che dall'iscrizione - e dai fisiologici atti processuali che ne conseguono - si dispiegano, per la persona indagata, effetti pregiudizievoli non indifferenti sia sotto il profilo professionale (in particolare per i pubblici dipendenti, ma non solo), sia in termini di reputazione.

Si tratta di effetti pregiudizievoli diversi dal danno connesso alla "notizia" dell'iscrizione indebitamente o impropriamente propalata (pregiudizio che, casomai, rappresenta un'afflizione aggiuntiva), e che sono riconducibili all'iscrizione in quanto tale.

In definitiva, si condivide la necessità di far seguire alle considerazioni che precedono il riconoscimento della obiettiva necessità di abbandonare una concezione formalistica imperniata

sull'approccio ispirato ad una sorta di malinteso "*favor inscriptionis*", criterio non formalizzato ed estraneo al sistema, sottolineandosi che, al contrario, procedere ad iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute.

Va, pertanto, escluso che l'iscrizione di un nominativo rappresenti "atto dovuto" con riferimento al soggetto cui il privato o la polizia giudiziaria attribuiscono il reato nella denuncia o nella querela.

Tale errata conclusione, che talora si riscontra nella prassi, è frutto di una interpretazione impropria dell'art. 335 c.p.p. (norma che impone l'immediata iscrizione di colui al quale il fatto è attribuito). Siffatta lettura meccanicistica della previsione normativa contrasta con le indicazioni della Corte di Cassazione e, ancor di più, con il sistema, in quanto finisce per attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria - o, addirittura, al privato denunciante - il potere di disporre in ordine alle iscrizioni a mod. 21, potere che, viceversa, non può che essere esclusivo del pubblico ministero ed al cui ponderato esercizio questo ufficio non intende sottrarsi.

All'iscrizione del nominativo cui il privato o la polizia giudiziaria attribuiscono il reato nella denuncia o nella querela si procederà, pertanto solo allorché tale attribuzione sia supportata da elementi indizianti di carattere specifico, in ossequio alle indicazioni che giungono dalla giurisprudenza di legittimità.

Abbandonando pertanto il criterio "formale" dell'attribuzione del reato in denuncia o in querela, il vaglio in ordine alla corretta iscrizione in questo o quel registro dovrà necessariamente muovere, anzitutto, da una corretta ed attenta individuazione del "fatto" che sta alla base della notizia di reato, per chiarire se dagli atti emergano esclusivamente i contorni di un "evento" per il quale occorra stabilire la condotta umana che lo ha determinato (il che impone di utilizzare il Mod. 44) ovvero se già all'evento possa essere associata (mediante indizi specifici) una condotta attribuibile ad una persona individuata ovvero ancora se oggetto di valutazione sia direttamente la condotta di un soggetto individuato (nei quali casi si impone l'iscrizione a Mod. 21).

In definitiva e come regola generale: alla iscrizione a Mod. 45 si procederà quando un fatto non è descritto nei suoi termini minimi o è irrimediabilmente confuso ovvero quando neppure in astratto sia configurabile la sussunzione di tale fatto in una fattispecie incriminatrice.

Negli altri casi si procederà all'iscrizione a Mod. 21 in tutti i casi (e solo nei casi) in cui emergano nei confronti di un soggetto identificato elementi indizianti specifici.

5. Deve invece adottarsi la soluzione della iscrizione a Mod. 44 nelle ipotesi che non rientrano nelle due categorie indicate: l'iscrizione a Modello 44 consente di realizzare lo scopo primario indicato, in più occasioni, a partire dalla già citata sentenza n. 174/1992, dalla Corte Costituzionale quale fondamento della previsione di un limite temporale per le indagini preliminari ("imprimere tempestività alle investigazioni") senza alcun pregiudizio dell'altra esigenza costituzionalmente rilevante costantemente richiamata dalla Corte ("contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato").

Al riguardo, giova sottolineare che rientrano molto spesso nella prima categoria (Mod. 44), i casi in cui il “fatto” sia rappresentato da atti amministrativi o atti di società. Anche qualora non sia indispensabile effettuare accertamenti per delineare in modo adeguatamente nitido i contorni fattuali effettivi dell’ipotizzato illecito penale, se la società o l’ente non hanno una struttura di carattere elementare o minimale, l’esperienza dimostra quanto in fatto risulti quasi sempre laboriosa l’individuazione della condotta umana che sta alla base dell’atto decisivo (o del complesso di atti decisivi) ai fini dell’attribuzione del fatto. Solitamente questa attribuzione esige un accertamento mirato, dal momento che, in via di principio, solo in uffici e strutture di piccole dimensioni il mero elemento rappresentato dalla “posizione” di uno o più soggetti nell’organigramma riveste effettivamente carattere “specificamente indiziante”, anche quando si tratti di “reati propri”.

In particolare, è evidente che tale carattere specificante non può essere affermato, di regola, con riferimento alle posizioni apicali (all’amministratore delegato di una società o al vertice di una struttura amministrativa e così via) prima delle necessarie e doverose verifiche in ordine all’esistenza di deleghe, alla natura e consistenza dell’attività che ha condotto all’adozione dell’atto, ecc..

Analoga impostazione deve essere adottata allorché sia in qualche modo specifico l’evento, ma non ancora le condotte che lo hanno cagionato, il che accade non solo nei casi in cui l’autore sia del tutto ignoto, ma anche quando non sia sufficientemente chiaro quale condotta - tra le varie astrattamente in gioco - rappresenti la specifica causa dell’evento.

Tipico il caso che si presenta in molte ipotesi di colpa medica.

In tali frangenti, solo malintesi fini di garanzia potrebbero determinare, nell’immediatezza di una denuncia per il reato di cui all’art. 590-ter c.p., l’iscrizione quali indagati dei numerosi operatori che risulti abbiano a vario titolo ed in vario modo partecipato alle attività sanitarie, così da consentirne la partecipazione all’atto irripetibile rappresentato dall’esame autoptico.

Si tratta, come noto, di un’opzione che confonde i presupposti con le conseguenze: sino a quando non vi siano indizi specifici in ordine alla condotta di questo o quell’operatore sanitario, non vi sono i presupposti perché alcuno di essi sia avvertito del compimento di atti irripetibili e in seguito, quindi, nessuno potrà validamente opporre di non essere stato iscritto e avvisato.

Allo stesso modo deve escludersi che costituisca atto dovuto l’iscrizione nel registro modello 21 del soggetto al quale il reato sia attribuito - dal privato, nella denuncia o nella querela, o dalla polizia giudiziaria nell’informativa di reato - anche in presenza di un fatto sicuramente sussumibile in una fattispecie di reato e, a maggior ragione, quella cumulativa di soggetti ai quali, in via meramente astratta ed ipotetica, sia, semmai in via alternativa, attribuibile la responsabilità della commissione di un fatto, pur sicuramente sussumibile in una ipotesi di reato. In tale ipotesi, infatti, l’impossibilità di identificare il verosimile autore del reato - anche se esplicitamente indicato in quanto tale - postula l’iscrizione del procedimento a carico di ignoti (Modello 44).

In conclusione, l’iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di persone note (Mod. 21) postula l’avvenuta individuazione della persona alla quale è attribuito il reato e, normalmente, la sua compiuta identificazione attraverso nome, cognome, luogo e data di nascita.

In tal senso è la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha posto l'accento sulla necessità di escludere o rendere oltremodo remota l'ipotesi di una omonimia e quindi di una iscrizione erronea a carico di un soggetto diverso (Cass. sez. II, sentenza n. 36590 del 26 settembre 2007).

Non sarebbe peraltro corretta, in assenza dell'accertamento delle compiute generalità di un soggetto di cui siano almeno noti il nome ed il cognome, una iscrizione a "registro ignoti" in quei casi in cui, pur mancando una compiuta identificazione, non di meno alcun dubbio sussista sulla individuazione delle persona cui è da attribuire il fatto di reato, come avviene nel caso in cui questi rivesta una carica pubblica o un ruolo istituzionale che costituiscano ulteriori ed inconfutabili elementi di identificazione (ad es. il noto Sindaco di una città o il noto esponente apicale di un ente pubblico, quando comunque indicati con nome e cognome).

In questi casi, ferma restando la necessità di procedere in via prioritaria e con immediatezza alla compiuta identificazione della persona denunciata e alla conseguente iscrizione delle generalità complete di quest'ultima nel registro delle notizie di reato, deve procedersi alla iscrizione della stessa nel registro Modello 21, con l'indicazione dell'elemento di ulteriore identificazione che abbia consentito di eliminare ogni dubbio sulla sua identificazione.

Qualora, invece, la persona cui sia attribuito il reato sia del tutto ignota o, ancorché identificabile, allo stato non sia compiutamente nota, nei termini di cui sopra, la notizia di reato va iscritta nel registro Modello 44. E ciò, a contrario, anche nelle ipotesi in cui della persona alla quale è attribuito il reato siano noti il nome e/o il cognome e/o il soprannome o altri dati identificativi parziali che, tuttavia, non consentano di individuarla con certezza e di escludere possibili omonimie.

In ogni caso, invece, è da escludersi la correttezza della iscrizione della notizia di reato nel registro Modello 21 a carico di "persona da identificare", "noti da identificare" o "persona in corso di identificazione", dizioni che, sul piano letterale, escludono l'avvenuta identificazione della persona sottoposta ad indagini.

6. Le considerazioni che precedono, evidentemente, hanno portata generale e riguardano sia l'attività di valutazione delle denunce, delle querele, delle informative di reato al momento della iniziale iscrizione del fascicolo, sia la valutazione delle emergenze investigative che vengano in rilievo nel corso delle indagini, con riferimento alle quali dovrà procedersi con tempestività e correttezza ad analoga attività di scrutinio.

Con riferimento a tale ultima evenienza, particolare attenzione dovrà essere riservata alla posizione dei soggetti nei confronti dei quali siano previste attività d'indagine di carattere invasivo (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, ecc.). È bene tener conto del fatto che, in tali casi, le esigenze di garanzia possono avere un rilievo affatto peculiare e che l'adozione di provvedimenti autoritativi nei confronti dei terzi non indagati, molte volte indispensabile, implica per tali soggetti possibile pregiudizio. Questo impone, ai fini del presente provvedimento, che, in ordine alla insussistenza effettiva dei presupposti dell'iscrizione, si proceda ad uno scrutinio particolarmente attento e che si dia adeguata motivazione della scelta di procedere all'atto di indagine pur nei confronti di soggetto non indagato. La delicatezza delle ipotesi in esame potrà adeguatamente essere considerata anche attraverso il ricorso al confronto con il Procuratore.

7. Nel registro modello 45, sulla base di quanto sopra evidenziato, vanno pertanto iscritti, in primo luogo, gli atti del tutto privi di rilevanza penale, che abbiano ad oggetto un fatto non sufficientemente delineato nel suo contenuto minimale o essenziale ovvero irrimediabilmente confuso o del tutto incomprensibile o che nemmeno astrattamente sia suscettibile in una fattispecie penalmente rilevante, quali, ad esempio, esposti o ricorsi in materia esclusivamente civile o amministrativa, esposti privi di senso ovvero di contenuto chiaramente anormale, assurdo o del tutto generico, atti riguardanti eventi palesemente accidentali, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria con esito negativo, sentenze dichiarative di fallimento, referti medici da cui non siano rilevabili ipotesi di reato doloso o colposo (ad es. gli infortuni in itinere ed in ambiente domestico sempre che non vi sia responsabilità di terzi, l'infortunio verificatosi nel corso di una competizione sportiva), decessi per i quali non emerga *prima facie* una notizia di reato e non debbano compiersi attività di indagine, le richieste dei detenuti di conferire con un magistrato prive dell'indicazione dell'oggetto del colloquio richiesto o con oggetto penalmente irrilevante, la notizia avente ad oggetto un fatto già depenalizzato o previsto da una norma incriminatrice già abrogata; in secondo luogo, quegli atti che, per quanto allo stato non tali da consentire la astratta configurabilità di un reato, richiedano il compimento di atti di indagine che permetteranno di qualificarli definitivamente eliminando dubbi e incertezze derivanti dalle modalità della loro rappresentazione.

È peraltro da escludere che nell'ambito di un procedimento iscritto a Modello 45 possano compiersi atti di indagine suscettibili di comportare il sacrificio di diritti del cittadino ovvero per i quali sia prevista la presenza del difensore (salvo i casi di interrogatorio di persona imputata o sottoposta ad indagini in un procedimento connesso o collegato e di esame del teste assistito), dovendosi, a tal fine, procedere preventivamente - ovviamente in quanto ne esistano i presupposti secondo quanto sopra evidenziato - ad iscrizione nei registri Modello 21, 21-*bis* o 44.

Vanno conseguentemente iscritti nel registro Modello 45 i decessi per i quali occorra procedere ad accertamenti tecnici (autopsia, consulenza tossicologica, visita cadaverica esterna) per stabilire se si sia di fronte ad una morte naturale o accidentale, ad un suicidio o ad un omicidio.

Qualora gli accertamenti svolti determinino poi l'iscrizione del fascicolo a Modello 21 o 44 le relative spese risulteranno ripetibili come spese processuali; in caso contrario, esse non saranno ripetibili come spese processuali ai sensi degli artt. 4 e 5 d.P.R. n. 115/2002 e rientreranno tra le ordinarie spese per l'amministrazione della giustizia.

Non vanno iscritti a Modello 45 gli atti o le denunce che abbiano ad oggetto un reato perseguibile a querela o in presenza di una condizione di procedibilità, qualora l'una o l'altra manchi, dovendosi in tal caso comunque iscrivere la denuncia o l'atto, a seconda dei casi, nel registro Modello 21, 21-*bis*, 44 e, qualora non pervenga nei termini la querela o la condizione di procedibilità, definire il procedimento con richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p.

I modelli 45 saranno assegnati secondo la ripartizione in sezioni della Procura della Repubblica e considerato il contenuto degli atti di cui si sostanzia la notizia iscritta nel registro modello 45.

Tale soluzione supera la disposizione precedente che prevedeva l' assegnazione al Procuratore della Repubblica di tutti i fascicoli iscritti a modello 45, senza alcuna distinzione. Tale soluzione, che ha generato un rilevante arretrato ed il passaggio di una grossa mole di fascicoli tra i magistrati che si sono alternati nella direzione dell' ufficio, non appare accettabile.

Le iscrizioni a modello 45, fermo quanto appena esposto, spesso riguardano notizie che, pur non integrando una notizia di reato, possono generare opportune iniziative investigative.

Per tale ragione si prevede che le notizie da iscrivere nel modello 45 siano assegnate, secondo criteri automatici e rispettando la ripartizione in sezioni specialistiche e l' eventuale, futura, costituzione di gruppi intersezionali, tra tutti i magistrati dell' ufficio.

Quelle già iscritte nel citato registro, e per gli anni di iscrizione dal 2018 in poi, saranno assegnate, in numero uguale ottenuto dalla divisione del loro numero complessivo con il numero dei magistrati in servizio, tra tutti i magistrati dell' ufficio, ad eccezione del Procuratore della Repubblica che provvederà alla definizione di quei fascicoli iscritti sino al 31.12.2017, compresi.

Il singolo magistrato al quale vengono assegnati i fascicoli iscritti a modello 45, a partire dall' 1.1.2018 in poi, provvederà alla loro definizione ovvero alla trattazione del fascicolo, procedendo anche al passaggio a diverso registro (21 o 44) con trasmissione al Procuratore per l' assegnazione ad eventuale sezione specialistica.

8. Nel registro Modello 46 vanno iscritte solo le denunce anonime e quelle alle stesse assimilate.

Devono ritenersi anonime le denunce effettivamente anonime, cioè prive di sottoscrizione o prive di qualsiasi indicazione in ordine al loro autore o delle quali non sia in alcun modo individuabile l'autore (ad es. quelle recanti firme illeggibili o chiaramente apocrife, ad es. di personaggi storici o di fantasia o di comodo).

A queste sono da assimilarsi quelle di sconosciuta provenienza sottoscritte, ma prive di elementi ulteriori che consentano di pervenire alla identificazione certa dell'autore della stessa (ad es. la denuncia recante la sola firma ed il nome e cognome dell'autore della stessa, ma priva delle sue generalità e del suo indirizzo) ovvero quelle che si concretizzano nella trasmissione, anche da organo qualificato, di informazioni confidenziali.

Non possono invece ritenersi anonime, e quindi non vanno registrate a Modello 46, le denunce sottoscritte da soggetto noto, identificato o facilmente identificabile, ma sporte in modo diverso da quanto previsto dall'art. 333, comma 2, c.p.p..

In particolare, non vanno assimilate alle denunce anonime, né vanno registrate a Modello 46 ed archiviate come tali, le denunce pervenute per posta ordinaria e provenienti da enti pubblici, qualora sia certa la provenienza delle stesse dall'ente pubblico (ad es. in quanto recanti il protocollo in uscita dell'ente da cui provengono o trasmesse da indirizzi di posta elettronica certificata) ovvero quelle, provenienti da privati, recanti non solo la sottoscrizione del loro autore, ma anche le sue generalità o il cui autore sia facilmente e compiutamente identificabile, sebbene allo stato non se ne

conoscano i dati anagrafici completi, quali ad esempio, le denunce attribuibili a una persona già compiutamente identificata in precedenza o comunque nota o che ricopra incarichi istituzionali, nonché quelle redatte su carta intestata di società, associazioni, imprese e professionisti, con specifica indicazione del domicilio ovvero con domicilio facilmente individuabile.

In tali casi, non trattandosi di denunce anonime, le stesse vanno iscritte nei registri delle notizie di reato (Mod. 21, 21-*bis* o 44) o, qualora le stesse non contengano alcuna notizia di reato, nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Modello 45). Ricorrendo tali ipotesi, peraltro, è opportuno che, in via preliminare rispetto a qualsiasi eventuale iniziativa investigativa, e salvo che l'esposto non contenga alcuna notizia di reato, vengano disposti accertamenti finalizzati a identificare compiutamente il denunciante e a fargli ratificare la denuncia.

Nell'ipotesi in cui l'accertamento su indicato abbia esito negativo, di tal che la denuncia originariamente iscritta a Modello 21, 21-*bis* o 44, debba assimilarsi ad una denuncia anonima, la stessa andrà "stralciata" ed iscritta a Modello 46, mentre il procedimento originario andrà trattato secondo le forme ordinarie a seconda che dagli accertamenti eventualmente effettuati sia emersa, o meno, una notizia di reato.

La denuncia anonima o alla stessa assimilata, nei termini su precisati, andrà iscritta nel Modello 46 non solo nel caso in cui pervenga in Ufficio direttamente per posta ma anche nel caso in cui venga trasmessa dalla polizia giudiziaria con una mera nota di trasmissione o con una nota in cui ci si limiti a dare conto degli accertamenti preliminari espletati al solo fine di pervenire alla identificazione dell'autore apparente della denuncia e gli stessi abbiano sortito esito negativo.

Non vanno invece registrate a Modello 46 le denunce anonime trasmesse a questo Ufficio dalla polizia giudiziaria, allorché quest'ultima abbia proceduto ad indagini o ad accertamenti preliminari estesi alla verifica della fondatezza della notizia di reato, sia pure con esito negativo. In tali casi, infatti, la nota della polizia giudiziaria andrà iscritta, a seconda dei casi, a Modello 21, 21-*bis*, 44 o 45 e successivamente andrà "stralciata" (espunto) e registrato a Modello 46 l'esposto anonimo.

I modelli 46, come sopra individuati, sono assegnati al Procuratore della Repubblica che provvederà all'autoarchiviazione ovvero, ove il contenuto della notizia suggerisca eventuali approfondimenti, provvederà ad inviare delega.

L'esito della delega sarà iscritto secondo le disposizioni sopra indicate.

9. La corrispondenza proveniente da privati pervenuta per posta elettronica - non rinvenendosi norme derogatorie delle forme previste dall'art. 333, comma 2, c.p.p. - non dà luogo ad obbligo di lettura e non è presa in considerazione dall'Ufficio ai fini della iscrizione, anche per motivi di sicurezza.

Restano, naturalmente, salve le disposizioni date con riguardo alle denunce trasmesse dai difensori mediante posta elettronica certificata in conformità alle previsioni dell'art. 24 del d.lgs. n. 137/2020.

Si precisa infine che, con riferimento alle questioni non esplicitamente affrontate, si rimanda alla Circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia.

Criteri di assegnazione dei procedimenti

10. Quanto ai criteri di assegnazione dei fascicoli iscritti a mod. 21, 44, 45 e 46, valgono, oltre alle regole esposte in precedenza, quanto di seguito si dirà.

I procedimenti rientranti nella competenza specialistica delle Sezioni d'indagine e dei Gruppi di Lavoro Intersezionale - con l'eccezione, pertanto, di quelli di competenza dello *S.D.A.S.* e di quelli suscettibili di immediata definizione o trasmissione al momento della loro iscrizione - sono assegnati con meccanismo automatico fra tutti i Sostituti appartenenti alla sezione o al gruppo di lavoro competente, in modo da garantire l'equa distribuzione degli affari.

I procedimenti di competenza della Sezione (Esecuzione) sono assegnati ai Sostituti in ragione della lettera iniziale del cognome del condannato, apparendo tale scelta funzionale ad assicurare la trattazione da parte di un medesimo Magistrato dell'intera posizione *in executivis* di un determinato soggetto.

I procedimenti di esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi (procedimenti R.E.S.A.) sono assegnati con meccanismo automatico ai sostituti della Sezione che si occupa di reati in materia di ambiente e territorio mediante sistema informatico, in modo da assicurare l'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro.

11. Il Procuratore della Repubblica in via generale, e salvo quanto sopra detto per i fascicoli di immediata definizione, non intende riservare a se stesso la trattazione di particolari categorie di procedimenti, in ragione della complessità e della gravosità degli impegni correlati alle complessive funzioni di direzione e coordinamento dell'Ufficio, avendo precipuo riguardo anche alle attribuzioni sue proprie, in considerazione dell' assenza di Procuratori Aggiunti e di un dirigente amministrativo.

Resta fermo che attribuzioni di carattere giurisdizionale sono state sin qui esposte e previste, quale quelle relative alle funzioni di coordinamento delle sezioni, di iscrizione delle notizie di reato e di assegnazione di procedimenti di immediata definizione, come sopra descritti

Si riserva, invece, il Procuratore della Repubblica di coassegnare a se stesso, con provvedimento adeguatamente motivato, singoli affari, anche rientranti nella sfera specialistica delle varie articolazioni strutturali dell'Ufficio, laddove sussistano eccezionali esigenze di tempestività, di definizione e di riservatezza nella loro trattazione, ovvero di garanzia dell'efficacia del coordinamento investigativo.

Il Procuratore della Repubblica non intende invece assegnarsi, in esclusiva, e sempre fatto salvo quanto appena evidenziato in tema di procedimenti di immediata definizione, la trattazione di procedimenti. Invero, l' autoassegnazione, sia pure con provvedimenti motivati, corre il rischio di generare una categoria di procedimenti, all' interno della Procura, che sfuggono alla conoscenza dei

magistrati dell' ufficio, a meno che non si voglia prevedere una sorta di pubblicizzazione dei procedimenti che il Procuratore assegni a sé stesso. Per tale ragione, il Procuratore preferisce, ed anche in questo modo assume una quota di lavoro di natura giudiziaria, coassegnarsi, con singoli magistrati, ed anche su eventuale richiesta di questi ultimi, procedimenti ben individuati e in presenza delle ragioni, di cui darà conto con proprio provvedimento conservato presso la segreteria, delle ragioni, come sopra esposte, che consigliano tale coassegnazione.

Il Procuratore della Repubblica si riserva altresì di coassegnare, con provvedimento motivato, singoli procedimenti, di regola, tra i componenti della sezione di indagine o gruppo di lavoro cui è devoluta la materia oggetto del procedimento nonché di delegare singoli atti di tali procedimenti ad uno o più Magistrati con provvedimento parimenti motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative.

12. L'assegnazione del Magistrato per il compimento di singoli atti indifferibili ed urgenti è disposta dal Procuratore della Repubblica:

- nei procedimenti assegnati ai Sostituti, nel caso di impedimento del Sostituto assegnatario o con il suo consenso.

13. Nel caso di procedimenti per reati rientranti nella competenza specialistica di più sezioni o gruppi di lavoro, l'individuazione della sezione o del gruppo di lavoro competente è effettuata, di regola, sulla base del reato punito con la pena edittale più grave. In caso di pari gravità, prevale il reato-fine. Tuttavia, al chiaro scopo di non svuotare di significato e di rendere effettiva la specializzazione delle competenze posta a base dell'articolazione dell'Ufficio, in casi particolari, è fatta salva la possibilità di una diversa individuazione, in ragione del tema complessivo delle investigazioni e del prevalente interesse tutelato con il reato fine.

In tali ipotesi all'individuazione della sezione o del gruppo di lavoro competente provvede il Procuratore che procede alle iscrizioni.

Ove uno dei reati concorrenti sia quello previsto dall'art. 648 c.p., di esso non si tiene conto per la determinazione della competenza interna.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è assegnato alla sezione nella cui competenza rientrano i reati-fine, anche se non effettivamente commessi.

14. I procedimenti concernenti reati rientranti nella competenza generica delle sezioni di indagine - con le già esaminate eccezioni - sono assegnati con meccanismo automatico fra tutti i Sostituti, in modo da garantire l'equa distribuzione degli affari.

15. Il sistema automatico di assegnazione dei procedimenti vale anche per le notizie di reato conseguenti a dichiarazioni di persone presentatesi spontaneamente al pubblico ministero, per quelle depositate nella segreteria del Sostituto con riferimento a procedimenti già allo stesso assegnati ma non conseguenti ad indagini delegate alla polizia giudiziaria nell'ambito di questi, per le notizie di reato emerse nel corso di un procedimento assegnato al pubblico ministero che - in quanto rientranti nella competenza specialistica di altra sezione e non connesse *ex art. 12 c.p.p.* - siano state separate e trasmesse al Procuratore per la riassegnazione.

16. Le segnalazioni *ex art. 70, comma 5, del r.d. n. 12/1941* vengono inoltrate senza ritardo dal Magistrato interessato al Procuratore della Repubblica, che, valutandone il contenuto, dispone, ricorrendone i presupposti, l'iscrizione del procedimento e la sua assegnazione con il sistema automatico, con esclusione del Sostituto che ha segnalato la notizia di reato. In nessun caso il Procuratore o il Sostituto può assegnare o coassegnare a sè stesso un procedimento scaturito da dette segnalazioni.

18. Alla regola dell'assegnazione automatica dei procedimenti, così come sopra definita, si fa eccezione, al fine di evitare la dispersione delle conoscenze acquisite nella fase iniziale di trattazione del procedimento e di garantire l'unitarietà della valutazione di vicende strettamente collegate, nei casi che seguono:

a) i procedimenti relativi alle notizie di reato a carico di arrestati e fermati, se di competenza specialistica, sono assegnati al Sostituto di turno solo qualora faccia parte della rispettiva Sezione di indagine, diversamente provvedendosi ad assegnazione automatica; se di competenza generica sono, invece, sempre assegnati al Sostituto che ha svolto il relativo servizio;

b) sono assegnati al p.m. del "precedente" i procedimenti iscritti nei registri Mod. 21, 44, 45 e 46 relativi allo stesso fatto nonché a fatti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., salvo che il procedimento anteriormente iscritto non sia stato definito con l'esercizio dell'azione penale ovvero con decreto di archiviazione; anche al di fuori delle ipotesi di connessione, peraltro, qualora sussistano tra una notizia di reato ed un procedimento già in precedenza assegnato ragioni di collegamento investigativo ai sensi dell'art. 371 c.p.p. e siano ravvisabili ragioni specifiche per ritenere che la loro trattazione congiunta possa favorire la tempestività e la completezza delle investigazioni, il nuovo fascicolo da iscrivere può essere assegnato dal Procuratore al pubblico ministero assegnatario del precedente; le precedenti disposizioni non si applicano qualora la notizia di reato successivamente pervenuta rientri nella competenza specialistica di una sezione o di un gruppo di lavoro diversi rispetto a quello di cui faccia parte il Sostituto assegnatario del precedente;

c) i procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 374-*bis*, 375, 377 e 377-*bis* c.p. sono di regola assegnati al Sostituto del procedimento principale, anche se definito; ove quest'ultimo risulti assegnato a più Sostituti, il procedimento successivo verrà assegnato al Sostituto primo assegnatario, con possibilità di coassegnazione agli altri; ove esso risulti trattato da Sostituti diversi, il procedimento successivo verrà assegnato al Sostituto che ha definito il procedimento principale; qualora non sia possibile l'assegnazione al Magistrato che ha trattato il procedimento principale, si procederà ad assegnazione in automatico; i procedimenti per falsa testimonianza e calunnia originati da richiesta di copia di atti formulata dal Sostituto d'udienza sono

assegnati a quest'ultimo, salvo che si tratti di V.P.O., nel qual caso il procedimento è assegnato secondo i criteri di cui alla prima parte del presente capoverso;

d) i procedimenti per i reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. sono assegnati al Sostituto assegnatario del procedimento relativo al reato presupposto, qualora non ancora definito; ove la notizia di reato concerna contemporaneamente i reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. e il reato presupposto, il procedimento è assegnato alla sezione competente per il reato presupposto; al di fuori dei due casi precedenti, i procedimenti sono assegnati in maniera automatica;

e) nel caso in cui la nuova notizia di reato coincida con quella oggetto di un precedente procedimento già archiviato, competente a richiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., è il Sostituto già assegnatario del procedimento definito, al quale sarà assegnato il fascicolo iscritto conseguentemente alla riapertura. Qualora il suddetto magistrato sia stato trasferito ad altro ufficio, sarà delegato in automatico un Sostituto individuato secondo le regole generali di competenza;

f) il procedimento trasmesso per competenza ad altra Autorità Giudiziaria e da questa restituito, è assegnato al Sostituto originariamente assegnatario dello stesso; qualora quest'ultimo sia stato trasferito ad altro ufficio, sarà delegato in automatico un Sostituto individuato secondo le regole generali di riparto degli affari.

19. Il seguito - che non integri un autonomo procedimento in quanto tale suscettibile di assegnazione secondo le regole ordinarie - di un procedimento definito da Magistrato trasferito ad altro Ufficio, è assegnato, secondo criteri di rotazione, dal Procuratore a un Sostituto della medesima sezione o gruppo, ove si tratti di materia specialistica, e dal Procuratore ad un Sostituto che partecipi all'assegnazione dei procedimenti di competenza generica, ove si tratti di materia non specialistica.

20. Al Sostituto proveniente da altro Ufficio o di nuova immissione nel ruolo organico della magistratura, il Procuratore dispone l'assegnazione del ruolo di altro Sostituto trasferito ad altro Ufficio, secondo quanto sopra stabilito; in mancanza, provvede all'assegnazione al nuovo Sostituto di un carico di lavoro perequato con quello degli altri Sostituti della sezione, quanto ai procedimenti di materia specialistica e con quello degli altri Sostituti che partecipano all'assegnazione dei procedimenti di competenza generica, quanto a questi ultimi.

Al Sostituto a cui sia stato riassegnato il ruolo di altro Sostituto trasferito sono riassegnati altresì i procedimenti già definiti da quest'ultimo e successivamente restituiti dal giudice o da altra autorità giudiziaria.

21. Costituiscono altresì deroghe al principio di assegnazione automatica le regole dettate nel caso di trasferimento del Magistrato, già deliberato ma non ancora reso esecutivo, o di assenza dello stesso.

Nel primo caso, infatti, appare opportuno evitare l'aggravio per i servizi di segreteria derivante dalla necessità di disporre la riassegnazione dei fascicoli senza che il Magistrato originariamente assegnatario dei medesimi abbia concretamente alcuna possibilità di definirli; nel secondo, la necessità presa in considerazione è quella di evitare stasi nella trattazione di casi urgenti.

Nel caso di trasferimento del Sostituto ad altro Ufficio, due mesi prima della prevedibile data della presa di possesso del nuovo Ufficio, è interrotta l'assegnazione dei procedimenti allo stesso. Il Sostituto provvede ad inviare al Procuratore una dettagliata ricognizione dei procedimenti pendenti, segnalando ogni elemento utile all'apprezzamento della sussistenza di situazioni di urgenza, complessità e delicatezza delle indagini.

I procedimenti di materia generica e specialistica già assegnati al Sostituto trasferito sono costituiti in un ruolo da assegnare immediatamente al Sostituto, privo di ruolo, proveniente da altro ufficio o di nuova immissione nel ruolo organico della magistratura, che sia assegnato alla medesima sezione del Magistrato trasferito.

Qualora ciò non sia possibile ovvero laddove il numero dei procedimenti destinati a comporre il nuovo ruolo appaia sperequato rispetto a quello costituente la media dei ruoli assegnati ai Magistrati della sezione o del gruppo di lavoro di riferimento, i procedimenti specialistici sono, in tutto o in parte, riassegnati all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro interessati; quelli di materia generica, sono riassegnati dal Procuratore fra tutti i Sostituti che partecipano all'assegnazione di tale tipo di procedimenti. In ogni caso, il Procuratore procede alla immediata riassegnazione, secondo i criteri sopra indicati, di quei procedimenti considerati urgenti.

21. Le assegnazioni dei procedimenti sono sospese durante l'assenza dal servizio, di durata non inferiore a 10 giorni consecutivi, per congedo straordinario o per altri motivi diversi dal congedo ordinario.

In tutti i casi di prevedibile assenza prolungata dall'ufficio, anche per congedo ordinario, il Sostituto segnala al Procuratore competente i procedimenti pendenti di particolare urgenza e rilievo e, in particolare, quelli con misure cautelari in atto.

Nel caso di assenza di qualsiasi durata del Sostituto, agli atti urgenti e indifferibili provvede un Sostituto delegato, secondo criteri di rotazione, dal Procuratore .

Nel caso di assenza di particolare durata, il Procuratore può disporre la coassegnazione o la riassegnazione del procedimento ove ciò risulti opportuno in ragione del numero o della complessità degli atti da compiere o dell'esistenza di misure cautelari personali o reali in atto o di istanze difensive di definizione del procedimento.

22. Quanto alla coassegnazione dei procedimenti, trattasi di un tema cruciale per l'efficace e trasparente organizzazione dell'Ufficio, la definizione del quale esige, in conformità dei principi posti a fondamento della disciplina consiliare dell'organizzazione degli Uffici di Procura, oltre che rigorosa

attenzione, un equilibrato assetto retto da rigorose e nitide regole organizzative, nell'ottica della ricerca di un delicato ma necessario punto di equilibrio.

Stante, nella comune prospettiva della piena efficacia delle indagini, la valorizzazione, da un lato, dei principi della divisione del lavoro e della specializzazione, che postulano la valorizzazione delle conoscenze dei fenomeni criminali e delle tecniche di indagine tipicamente proprie delle diverse materie specialistiche, dall'altro, del principio di leale collaborazione, che si esplica attraverso la partecipazione, gli scambi informativi, l'interlocuzione e la concertazione preventiva nei rapporti fra tutti i Magistrati dell'Ufficio, ne consegue che il ricorso alla coassegnazione va inteso, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, come metodo privilegiato di trattazione degli affari complessi, come tale volto a prevenire il rischio che la rigidità e separatezza delle singole articolazioni dell'Ufficio ostacolino il raccordo unitario delle indagini ed insieme a controllare il rischio di pericolosa sovraesposizione del singolo Magistrato nella trattazione degli affari più delicati.

In tal senso, la coassegnazione dei procedimenti si delinea quale modulo organizzativo funzionale altresì all'effettiva valorizzazione delle professionalità e delle attitudini dei Magistrati dell'Ufficio e alla diffusione delle conoscenze e delle esperienze delle quali l'Ufficio complessivamente dispone.

Al contempo il ricorso alla coassegnazione consente di fronteggiare adeguatamente, altresì, specifiche e contingenti situazioni che, per l'elevato carico di lavoro del Magistrato assegnatario del fascicolo o per un suo impedimento, non consentono un adeguato approfondimento delle investigazioni e la tempestiva definizione del procedimento, per tale via rivelandosi essenziale strumento di promozione della concentrazione delle attività funzionali all'uniforme, corretto e puntuale esercizio dell'azione penale.

La coassegnazione può essere utilizzata anche per vanificare gli effetti negativi di un trasferimento di un magistrato dall'ufficio ad altra sede.

La coassegnazione, pertanto, può essere disposta, sia tra Sostituti addetti alla stessa Sezione di indagine o Gruppo di Lavoro Intersezionale sia tra Magistrati facenti parte di Sezioni o Gruppi di Lavoro Intersezionali diversi, con provvedimento che rechi specifica motivazione e che dia conto anche dei criteri di selezione adottati per l'individuazione del Magistrato coassegnatario del fascicolo, tenuto conto, a tale ultimo fine, che, come precisato dalla stessa relazione introduttiva della circolare consiliare del 16 dicembre 2020, in tale ambito, occorre procedere ad attente valutazioni che, salvo i casi di coassegnazioni motivate da esigenze quantitative di riequilibrio dei carichi di lavoro, tengano conto, oltre che di competenze specifiche, di compatibilità anche individuali per loro natura non fronteggiabili con il ricorso a un criterio meramente automatico.

23.1 La coassegnazione del procedimento è disposta dal Procuratore.

In tali casi, la coassegnazione è disposta, quanto all'individuazione del Magistrato coassegnatario, secondo criterio di rigorosa rotazione fra i Sostituti appartenenti alla stessa Sezione (e nel suo ambito, innanzitutto, fra quelli dell'eventuale, medesima area o gruppo di lavoro) ovvero allo stesso Gruppo di Lavoro Intersezionale, salvo ricorra l'ipotesi di connessione o collegamento del procedimento ad altro assegnato a diverso Magistrato.

Laddove, invece, la coassegnazione riguardi Magistrati appartenenti a Sezioni o Gruppi di Lavoro Intersezionali diversi, essa viene disposta dal Procuratore della Repubblica, sentiti gli altri Magistrati interessati.

La coassegnazione, disposta con provvedimento motivato, deve avere prioritario riguardo:

- alla necessità di assicurare la condivisione informativa e la concertazione delle iniziative nei procedimenti connessi o collegati ai sensi degli articoli 12 e 371 c.p.p.;
- alla necessità di non disperdere le conoscenze del Magistrato che abbia avviato le indagini anche nell'ambito di diversa sezione dell'Ufficio o gruppo di lavoro ovvero in vista di un possibile trasferimento ad altra sede;
- alla necessità di disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche ed indispensabili professionalità o conoscenze maturate nello svolgimento di investigazioni relative allo stesso tema di indagine ovvero a contesti criminali contigui da indicare specificamente nel provvedimento di coassegnazione.

Al fine di garantire la completezza e la tempestività delle investigazioni, la coassegnazione può essere, altresì, disposta in ragione:

- della speciale complessità del procedimento, anche in relazione all'urgenza delle attività da compiersi;
- dell'esigenza di far fronte ad una contingente situazione di elevato carico di lavoro del Magistrato assegnatario del fascicolo, tale da non consentire un adeguato approfondimento delle investigazioni e la tempestiva definizione del procedimento;
- dell'assenza, mancanza o impedimento temporaneo del Magistrato assegnatario, tale da non consentire un adeguato approfondimento delle investigazioni e la tempestiva definizione del procedimento.

In tali ultimi casi, stante la natura non individualizzante del presupposto a fondamento della coassegnazione, la scelta del Magistrato coassegnatario è di regola effettuata, secondo rotazione, tra i Magistrati che abbiano preventivamente dichiarato la disponibilità alla coassegnazione di procedimenti riservati alle materie specialistiche proprie della Sezione di indagine (e, all'interno di essa, della specifica area di lavoro) e del Gruppo di Lavoro Intersezionale al quale si riferiscano le esigenze in rilievo.

23.2 La coassegnazione, di regola, deve essere disposta all'atto della assegnazione del procedimento. Qualora venga disposta successivamente, deve avvenire sulla base di provvedimento parimenti motivato.

Il Procuratore della Repubblica ha cura di assicurare ai Sostituti pari possibilità di accesso alle coassegnazioni, anche al fine di valorizzarne le specifiche professionalità ed attitudini.

A tal fine, sarà costantemente curato il monitoraggio del numero dei procedimenti coassegnati a Sostituti Procuratori che ne fanno parte e del loro stato, in modo da evitare che a singoli Magistrati possano essere coassegnati nuovi procedimenti nel caso di stasi ingiustificata delle attività investigative relative ai precedenti.

In via ordinaria, assegnazione e coassegnazione spiegano i loro effetti per tutto il periodo di trattazione delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

Nel caso in cui dall'originario fascicolo venga disposto stralcio ed iscrizione di nuovo procedimento, l'assegnazione o la coassegnazione si estendono a quest'ultimo, laddove esso riguardi un reato connesso a quello oggetto del procedimento originario ai sensi dell'art. 12 c.p.p. In caso contrario, la coassegnazione va nuovamente disposta.

I Sostituti coassegnatari del procedimento hanno la comune responsabilità della completezza e della tempestività delle investigazioni e per la correttezza e puntualità delle determinazioni relative alla definizione del procedimento.

Il Direttore amministrativo impartisce le disposizioni rilevanti per l'attività dei servizi amministrativi di supporto dei Magistrati coassegnatari.

23.4 Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione e coassegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari fra i Magistrati con provvedimento motivato anche in relazione alla scelta del Magistrato che, di regola, è individuato tra i componenti della Sezione o del Gruppo di Lavoro specializzati cui è devoluta la materia oggetto del procedimento.

23.5 Il Procuratore della Repubblica cura un'idonea conservazione, presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, di copia digitale della documentazione relativa ai provvedimenti di coassegnazione con se stesso, nonché di quella relativa ai provvedimenti di coassegnazione dei procedimenti tra ai Sostituti addetti alle Sezioni ordinarie di indagine e di assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari di cui al presente programma organizzati

CAPITOLO 8

La direzione e il coordinamento delle indagini.

La gestione delle risorse

1. Nella prospettiva della attuazione del principio del giusto processo e della riduzione, per quanto possibile, dei tempi di indagine, nell'ottica della assicurazione delle garanzie difensive e del principio di legalità processuale, va inquadrata la valorizzazione del ruolo di direzione delle indagini preliminari da attribuirsi al pubblico ministero.

Non è discutibile, infatti, che le recenti riforme del codice di rito, nell'accentuare i meccanismi di controllo del rispetto dei termini di indagine da parte del pubblico ministero, abbiano inteso evidenziare il pregiudizio derivante al cittadino dalla pendenza di indagini penali a suo carico, preoccupandosi di limitarlo nel tempo e di prevedere rigidi termini per la definizione del procedimento, attraverso l'esercizio dell'azione penale o la sua archiviazione.

Al tempo stesso, l'aver ribadito l'obbligo di corretta e tempestiva iscrizione delle notizie di reato - affidando al Procuratore della Repubblica la specifica responsabilità della osservanza delle relative disposizioni - appare, da un lato, funzionale a garantire l'effettivo rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari (garantendo la certezza del momento di sua decorrenza); dall'altro, ad assicurare il controllo del pubblico ministero sin dalla genesi del procedimento, attribuendo allo stesso la responsabilità della valutazione della sussistenza degli elementi necessari a procedere alla iscrizione delle notizie di reato, evitando che inappropriati automatismi finiscano, di fatto, per affidare alla polizia giudiziaria ovvero al privato denunciante il potere di cagionare l'acquisizione dello stato di persona sottoposta ad indagini.

Se, peraltro, è necessaria, fin dalla fase iniziale, la consapevolezza, da parte del pubblico ministero, degli esiti dell'attività della polizia giudiziaria, così da consentirgli di adempiere tempestivamente e opportunamente agli oneri impostigli dalla legge, è altresì indispensabile che egli la indirizzi compiutamente, non solo allo scopo di garantire la legalità delle indagini, evitando in tal modo la perdita, altrimenti evitabile, di prove talvolta irripetibili, ma anche al fine di evitare inutili dispersioni di energie investigative, canalizzando gli accertamenti verso obiettivi possibili e coerenti, assicurando che essi ledano i diritti del cittadino entro i limiti strettamente necessari al rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale e soprattutto evitando inutili dispersioni di risorse che finirebbero, in tal modo, inevitabilmente sottratte al raggiungimento di diversi obiettivi investigativi.

Tutto ciò comporta, inevitabilmente, un problema di distribuzione e di gestione delle risorse che, non essendo queste illimitate, presuppone una valutazione complessiva non solo della loro esatta consistenza ma delle necessità dell'Ufficio, oltre ad una graduazione delle finalità alle quali le stesse possono essere destinate.

Sotto questo specifico profilo, è da osservarsi come i temi in esame investano la complessità dei profili di svolgimento delle funzioni di pubblico ministero.

La commisurazione degli adempimenti di segreteria alla disponibilità di personale amministrativo, la consistenza dei reparti di polizia giudiziaria, la disponibilità di adeguate dotazioni informatiche, la possibilità di avvalersi dell'ausilio di soggetti qualificati estranei alla magistratura togata - come i Vice Procuratori Onorari - e dell'apporto collaborativo di istituzioni esterne alla magistratura alle quali rivolgersi per attingere le professionalità tecniche indispensabili allo svolgimento delle investigazioni, hanno una ricaduta diretta sulla effettività dell'attività di indagine del pubblico ministero e della sua efficacia e richiedono, conseguentemente, una disciplina unitaria che si proponga la finalità di razionalizzare l'accesso a tali risorse, di implementarle, di migliorarne l'efficienza e di intervenire sui processi organizzativi dell'Ufficio in modo da sopperire ad eventuali carenze.

2. Quanto al rapporto con la polizia giudiziaria, appare in primo luogo evidente la necessità della attribuzione, in capo al Procuratore della Repubblica, dell'attività di interlocuzione con i vertici degli uffici e dei comandi delle forze di polizia per discutere di richieste e temi di rilievo organizzativo o relativi a personale del quale si intenda richiedere l'applicazione oltre che con i responsabili delle singole Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria.

In ordine ai criteri generali di impiego della Polizia Giudiziaria, appare opportuno premettere che l'individuazione dei reparti e degli uffici cui affidare la delega alle investigazioni da parte dei Magistrati dell'Ufficio è materia che rientra nella piena autonomia del singolo magistrato. Ove si tratti dei Servizi centrali di polizia e delle strutture investigative con competenza specialistica, non può prescindere dalla specificità delle attribuzioni e delle competenze attribuite agli stessi dai rispettivi ordinamenti, salvo esigenze ricollegabili a qualificate esigenze investigative da sottoporsi alla valutazione del Procuratore della Repubblica.

Ove lo svolgimento delle investigazioni presupponga competenze pluridisciplinari, l'individuazione dei predetti Reparti o Servizi avviene, di regola, in funzione della loro prevalenza nell'ambito del procedimento.

Al fine di garantire la destinazione di adeguate risorse alle indagini di rilevanza prioritaria per l'Ufficio, spetta altresì al Procuratore della Repubblica modulare le priorità di impiego dei Servizi centrali ed interprovinciali di polizia e dei Reparti o Servizi investigativi con competenza specialistica, in funzione dell'oggetto del procedimento.

3. All'esigenza di proficuo impiego dei servizi di polizia giudiziaria e di efficace coordinamento investigativo, oltre che di adeguata preparazione delle attività da svolgersi sul versante della comunicazione istituzionale e mediatica, inerisce la necessità di preventiva concertazione del tempo e delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e delle attività d'indagine da svolgersi contestualmente.

Al suddetto fine, il Sostituto assegnatario del procedimento conferisce con il Procuratore della Repubblica.

In ogni caso, nella delega all'esecuzione dei provvedimenti cautelari è richiamato il dovere dei servizi di polizia giudiziaria di attenersi alle direttive impartite dall'Ufficio a protezione della dignità delle persone coinvolte e della efficacia e segretezza delle indagini, nonché al fine della comunicazione dovuta agli organi di informazione, oltre che della tempestività e completezza degli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 c.p.p..

Si raccomanda la puntuale osservanza del disposto di cui all' art. 129 delle disp.att. cpp con riferimento a tutte le situazioni nelle quali tale norma prevede un obbligo di informazione da parte del P.M.

4. La conduzione e la verifica dell'attività investigativa, successivamente al suo momento genetico, presuppongono la necessità di un'appropriata documentazione delle attività di impulso e indirizzo delle attività da delegare alla polizia giudiziaria, tale da consentire la più chiara ed efficace individuazione delle ragioni e delle modalità delle suddette attività, per tale via conseguendosi, in uno alla completezza ed alla tempestività delle investigazioni, la possibilità di svolgere un adeguato monitoraggio dei tempi delle indagini e, nel caso, di adottare gli opportuni interventi, anche nella prospettiva dell'efficacia dell'indirizzo unitario delle iniziative processuali dell'Ufficio e del coordinamento delle indagini collegate a quelle di altri uffici, in ambito nazionale e internazionale.

È pertanto da ritenersi che le deleghe al compimento di atti di indagine, oltre che sufficientemente specifiche debbano essere conferite per iscritto, salvi i casi di successiva conferma di quelle impartite per le vie brevi in condizioni di urgenza che non consentano il ricorso alla forma scritta. Le deleghe dovranno in ogni caso indirizzarsi ai responsabili degli uffici e dei reparti dei servizi di polizia giudiziaria, indicando i tempi di svolgimento delle attività delegate, all'esito delle opportune interlocuzioni preliminari, ma avendo in ogni caso cura di evitare che i tempi delle investigazioni sfuggano ai poteri di controllo dell'organo di direzione delle indagini preliminari.

Il perseguimento di tali finalità presuppone l'assunzione, da parte del pubblico ministero, di un effettivo ruolo di direzione delle indagini, così da attribuire concreto significato, da un lato, alle previsioni di cui all'art. 347 c.p.p. in tema di termini per la trasmissione delle notizie di reato; dall'altro, a quanto disposto dall'art. 348, comma 3, c.p.p., in tema di limiti alla iniziativa della polizia giudiziaria successivamente alla assunzione della direzione delle investigazioni da parte del pubblico ministero, che prevede l'esecuzione di direttive ed il compimento degli atti specificamente delegati.

È da escludere, conseguentemente, che i limiti dell'attività di indagine possano essere affidati alla discrezionalità della polizia giudiziaria, proprio in quanto in tal caso verrebbe meno la possibilità di imporre alla stessa obiettivi, limiti e tempi da rispettare per le investigazioni; ed è altresì evidente come - proprio in quanto la delega riguarda specifiche attività investigative - debba considerarsi del tutto irrituale e debba costituire oggetto di specifica segnalazione al Procuratore della Repubblica, che con l'informativa che riferisce in ordine agli accertamenti svolti la polizia giudiziaria formuli richieste specifiche in ordine a quelle che devono ritenersi attribuzioni proprie e discrezionali del pubblico ministero, quali, ad esempio, la emissione di decreti di fermo o la richiesta di provvedimenti cautelari. Ovviamente, è del tutto legittima l'evidenziazione di situazioni di particolare urgenza rimesse, comunque, alla definitiva valutazione del magistrato del PM.

La delega di specifici atti di indagine, sulla base delle risultanze dell'attività investigativa di volta in volta comunicata al pubblico ministero, consentirà, inoltre, a quest'ultimo, di verificare il rispetto dei tempi delle investigazioni, essendo chiaramente da evitare, in quanto incompatibile con il rispetto dei tempi di cui all'art. 407 c.p.p., che la polizia giudiziaria possa iniziare a refertare a conclusione delle stesse, soprattutto allorquando le indagini siano consistite nello svolgimento di attività di intercettazione.

Nello svolgimento delle indagini e delle altre attività dell'Ufficio, è assicurata l'osservanza dei protocolli investigativi adottati e da adottare, con il contributo di conoscenza e di esperienza dei Magistrati interessati, per l'unitario indirizzo metodologico delle attività delle singole sezioni e gruppi di lavoro, nonché dei protocolli adottati dall'Ufficio nel rapporto di coordinamento investigativo, nei casi espressamente previsti dalla legge, con la Procura generale presso la Corte d'appello ovvero con altre Autorità titolari di concorrenti potestà.

I magistrati dell'ufficio assicurano l'uniforme applicazione dei protocolli anzidetti e segnalano al Procuratore della Repubblica i dati rilevati per gli opportuni interventi di aggiornamento e integrazione.

Il modello di direzione delle indagini appena prospettato appare inoltre finalizzato a consentire, al pubblico ministero, il controllo sulla legittimità dell'attività svolta dagli organi investigativi finalizzato ad incidere, in primo luogo, sull'esito dell'attività di indagine e processuale, così da evitare

nullità ed inutilizzabilità delle prove raccolte, eventualmente destinate a ripercuotersi, a catena, sugli atti successivi e, più ancora, destinato a garantire la legalità dell'agire della polizia giudiziaria nella raccolta delle prove, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dell'indagato e delle regole del giusto processo di cui all'art. 111 Cost..

Né può trascurarsi lo spiccato rilievo che l'effettiva direzione delle investigazioni da parte del pubblico ministero è in grado di spiegare ai fini del controllo dell'attività della polizia giudiziaria in una materia particolarmente sensibile - in quanto potenzialmente suscettibile di ledere significativamente diritti di rilievo costituzionale del cittadino come quello alla libertà e segretezza delle proprie comunicazioni ed al rispetto della propria *privacy* - quale quella delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni, di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p..

E' infatti da osservare come i recenti interventi legislativi nella materia stabiliscono per il pubblico ministero una specifica funzione di garanzia dell'operato della polizia giudiziaria, in primo luogo per quanto concerne la verifica della rilevanza o meno delle intercettazioni, specie se relative a dati personali definiti sensibili dalla legge; in secondo luogo, nella determinazione dei limiti di tempo e di luogo di attivazione del microfono nel caso di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, nei procedimenti per delitti, quali quelli di competenza della Procura della repubblica di Castrovillari, diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p..

5. Tali regole, evidentemente, non possono essere integralmente estese alle ipotesi in cui l'oggetto dell'attività investigativa sia costituito da un esposto anonimo.

In materia di scritti anonimi, infatti, l'Ufficio osserva le disposizioni degli artt. 240, comma 1, e 333, comma 3, c.p.p., conformandosi altresì alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia (tra le altre, Sez. Un., 29 maggio 2008 n. 25932, Sez. IV, 17 maggio 2005 n. 30313).

Al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza dell'azione dell'Ufficio nonché di impedire strumentalizzazioni delle attività di indagine e nell'impiego di mezzi e risorse, di regola non sono disposti accertamenti sugli esposti anonimi, che soltanto in casi particolari possono essere trasmessi alla polizia giudiziaria per le eventuali iniziative di sua competenza, senza che tale trasmissione costituisca in alcun modo richiesta o delega di indagini.

Pertanto per l'esposto anonimo:

- qualora esso risulti sottoscritto da persona che sia - in base a elementi rilevabili dall'atto - individuabile, si dispongono accertamenti per l'identificazione dell'autore e l'accertamento della provenienza dello scritto; se la persona è effettivamente identificata come autrice dell'esposto, si provvederà all'iscrizione del procedimento nei registri Mod. 21, 44 o 45;

- si dispone, di regola, l'archiviazione immediata degli scritti anonimi, pervenuti direttamente o per il tramite di altra Autorità, salvo che essi contengano indicazioni e notizie concrete e specifiche che potrebbero essere utili alla polizia giudiziaria per svolgere un'attività di iniziativa volta a far emergere specifiche notizie di reato. In tal caso lo scritto anonimo sarà trasmesso in copia alla polizia giudiziaria, senza che tale invio costituisca richiesta o delega di indagini.

Qualora la polizia giudiziaria abbia ritenuto di svolgere attività di iniziativa in relazione ad esposti anonimi e, a seguito di essa, abbia acquisito una notizia di reato, ne riferisce mediante autonoma comunicazione di reato, da iscriversi secondo le modalità ordinarie; lo scritto anonimo viene in ogni caso archiviato immediatamente dopo la trasmissione della copia, lasciandosi nel relativo fascicolo traccia di tale trasmissione.

6. Quanto alle iscrizioni a Mod. 45, di cui si prevede, come già detto, l'assegnazione a tutti i sostituti rispettando la ripartizione tra le sezioni, invece, qualora non abbiano ad oggetto "fatti costituenti pseudo notizie di reato" che, in quanto tali, non impongono lo svolgimento di indagini preliminari", il magistrato assegnatario del fascicolo limiterà la delega di indagini al compimento delle attività indispensabili alla qualificazione della comunicazione o dell'esposto, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non), astenendosi dal compimento di atti di indagine invasivi o che comportino l'intervento del difensore prima della iscrizione a Mod. 44 ovvero a Mod. 21.

7. Una particolare attenzione meritano, nel quadro delle attività di indagine delegate, la puntualità, specificità e completezza delle deleghe e direttive di indagine che andranno redatte avendo ben chiaro gli obiettivi da raggiungere in relazione all'ipotesi di reato e di imputazione che viene formulata sia pure in via di approssimazione successiva.

Con evidenza, infatti, l'assenza di tempestive e mirate direttive di indagine può determinare - oltre che un ingiustificato ritardo nella compiuta individuazione dei fatti per i quali sia necessario procedere e dei soggetti cui attribuire le notizie di reato così delineate - pregiudizievoli conseguenze sulla tempestività di adempimento del dovere di informazione reciproca sull'andamento delle indagini e sulla loro complessiva efficacia.

La compiuta conoscenza delle risultanze delle indagini, che presuppone, pertanto, l'effettività e la costanza dell'intervento del pubblico ministero nella definizione delle strategie di indagine, nella formalizzazione di indirizzi investigativi funzionali a tali scelte e nella progressiva approfondita conoscenza degli esiti delle attività compiute - di modo da rendere possibili le opportune valutazioni sulla corrispondenza dell'operato della p.g. alle direttive ricevute, sulla tempestività nello svolgimento dell'attività di indagine e sulla necessità di variare le disposizioni impartite alla luce di precedenti risultanze che impongano mutamenti negli indirizzi investigativi ovvero il loro restringimento o ampliamento - appare strumentale, oltre che alla verifica sulla legalità dell'attività degli organi di polizia, ad un più celere utilizzo del materiale probatorio raccolto e ad una gestione del fascicolo processuale che ne consenta la trattazione nelle forme più compatibili al principio della ragionevole durata del processo.

In altri termini, spetta al pubblico ministero impartire alla polizia giudiziaria opportune indicazioni specifiche sui tempi e sulle modalità di documentazione del materiale probatorio raccolto, in modo da renderlo compatibile non solo con le prescrizioni legislative in tema di legittimità degli atti processuali (in particolar modo per quanto attiene alla corrispondenza del contenuto della informativa

alla normativa sul rispetto della *privacy* dell'indagato) ma anche in termini tali da renderlo funzionale al suo utilizzo.

Ciò perché l'attenzione posta dal legislatore sul rispetto dei termini impone, di tutta evidenza, la necessità di articolare richieste, specie cautelari, in modo da renderle esaminabili in tempi congrui con la durata massima delle indagini preliminari.

Al tempo stesso, però, la necessità della salvaguardia dei diritti dei soggetti terzi rispetto alle indagini, verso la quale sempre più si concentra l'attenzione del legislatore, esclude che la formazione dei fascicoli cautelari o degli stralci possa attribuirsi a soggetto diverso dal pubblico ministero che, pertanto, assumendosene la responsabilità, deve essere costantemente in grado di avere una completa padronanza degli atti di indagine e una pressoché immediata conoscenza del loro contenuto, specie nella parte che riguardi dati "sensibili".

Tutto ciò, evidentemente, sta ad indicare l'inammissibilità della prassi, in passato frequentemente seguita dalla polizia giudiziaria, non solo di redigere le informative nelle forme di "rapporti giudiziari" a carico di indagati specificamente indagati e per reati singolarmente rubricati ed articolati in capi di imputazione, ma anche di richiedere l'emissione di provvedimenti cautelari (talora addirittura specificandone il tipo), trattandosi di improprio e sovente pernicioso esercizio di attribuzioni che il codice di rito riserva in via esclusiva al pubblico ministero, quale unico titolare delle determinazioni concernenti la direzione delle investigazioni, l'analisi dei relativi esiti e l'esercizio dell'azione penale.

Specifiche direttive saranno impartite alla polizia giudiziaria per assicurare il puntuale rispetto di tali elementari principi.

CAPITOLO 9

Le Intercettazioni delle comunicazioni

Premessa

Si tratta di uno degli aspetti più rilevanti del progetto organizzativo e ciò per la delicatezza degli interessi coinvolti, quali la tutela di diritti costituzionalmente garantiti ma anche aspetti attinenti alla trasparenza e corretta gestione delle risorse dell'ufficio. Per tale ragione, salve le integrazioni che si renderanno successivamente necessarie e che saranno attuate con specifici ordini di servizio, circolari e direttive, si è preferito, sin da subito, dettare regole cogenti e precise.

1. Come è noto, dal **1 settembre 2020** è entrata in vigore la **nuova disciplina delle intercettazioni** di cui al D.lgs. n. 216 del 2017, così come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 161 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 7 del 2020.

La riforma ha introdotto novità dal punto di vista della infrastrutture informatiche adoperate per attuare la nuova disciplina, con manifeste ripercussioni sul piano operativo.

La Procura di Castrovillari ha già adottato Linee Guida in materia nonché Direttive alla Polizia Giudiziaria ed al personale amministrativo che, in questa sede, si richiamano.

Con riguardo alla **fase di autorizzazione** delle operazioni di intercettazione, si ribadisce che **nel registro riservato delle intercettazioni** dovranno essere **annotati, in cronologico e per ciascun RIT, i decreti** che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, **l'inizio e la fine** delle operazioni. **Il registro è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.**

Non essendo ancora in uso il relativo applicativo per la custodia informatica del registro, come previsto dall'art. 267, comma 5 c.p.p., **esso continuerà ad essere custodito presso la Segreteria del Procuratore in formato cartaceo.**

Inoltre, il **personale dell'Ufficio Intercettazioni addetto alla tenuta del registro annoterà, su di esso, la dicitura "nuova disciplina" per i procedimenti iscritti a decorrere dal 01/09/2020**, così come risultante dalla copertina del fascicolo. Ciò al fine di agevolare l'individuazione dei procedimenti per i quali trova applicazione la riforma.

Per l'ordinata e corretta tenuta del registro nonché per ottimizzare le successive procedure di *conferimento* delle intercettazioni nell'Archivio delle Intercettazioni, **si dovrà assegnare un RIT per ciascun "bersaglio"** (sia esso un'utenza o un luogo o un dispositivo) e, **laddove il "bersaglio" sia coinvolto da più tipologie di intercettazione, un RIT a ciascuna di esse** (es: se sulla stessa utenza sono disposte sia intercettazioni telefoniche che telematiche, verranno annotati due distinti RIT, uno per l'intercettazione telefonica ed uno per l'intercettazione telematica).

In ogni caso, **l'assegnazione di un RIT per ciascun bersaglio non preclude la possibilità di avanzare un'unica richiesta per molteplici RIT.**

In questa prima fase di applicazione della riforma, **le richieste di intercettazione** (o di proroga delle stesse), **di ritardato deposito, i decreti d'urgenza del P.M. ed ogni altro atto relativo alle attività di captazione verranno trasmessi al Gip, a cura dell'Ufficio CIT, con un sistema di c.d. doppio binario: verrà trasmesso il fascicoletto cartaceo e, al contempo, verrà eseguita la trasmissione informatica mediante l'applicativo Tiap Document@.**

In caso di proroga delle intercettazioni, **si inoltrerà al Gip, in formato cartaceo, la sola richiesta del P.M. unitamente all'informativa di P.G., senza trasmettere l'intero fascicolo delle intercettazioni**, atteso che esso è disponibile per il Gip sul sistema Tiap Document@.

Con riferimento alla **fase di esecuzione** delle operazioni di intercettazione, essa avverrà mediante individuazione, tra quelle accreditate, della ditta incaricata del servizio ed individuazione della P.G. delegata alle operazioni.

L'individuazione della ditta avverrà secondo un **criterio di rotazione degli incarichi.**

La rotazione è stabilita con riguardo al procedimento penale in cui devono essere svolte le operazioni mentre non si tiene conto del numero di intercettazioni poi effettivamente attivate nel singolo procedimento.

In deroga al criterio della rotazione, tuttavia, **se ricorrono specifiche esigenze**, anche di natura tecnica, connesse ad una specifica indagine, che rendano necessario ed opportuno l'affidamento di tutte le operazioni di intercettazione o di alcune di esse ad una determinata ditta, **è facoltà di ciascun P.M., con provvedimento motivato, affidare l'incarico alla ditta in grado di far fronte a tali esigenze.**

In assenza di tale indicazione proveniente dal P.M. titolare del procedimento penale, **la Segreteria addetta all'Ufficio Intercettazioni procederà ad individuare la ditta** incaricata di procedere alle operazioni di intercettazione **secondo il predetto criterio di rotazionale ed a comunicarla al P.M.**

Nel corso delle operazioni di intercettazione, **il P.M. deve dare indicazioni e vigilare** affinché nei verbali non siano riportate **espressioni lesive della reputazione** delle persone o quelle che riguardano **dati personali definiti sensibili** dalla legge, **salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini (comma 2-bis dell'art. 268 c.p.p.)**.

In ogni caso, soprattutto in relazione ad attività investigative particolarmente complesse, **il P.M. riserverà una più completa analisi** delle conversazioni **al termine delle operazioni**, atteso che soltanto in tale momento può avere la piena conoscenza di tutto il materiale intercettato e dell'effettiva consistenza di esso.

2. Con riguardo alle **modalità con cui devono essere compiute le intercettazioni**, esse dovranno essere compiute esclusivamente per **mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica**.

Soltanto **laddove tali impianti siano insufficienti o inadeguati ed esistano eccezionali ragioni di urgenza**, **il P.M.** potrà disporre, **con provvedimento motivato**, il compimento delle operazioni mediante **impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria**.

Con riguardo alla **fase di trasmissione** dei verbali e delle registrazioni al Pubblico Ministero, l'**art. 268, comma 4 c.p.p.** stabilisce che **i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al P.M. per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1**, cioè nell'archivio digitale delle intercettazioni (c.d. ADI).

Si ritiene che **l'obbligo di trasmissione immediata debba riferirsi all'intera attività captativa**, sicché esso **scatta al momento della chiusura complessiva delle operazioni di intercettazione e di stesura di ogni relativo verbale e non, invece, al momento di chiusura di ciascuna singola intercettazione**.

Conseguentemente, la richiesta di ritardato deposito al Gip – che necessariamente deve essere successiva alla trasmissione degli atti da parte della P.G. ed al completo **conferimento** nell'archivio digitale delle intercettazioni – **dovrà riferirsi a tutto il compendio intercettivo e non alla singola intercettazione**.

Chiaramente, **la predetta soluzione interpretativa**, destinata a valere come regola generale per l'obbligo di trasmissione da parte della P.G., **non preclude al P.M.**, in ragione delle peculiari esigenze connesse all'attività di indagine in corso (es. necessita di assicurare la massimo la segretezza dei dati acquisiti; procedere all'ascolto diretto delle registrazioni; procedere ad una *discovery* parziale delle intercettazioni connessa a finalità investigative) **di disporre**, con specifica direttiva, **che la P.G. delegata proceda alla immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni** delle intercettazioni già cessate anche prima della conclusione di tutte le operazioni di intercettazione (quindi, mentre sono ancora in corso altre attività di intercettazione).

Ciò determinerà il *conferimento* di tali verbali e registrazioni nell'archivio digitale delle intercettazioni e la richiesta di autorizzazione al ritardato *deposito* al Gip ove non si intenda operare immediatamente la *discovery* delle stesse.

Finché durano le intercettazioni nell'ambito dello stesso procedimento penale, **la P.G.**, quindi, **manterrà, sotto la sua responsabilità e con obbligo di assicurarne la segretezza, il possesso del materiale raccolto durante le attività di captazione**, così potendo provvedere al suo riascolto ed alla sua analisi ai fini della redazione dell'informativa finale.

Al termine delle operazioni di intercettazione, quindi, **la P.G. dovrà immediatamente trasmettere i dati raccolti alla Procura.**

Il P.M. titolare del procedimento **controllerà il rispetto del suddetto termine di trasmissione**, formulando alla P.G. direttive temporali che, sebbene legate al caso di specie, siano comunque animate dalla necessità di assicurare il rapido *conferimento* dei dati intercettivi nell'archivio digitale.

Inoltre, **all'atto della trasmissione** dei verbali e delle registrazioni, **la P.G. delegata depositerà un resoconto, sintetico, in cui indicherà tutti i RIT del procedimento, evidenziando, per ciascuno di essi, la data di inizio e di cessazione delle attività, il tipo di bersaglio nonché l'eventuale non attivazione** delle intercettazioni indicandone le **ragioni**.

Dopo la trasmissione dei verbali e delle registrazioni alla Procura **ed all'esito del positivo conferimento** dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni, **alla P.G. è fatto divieto di estrarre e di conservare copia**, in qualsiasi forma, **delle registrazioni, dei verbali, delle trascrizioni, delle annotazioni e di ogni altro atto relativo alle intercettazioni espletate.**

3. Quanto alla **fase del c.d. conferimento** delle intercettazioni, **al termine delle operazioni** ed a seguito della trasmissione ad opera della P.G., **tutti i dati relativi alle intercettazioni andranno conferiti nell'archivio digitale** o Archivio Multimediale (c.d. ADI).

Si precisa che **il conferimento ha ad oggetto gli originali dei verbali, delle annotazioni e degli atti e delle registrazioni delle intercettazioni cui afferiscono, ivi inclusi quelli relativi alle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 2-bis c.p.p.**

Soltanto **attraverso l'operazione di conferimento i dati** relativi alle intercettazioni **entrano nella sfera di responsabilità del Procuratore della Repubblica.**

Il conferimento verrà eseguito, con l'ausilio del personale di P.G. che ha svolto le operazioni di intercettazione, dal personale della ditta fornitrice del servizio nonché dal personale amministrativo e delle locali sezioni di P.G. addetto all'Ufficio delle Intercettazioni ed in base ai profili informatici individuati dalla DGSIA.

4. Con riguardo alla **parte documentale delle intercettazioni**, invece, **la procedura di conferimento** – funzionale alla successiva consultazione ed estrazione di copia da parte dei soggetti legittimati, secondo i modi ed i tempi stabiliti dalla legge – **avverrà mediante la scansione dei relativi atti** (annotazioni o informative di P.G. contenenti le richieste di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga, con i relativi allegati in cui sono riportati i verbali delle trascrizioni o gli stralci di esse; le susseguenti richieste del p.m. di intercettazione o di proroga delle operazioni in corso; i decreti del Gip di autorizzazione o proroga delle intercettazioni; i decreti esecutivi del P.M.; i decreti urgenti di intercettazione del P.M.; i decreti di convalida del Gip delle intercettazioni disposte in via di urgenza; i verbali di inizio e fine delle operazioni di intercettazione; le richieste di autorizzazione al ritardato deposito ed i conseguenti provvedimenti del Gip; i verbali delle operazioni, contenenti anche la trascrizione sommaria delle conversazioni intercettate; le annotazioni periodiche della P.G. in ordine alle conversazioni rilevanti) **ed il loro successivo caricamento nell'Archivio Riservato dell'applicativo Tiap Document@ (c.d. AR-TIAP).**

Il conferimento verrà eseguito dal personale dell'Ufficio CIT – a tal fine appositamente profilato - **il quale procederà ad alimentare l'AR-TIAP nel corso delle operazioni di intercettazione.**

Dal momento che non è ancora stato realizzato il processo penale telematico, **l'AR-TIAP continua a convivere con la redazione dei documenti cartacei e la loro conservazione nei c.d. fasciolelli delle intercettazioni** - già in uso presso questa Procura – **che:**

- **per tutta la durata delle operazioni di intercettazione, verranno custoditi in apposito armadietto blindato collocato nella Segreteria del Procuratore;**
- **per tutta la durata delle operazioni di intercettazione, verranno gestiti dal personale della predetta Segreteria preposto alle attività di intercettazione il quale che ne curerà l'ordinata e completa tenuta;**
- **al termine delle operazioni di intercettazione, completi, ordinati ed indicizzati, verranno consegnati alla Segreteria del P.M. titolare del procedimento per la successiva conservazione.**

I dati riversati nell'ADI vi restano conservati **fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione**, e tuttavia **gli interessati**, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento e salvo che le intercettazioni non costituiscano il corpo del reato **possono chiederne la distruzione** secondo le scansioni temporali previste dalla legge.

L'Archivio delle intercettazioni sarà gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia.

Il Procuratore della Repubblica impartirà, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

All'archivio possono accedere il giudice che procede e i suoi ausiliari, il P.M. e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete.

Ogni accesso sarà annotato in apposito registro; in esso saranno indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni nelle sale di ascolto all'uopo allestite presso la Procura e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice.

Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro ed in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

5.Successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-bis c.p.p., al giudice per le indagini preliminari ed ai difensori delle parti è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate, e tanto per l'esercizio dei loro diritti e facoltà.

Con riguardo alla fase relativa al deposito delle intercettazioni, essa attua la *fruizione* del contenuto riversato nell'ADI e, per tale via, l'*acquisizione* delle intercettazioni, cioè la selezione di quelle rilevanti e, quindi, utilizzabili.

Orbene, il deposito e, poi, la successiva acquisizione delle intercettazioni rilevanti, si atteggiano diversamente a seconda del momento temporale in cui tale attività viene svolta.

La disciplina delle intercettazioni, infatti, prevede modalità diverse di *deposito* ed *acquisizione* in sede di indagini preliminari, di avviso 415-bis c.p.p., di emissione di misura cautelare, di richiesta di giudizio immediato.

Si rinvia alle relative disposizioni per quanto concerne la scansione temporale delle varie fasi.

Dal punto di vista organizzativo, invece, le attività connesse alle intercettazioni verranno gestite, come anticipato, dall'Ufficio CIT, già attivo ed operante.

All'ufficio C.I.T. potrà accedere solo il personale autorizzato dal Procuratore della Repubblica o dal Referente delle Intercettazioni in assenza del Procuratore o su disposizione di quest'ultimo.

I soggetti legittimati a fare accesso ai locali in via continuativa (appartenenti alle locali Sezioni di P.G. già individuati come responsabili/referenti per i locali del C.I.T. ed appartenenti alle locali Sezioni di P.G. profilati come operatori/conferitori delle intercettazioni) accederanno mediante badge di riconoscimento in dotazione.

L'accesso del **personale delle società erogatrici dei servizi** di intercettazione è permesso soltanto a persone identificate, previamente autorizzate e che svolgano i servizi in orari prestabiliti e sotto il controllo degli appartenenti alle locali Sezioni di P.G. già individuati come responsabili/referenti per i locali del C.I.T.

Laddove le società incaricate debbano espletare interventi presso i locali del C.I.T., esse dovranno far pervenire, in tempo utile, apposita richiesta di accesso al Procuratore della Repubblica indicante le ragioni della richiesta e l'accesso sarà consentito soltanto dopo apposita autorizzazione.

L'accesso del **personale della ditta di pulizie**, invece, sarà consentito sotto il controllo e la vigilanza degli appartenenti alle locali Sezioni di P.G. già individuati come responsabili/referenti per i locali del C.I.T. che cureranno la tenuta dei diversi locali del C.I.T. (sala server, sale di ascolto, ecc...).

L'accesso del **personale della P.G. delegata alle operazioni di intercettazione**, invece, sarà autorizzato dal P.M. titolare del procedimento se l'accesso è connesso alle operazioni di intercettazione, mentre sarà autorizzato dal Procuratore della Repubblica se l'accesso è chiesto per altri fini e previa richiesta scritta.

L'accesso del P.M. e dei suoi ausiliari nonché del **Giudice e dei suoi ausiliari** avverrà con l'ausilio degli appartenenti alle locali Sezioni di P.G. già individuati come responsabili/referenti per i locali del C.I.T.

Nessun'altra persona è autorizzata ad accedere ai locali del C.I.T.

L'**Ufficio CIT** della Procura si compone di:

- **locali destinati all'ascolto delle intercettazioni;**
- **locali ove sono ubicate le sale ascolto riservate alla Polizia Giudiziaria;**
- **locali ove sono collocati i server delle ditte accreditate e l'Archivio Riservato della Procura.**

Presso la Procura sono attualmente accreditate una serie di ditte fornitrici che si alternano nell'espletamento delle operazioni.

L'elenco delle ditte accreditate sarà oggetto di periodico aggiornamento, con esclusione di quelle dimostrate, nel corso delle indagini, poco affidabili e l'inserimento, al contrario, di nuove ditte.

L'aggiornamento verrà effettuato previa valutazione delle competenze tecniche e dell'affidabilità di ciascuna ditta ed alla luce delle condizioni tariffarie proposte da questa Procura.

Le sale di ascolto riservate agli avvocati saranno **accessibili in orario di ufficio e previa richiesta di accesso.**

Dal punto di vista operativo, come anticipato, la gestione dell'Archivio Riservato Multimediale è riservata agli addetti all'Ufficio CIT secondo la seguente profilazione individuata dal Ministero: **Procuratore della Repubblica, Delegato, Gestore ADI, Gestore degli Eventi, Autorizzatore, Operatore, Amministratore Utenti, Amministrativo e Addetto allo Sportello.**

La notoria scopertura di organico che caratterizza la Procura di Castrovillari, non consente di associare, per ciascun ruolo, un soggetto diverso, sicché, ad eccezione del profilo di Procuratore, diverse funzioni saranno concentrate nella medesima persona.

L'Ufficio Intercettazioni della Procura, a seguito delle Direttive già emanate, è stato organizzato in settori corrispondenti alle seguenti macro fasi del procedimento di intercettazione:

- 1) **la fase dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione** (ossia captazione e registrazione delle conversazioni o comunicazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche);
- 2) **la fase della digitalizzazione della documentazione relativa alle intercettazioni** (archivio documentale cartaceo ed informatico) e del riversamento dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni (c.d. *conferimento*);
- 3) **la fase della consultazione dei verbali e dei decreti autorizzativi, dell'ascolto delle registrazioni da parte dei soggetti legittimati e del rilascio di copia degli atti nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge.**

In ogni caso, **tale organizzazione dell'Ufficio Intercettazioni non significa che si tratti, sul piano organizzativo e dell'assegnazione del personale amministrativo a tale Ufficio, di compartimenti stagni.**

Pertanto, l'assegnazione a determinati compiti non è rigida ed inderogabile.

A tal fine, spetterà al Procuratore della Repubblica o al Referente CIT d'intesa con il primo dare le opportune disposizioni organizzative per venire incontro alle reali esigenze che nella pratica potranno proporsi.

Orbene, quanto alla fase dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione, l'organizzazione dell'Ufficio Intercettazioni e la gestione dei locali è affidata, innanzitutto, al Procuratore della Repubblica il quale è onerato:

- della **sorveglianza**, direzione e custodia, nell'archivio digitale, di verbali, atti e registrazioni;
- dell'**individuazione** delle prescrizioni di gestione dell'archivio e delle modalità di accesso, così da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, irrilevanti, di cui è vietata l'utilizzazione, riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia.
- della **gestione** degli accessi all'Archivio che il comma 3 della predetta disposizione prevede riservati al giudice che procede ed ai suoi ausiliari, al P.M. ed ai suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, ai difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete;
- della **gestione** del registro degli accessi, ove andranno annotati data, ora iniziale e finale, atti specificamente consultati;
- della **disciplina** delle modalità di ascolto e di rilascio delle copie delle registrazioni;
- della **gestione** del registro del rilascio delle copie degli atti e delle registrazioni.

Nello svolgimento di tali compiti il Procuratore della Repubblica si avvarrà della collaborazione del referente C.I.T. il quale lo coadiuverà, con onere di tempestiva informazione in caso di riscontrate problematiche, nella vigilanza sull'attività della P.G. delegata per ciascun procedimento, sull'attività delle ditte fornitrici del servizio, sull'attività del personale preposto all'Ufficio intercettazioni, sull'attività del personale di segreteria preposto alla digitalizzazione degli atti relativi alle intercettazioni nonché sull'attività degli appartenenti alle sezioni di P.G.

Inoltre, **il referente C.I.T., nell'espletamento dei compiti lui demandati, si avvarrà dell'ausilio degli appartenenti alle locali Sezioni di P.G. già individuati, in precedenti ordini di servizio, quali responsabili dei locali del C.I.T. nonché degli appartenenti alle locali Sezioni di P.G. incardinati, a seguito della riforma, nell'Ufficio Intercettazioni.**

Il P.M. titolare del procedimento penale in cui sono state disposte le attività di intercettazione segnalerà tempestivamente al Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, al referente C.I.T., qualunque problematica inerente alle operazioni di intercettazione in corso, sia essa di natura tecnica od organizzativa, sia essa relativa ai rapporti con la P.G. delegata alle operazioni di captazione ovvero ai rapporti con il personale preposto all'Ufficio Intercettazione o di segreteria.

Tale onere informativo è fondamentale sia per consentire l'adozione di mirati provvedimenti volti a risolvere le diverse criticità emergenti nel corso delle operazioni, sia per elaborare soluzioni organizzative che possano venire incontro alle esigenze emergenti nella pratica.

6. Quanto alla **fase della gestione delle richieste di intercettazione e dei decreti autorizzativi, della formazione e gestione dell'archivio documentale (cartaceo e informatico) e del conferimento,** si evidenzia che tale fase (richieste o decreto di urgenza del P.M., richieste di proroga, decreti del Gip di convalida e di autorizzazione alle operazioni o alla loro proroga, richieste di ritardato deposito e conseguenti decreti autorizzativi del Gip), con i conseguenti obblighi di trasmissione dei relativi atti al Gip, **sarà gestita dal personale amministrativo assegnato all'Ufficio Intercettazioni.**

Esso **curerà ogni adempimento di segreteria** – annotazione delle intercettazioni sull'apposito registro, individuazione della ditta intercettiva secondo un criterio di turnazione, salvo diversa determinazione del P.M. titolare del procedimento nei termini sopra indicati, assegnazione dei RIT a ciascun bersaglio nei termini sopra esposti, ricezione degli atti da parte della P.G., trasmissione degli atti alla P.G. delegata, trasmissione degli atti al Gip, ecc...) - **relativo alle intercettazioni, dalla ricezione della richiesta della P.G. o dall'emissione del decreto urgente ad opera del P.M. sino alla conclusione delle operazioni di intercettazione.**

7. Con riguardo alle richieste di intercettazione o ai decreti urgenti, si prevede **l'apposizione del visto** del Procuratore sulla richiesta iniziale o sul decreto urgente nel caso in cui il procedimento penale rivesta particolare rilevanza.

Negli altri casi, **il visto andrà apposto a decorrere dalla quarta proroga.**

Resta ferma la possibilità per ciascun Sostituto di richiedere l'apposizione del visto del Procuratore ogniqualvolta lo ritenga necessario in ragione delle peculiarità del caso concreto.

Il personale della Segreteria di ciascun magistrato, invece, dopo che quest'ultimo avrà emesso l'avviso di deposito e sulla base di esso, dovrà trasferire, nella partizione ordinaria del Tiap la documentazione che, fino a quel momento, era contenuta nell'archivio riservato.

Tale adempimento andrà effettuato di concerto con il P.M. che, al riguardo, fornirà indicazioni al predetto personale circa i documenti da rendere ostensibili.

La procedura di *conferimento* sarà gestita dal personale incardinato presso l'Ufficio Intercettazioni - amministrativo e delle locali Sezioni di P.G. - secondo i profili sopra evidenziati nonché, di volta in volta, dal personale della stessa P.G. che ha svolto le attività di intercettazione e dal personale della ditta fornitrice del servizio.

Dal punto di vista operativo, ai fini del conferimento:

- la P.G. delegata alle operazioni di intercettazione dovrà concordare con il P.M. titolare del procedimento il giorno in cui si procederà al riversamento dei dati (audio delle registrazioni e trascrizioni sommarie) nell'ADI, dandone poi avviso anche al personale della ditta incaricata delle intercettazioni che collaborerà nelle procedure di *conferimento*;
- il giorno stabilito, la P.G., oltre a trasmettere i verbali e le registrazioni per il riversamento nell'ADI, consegnerà alla segreteria del P.M. titolare del procedimento penale anche un supporto informatico che dovrà contenere, suddivisa per ciascun RIT, tutta la documentazione cartacea relativa alle intercettazioni, documentazione che andrà caricata dal personale della segreteria di ciascun magistrato nell'archivio riservato Tiap.
- all'atto della trasmissione e del *conferimento*, la P.G. delegata dovrà verificare l'integrità di quanto trasmesso e conferito e, quindi, dare atto di tale integrità nonché di aver distrutto ogni copia delle intercettazioni ed ogni bozza di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente;
- il personale preposto alle procedure di conferimento e profilato come utente operatore, procederà alla vigilanza sulla correttezza tecnica dell'operazione e sulla effettiva funzionalità degli ascolti delle conversazioni conferite, procedendo con un esame a campione delle registrazioni conferite;
- la ditta fornitrice del servizio attesterà al personale preposto alle procedure di conferimento e profilato come utente operatore, il buon esito delle operazioni di conferimento;
- il personale preposto alle procedure di conferimento e profilato come utente operatore redigerà un verbale, sintetico, delle attività compiute, con indicazione della positiva attestazione da parte della ditta fornitrice del servizio ed in cui si darà atto, altresì, se è stato completato il controllo di integrità del materiale confluito nell'A.R.M. e con quali modalità, o se lo stesso è ancora in corso, con riserva di riferire all'esito. Il verbale verrà trasmesso immediatamente al P.M. precedente al termine delle operazioni tecniche, anche per le determinazioni di cui all'art. 268 co. 6 c.p.p.

- **Ricevuto il verbale** dall'*operatore* – attestante la corretta esportazione e la funzionalità degli ascolti con la predetta analisi a campione - **il P.M. disporrà che la ditta** di intercettazione **proceda alla cancellazione**, dai propri server, **delle registrazioni e delle trascrizioni sommarie**;
- **La ditta** fornitrice del servizio, **all'esito delle procedure di cancellazione, rilascerà conforme attestato al P.M., interrompendo il collegamento** con la postazione di ascolto remoto.

Inoltre, nel caso di videoriprese o rilevazioni mediante GPS, poiché si è fuori dal regime delle intercettazioni, tali dati non dovranno formare oggetto del *conferimento* nell'archivio digitale delle intercettazioni. In tal caso, il supporto contenente i predetti dati sarà conservato presso la segreteria del P.M. titolare del procedimento ed inserito nel fascicolo procedimentale.

In questa prima fase di attuazione della riforma, in ragione delle problematiche, soprattutto di natura tecnica, che potranno verificarsi, si dispone che le ditte incaricate del servizio di intercettazione conservino i dati nei loro server.

Si riserva l'adozione di successivi provvedimenti sul punto.

All'esito del conferimento, il P.M. procederà al deposito delle intercettazioni, con conseguente avviso ai difensori della facoltà di procedere, per via telematica, ad esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e/o telematiche.

Tutta la documentazione cartacea relativa alle intercettazioni – i c.d. fascicoletti -, verrà restituita dal personale dell'Ufficio CIT alla segreteria del P.M. titolare del procedimento penale che ne curerà la conservazione in maniera riservata, ad eccezione dei verbali e dei decreti relativi alle intercettazioni acquisite ai sensi degli artt. 268, 415-bis e 454 c.p.p. ovvero utilizzate per l'adozione di una misura cautelare che, infatti, dovranno essere inseriti nel fascicolo per le indagini preliminari

8. Circa la fase di **gestione dell'archivio delle intercettazioni, di consultazione dei verbali e dei decreti autorizzazioni, di ascolto delle registrazioni da parte dei soggetti legittimati nonché di rilascio di copia di tali atti nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge, si evidenzia che i soggetti legittimati ad accedere all'Archivio Digitale Multimediale, sono soltanto il giudice e i suoi ausiliari, il P.M. e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori** delle parti, assistiti, se necessario, da un **interprete**, coloro che svolgano la **pratica forense** (per i quali, però, è necessaria una specifica e motivata richiesta da indirizzarsi al P.M. titolare del procedimento affinché ne valuti la legittimazione e, quindi, l'autorizzi) e gli altri **ausiliari/consulenti del difensore** (rispetto ad essi spetterà al P.M. titolare del procedimento valutare, sulla base di motivata istanza scritta presentata dal difensore, se concedere o meno l'autorizzazione all'access).

Non è consentito, invece, l'accesso delle parti personalmente.

Ogni accesso all'archivio sarà consentito soltanto alle persone legittimate, preventivamente autorizzate e compiutamente identificate.

Ogni accesso all'Archivio dovrà essere annotato nell'apposito registro, appositamente creato e reso operativo, denominato Mod. 37-bis, in cui saranno annotati i dati relativi all'identità dei soggetti che accedono, la data, l'ora iniziale e l'ora finale di ogni accesso e gli atti specificamente consultati.

9. Dopo il deposito, anche parziale, delle intercettazioni da parte del P.M., i difensori hanno diritto di accedere al contenuto riversato nell'ADI nonché ai documenti depositati nell'AR-TIAP.

L'accesso avverrà attraverso le apposite postazioni allestite che consentono la gestione di entrambi i predetti archivi.

L'accesso avverrà **per via telematica** ed i difensori potranno consultare gli atti ed ascoltare le registrazioni.

Per accedere alla sala d'ascolto ed utilizzare le relative postazioni, il difensore dovrà presentare un'istanza scritta di accesso indirizzata al P.M. titolare del procedimento.

Con apposito provvedimento è stato già disciplinato il contenuto di tale istanza.

Il P.M. titolare del procedimento, ricevuta l'istanza ed apposto il nulla osta, la trasmetterà immediatamente al personale dell'Ufficio CIT, appositamente profilato, per quanto di competenza.

I difensori degli indagati potranno ottenere **copia delle registrazioni**, delle trascrizioni sommarie presenti nell'ADI **nonché della documentazione** presente sull'AR-TIAP **solo dopo l'acquisizione, a norma degli artt. 268, 415-bis e 454 c.p.p., delle intercettazioni indicate dal P.M. e dai difensori delle parti – secondo le modalità sopra evidenziate –, dunque delle sole registrazioni e dei soli atti acquisiti.**

Ogni rilascio di copia dovrà essere annotato in apposito registro, in cui saranno indicate la data e l'ora del rilascio e gli atti consegnati in copia nonché le generalità del soggetto a cui le copie vengono rilasciate.

La richiesta di copia dovrà essere formulata dal difensore al P.M. titolare del procedimento penale.

La richiesta dovrà indicare, in maniera dettagliata, gli atti e le conversazioni di cui si chiede copia.

Il P.M., valutata la legittimità dell'istanza, provvederà a trasmetterla, con il proprio nulla osta, al personale amministrativo dell'Ufficio Intercettazioni che, con la collaborazione della P.G. assegnata all'Ufficio Intercettazioni, estrarrà le copie richieste.

Quindi, il personale amministrativo dell'Ufficio Intercettazioni concorderà con la parte interessata il ritiro delle copie richieste e, ricevuto il pagamento dei relativi diritti, rilascerà le copie su idoneo supporto informatico fornito dal richiedente.

Il personale amministrativo dell'Ufficio Intercettazione, dopo aver rilasciato le copie, procederà alle relative annotazioni sul registro della data e dell'ora del rilascio e degli atti consegnati in copia nonché le generalità del soggetto a cui le copie sono state rilasciate.

Il referente CIT sarà individuato con specifico interpello tra i magistrati dell' ufficio secondo la disciplina indicata nel presente progetto organizzativo.

Si fa riserva di adottare ulteriori provvedimenti alla luce della prima esperienza di applicazione della riforma.

CAPITOLO 10

Criteria generali di nomina dei consulenti tecnici e degli interpreti e di liquidazione dei relativi compensi

1. Parimenti essenziale ai fini dell'efficacia delle indagini appare il ricorso ai consulenti tecnici, a proposito del quale, tuttavia, l'Ufficio - che intende, per altro verso, procedere nella stipula di protocolli con le Università, l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, la Banca d'Italia e le altre Istituzioni pubbliche i cui funzionari hanno specifiche professionalità utili allo svolgimento di verifiche tecniche, così da contenere o eliminare i relativi costi - deve proporsi la conciliazione di varie finalità, apparentemente confliggenti, quali quelle del contenimento dei costi, della necessità di apprestare al magistrato procedente la migliore collaborazione possibile sotto il profilo tecnico e della necessità, imposta da esigenze di trasparenza e di buona amministrazione, di assicurare la rotazione degli stessi consulenti tecnici e di limitare situazioni di conflitto di interesse.

In quest'ottica, appare evidente la necessità, da un lato, di limitare allo strettamente necessario il conferimento di incarichi di consulenza attraverso l'adozione di prassi virtuose che li rendano superflui (ad esempio, nel caso delle trascrizioni degli interrogatori, procedendo ad una adeguata verbalizzazione riassuntiva); dall'altro, di sottoporre alla verifica del Procuratore, attraverso lo strumento del visto sapientemente previsto, il conferimento di incarichi che possano comportare criticità sotto i profili del rispetto del principio della rotazione o della sussistenza di ragioni di inopportunità. Sul punto va rimarcata la differenza tra il presente progetto organizzativo e quello precedente. In quest'ultimo era prevista la liquidazione affidata sempre al Procuratore della Repubblica delle spese di giustizia. Il presente progetto, al contrario, per evitare, per un verso, un controllo indistinto, e burocratico, del dirigente dell'ufficio e, per altro verso, la perniciosa formazione di arretrati, adotta una soluzione del tutto diversa, quale quella appena esposta, del visto previsto in alcuni, e qualificati, casi.

Nella presente materia assume preminente rilievo la necessità di un compiuto bilanciamento delle esigenze di valorizzazione dell'autonomia del Magistrato assegnatario del procedimento, cui compete l'elezione fiduciaria dell'ausiliario, e di fondamentali istanze di trasparenza, correttezza ed uniformità delle prassi applicative.

Tali principi devono ispirare il programma organizzativo.

In generale, l'esigenza di una disciplina organica dei criteri organizzativi riferiti alla delicata materia degli ausiliari del magistrato muove dal riconoscimento della necessità di adozione di più razionali e semplificati moduli di articolazione delle attività d'Ufficio.

Il corretto utilizzo degli ausiliari del magistrato è funzione, oltre che dell'effettività e dell'efficienza della azione giudiziaria dell'ufficio del pubblico ministero, anche della trasparenza e della imparzialità della stessa.

Invero, se, da un lato, occorre garantire ai Magistrati dell'Ufficio la disponibilità di competenze tecnico-scientifiche qualificate ed affidabili affinché assumano in maniera appropriata le determinazioni di loro competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale in materie che richiedono il concorso di saperi diversi e conoscenze specialistiche, dall'altro lato, è necessario assicurare che la scelta degli ausiliari abbia luogo in maniera imparziale e trasparente in quanto ciò rileva per l'uniformità, la puntualità e la correttezza dell'esercizio dell'azione penale.

In tale ottica vengono in rilievo i principi di equa distribuzione degli incarichi e di trasparenza e pubblicità nella assegnazione degli stessi oltre che di rispetto delle regole relative alla liquidazione dei relativi compensi nell'ambito di un uso responsabile delle risorse dell'Ufficio e di una logica di contenimento complessivo dei costi.

Al fine su indicato, ferma restando l'autonomia decisionale del singolo Magistrato e la natura fiduciaria della scelta dell'ausiliario, compete al Procuratore della Repubblica l'adozione di strumenti di supporto, direttive e criteri predeterminati e condivisi che siano in grado di orientare la scelta degli ausiliari e, nel contempo, di assicurare uniformità, correttezza e trasparenza nel conferimento degli incarichi e nella liquidazione dei relativi compensi.

Indefettibile corollario di tale impostazione è la vigilanza sugli incarichi conferiti agli ausiliari del Magistrato e sui compensi ai medesimi liquidati, attraverso il monitoraggio degli stessi, al fine di garantire l'effettività dei criteri adottati.

A tal fine va assicurata la corretta tenuta dei relativi registri, assicurando il puntuale e costante aggiornamento dei dati relativi alle iscrizioni, sospensioni e cancellazioni degli ausiliari, agli incarichi conferiti e revocati, ai compensi liquidati, alle situazioni che comportino la necessità del preventivo "visto" sulla relativa nomina.

Al medesimo fine occorre assicurare adeguata pubblicità agli incarichi conferiti annualmente agli ausiliari del Magistrato, mediante la pubblicazione annuale, sul sito dell'Ufficio, dei relativi elenchi per ciascun settore, ivi compresi quelli conferiti a soggetti non iscritti nell'elenco dei consulenti dell'Ufficio, schermando i dati sensibili, con l'indicazione del numero del procedimento, dell'oggetto, della data dell'incarico, del Magistrato che lo ha affidato e del relativo compenso.

Anche a tale importante incombenza provvede il magistrato referente per l'informatica dell'ufficio, sentito il Procuratore della Repubblica.

Si impone altresì il richiamo ad un'obiettiva esigenza di complessivo contenimento dei costi del procedimento penale e, nel contempo, di più rapido ed efficace svolgimento delle investigazioni che richiedono il ricorso a speciali competenze tecniche e scientifiche, evitandosi il ricorso all'istituto della consulenza tecnica nei casi effettivamente non necessari.

In tale ottica, al fine della trascrizione integrale delle registrazioni di atti di interrogatorio, di assunzione di informazioni e di confronti, appare necessario richiamare e raccomandare l'opportunità di procedere ad una compiuta ed accurata redazione dei relativi verbali riassuntivi, sì da poter limitare la necessità effettiva della successiva trascrizione integrale ad ipotesi residuali, individuate in ragione di assolutamente speciali esigenze investigative (es., un'eccezionale complessità del contenuto delle dichiarazioni ovvero motivate esigenze di documentazione della prova così raccolta ovvero ancora la formulazione di specifiche deduzioni ed istanze difensive), dovendosi peraltro segnalare che, in ogni caso, andrà preventivamente valutata l'opportunità che la trascrizione del contenuto dell'atto possa essere svolta da organi di polizia giudiziaria, nell'ambito delle attività di indagine complessivamente delegate, ovvero, trattandosi di attività da svolgersi nel corso del giudizio, se alla stessa non debba procedere il giudice dinanzi al quale si sia prospettato il tema della rilevanza della trascrizione integrale dell'atto d'indagine.

Allo stesso modo, al fine di accertamenti tecnici da disporsi su sostanze stupefacenti cadute in sequestro, va sottolineato il positivo valore della prassi, già largamente diffusa in altri uffici, di procedere all'affidamento dei medesimi accertamenti a laboratori istituiti presso pubbliche amministrazioni in applicazione di protocolli stipulati con Università degli studi o altre Istituzioni pubbliche.

Si tratta di un importante campo di cooperazione istituzionale, per lo sviluppo del quale è necessario un rinnovato impulso, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di specifici accordi (in materia di indagini tossicologiche, medico-legali e più in generale di *forensic science*) anche con l'Università degli Studi calabresi, secondo linee direttrici concordate mediante specifici protocolli d'intesa.

Del pari, dovendosi assicurare la tempestività delle investigazioni e l'effettività del principio di ragionevole durata del processo, si impone un costante monitoraggio dei tempi di espletamento degli incarichi, al fine di garantire che gli stessi siano compatibili con il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, evitandosi, ad esempio, la concessione di proroghe non strettamente necessarie per il completamento delle operazioni di consulenza nonché inutili stasi nello svolgimento di queste ultime.

2. Tanto precisato quale generale direttiva di comportamento, si formulano i seguenti criteri da osservare nello svolgimento delle attività dell'Ufficio nella materia in esame.

In particolare, appare necessario considerare:

1. l'esigenza di valorizzare l'autonomia del pubblico ministero assegnatario delle indagini all'atto del compimento di una scelta dall'intrinseca natura fiduciaria;
2. la correlata necessità di predisporre idonei strumenti di supporto informativo della selezione fiduciaria da compiersi e del controllo di adeguatezza delle competenze tecniche disponibili, impiegando razionalmente le risorse e le dotazioni informatiche dell'Ufficio;
3. in coerenza con ciò ed anche al fine della semplificazione delle procedure interne, l'esigenza di limitare la necessità del "visto" del Procuratore all'atto della nomina dei consulenti tecnici

ai casi in cui ciò sia necessario per assicurare l'uniforme applicazione di direttive e criteri generali di organizzazione, in ogni caso dovendosi invece assicurare un rafforzato controllo della fase di liquidazione dei compensi e delle spese;

4. la corrispondenza delle direttive e dei criteri di orientamento da dettarsi nella materia in esame alle fondamentali istanze di garanzia dei principi di correttezza, puntualità ed uniformità dell'esercizio dell'azione penale e, dunque, anche ai più generali valori di trasparenza ed efficienza delle attività dell'ufficio del pubblico ministero.

All'equilibrato temperamento, nel caso concreto, delle richiamate istanze generali sono finalizzate le direttive ed i criteri di seguito esposti, il dovere di osservanza dei quali grava su tutti i Magistrati ed i Funzionari amministrativi dell'Ufficio.

L'art. 73 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevede che *"il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti"*.

In generale, le disposizioni dettate per la nomina del perito dal precedente art. 67 delle citate disposizioni di attuazione della disciplina processuale, pur non formando oggetto di espresso richiamo quanto all'attività del pubblico ministero, come invece espressamente previsto per le norme dettate per la liquidazione dei compensi, non di meno devono ritenersi logicamente estensibili in via analogica.

Pertanto, l'esclusione di ogni valore rigidamente vincolante, al fine della nomina dei periti del tribunale, del criterio dell'iscrizione negli appositi albi (non escludendosi la possibilità di ricorso alle competenze di altri soggetti e non prevedendosi specifiche regole per la selezione del consulente nel novero dei soggetti astrattamente idonei), da un lato, dà conferma della natura fiduciaria dell'incarico da affidarsi anche da parte del pubblico ministero e, dall'altro lato, offre una ragione ulteriore di convalida dell'esistenza di spazi di ulteriore valutazione e di una più specifica disciplina della selezione dei consulenti nel quadro dei poteri di complessiva organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Attiene, infatti, alla stessa natura ed alle finalità dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero l'obiettivo necessità di assicurare la trasparenza delle scelte fiduciarie riservate al magistrato assegnatario, poiché in sé rilevanti per la tenuta della garanzia legale avente ad oggetto i richiamati valori di uniformità, puntualità e correttezza dell'esercizio dell'azione penale.

Ne consegue la concreta necessità di procedere, in particolare, all'indicazione di criteri organizzativi atti:

- ad assicurare la raccolta di informazioni utili ad agevolare l'individuazione di consulenti tecnici nelle diverse discipline e specialità;
- a regolare in modo uniforme i parametri da considerare ed i limiti da osservare nella nomina dei consulenti tecnici.

Ai fini suddetti dovrà essere istituito presso questo Ufficio un apposito elenco, che, sotto la vigilanza del Procuratore, raccoglie le dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico di consulente

tecnico, suddivise per appartenenza ai diversi campi di svolgimento degli accertamenti tecnici necessari ai fini delle indagini e delle successive attività processuali del pubblico ministero.

Tale elenco esige un costante aggiornamento delle disponibilità raccolte e delle informazioni utili al migliore apprezzamento, in relazione al caso concreto, dei requisiti di idoneità del consulente.

Al fine anzidetto, sono, in particolare, curate:

- la cancellazione dei nominativi cui non corrisponda una compiuta identificazione dell'iscritto;
- la cancellazione dei nominativi cui non risulti corrispondere alcun affidamento di incarichi nell'ultimo biennio, a meno che ciò comporti, in relazione a specifiche materie, il sostanziale azzeramento delle relative disponibilità, salva in ogni caso la possibilità dell'interessato di rinnovare la disponibilità all'inclusione nell'elenco;
- la cancellazione dei nominativi cui risultino corrispondere condanne definitive alla pena della reclusione per delitti non colposi;
- la raccolta di nuove o rinnovate dichiarazioni di disponibilità da parte dei soggetti interessati;
- l'acquisizione di aggiornate informazioni sui consulenti già inseriti nell'elenco e su quelli che successivamente presenteranno istanza di inserimento nel medesimo elenco, nonché la vigilanza sulla corretta raccolta e gestione delle medesime informazioni;
- la circolazione delle informazioni raccolte, mediante accesso diretto ad un aggiornato programma informatico, fra tutti i Magistrati dell'Ufficio;
- anche al fine della successiva implementazione dell'elenco delle disponibilità di utili competenze tecniche e scientifiche, le relazioni con le istituzioni pubbliche e private utili all'individuazione di idonee professionalità;
- la revisione periodica, con cadenza triennale, dell'elenco, nelle varie materie e specialità, mediante verifica delle volontà dell'esperto di confermare la propria disponibilità al conferimento degli incarichi e della permanenza in capo allo stesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco.

Alla cancellazione (ovvero, in via cautelativa, alla sospensione) dell'iscrizione si procederà in caso di acquisizione di informazioni idonee a determinare il venir meno della necessaria fiducia dei magistrati dell'Ufficio nonché nelle ipotesi di gravi ed ingiustificati ritardi nell'espletamento dell'incarico che abbiano determinato o concorso a determinare il mancato rispetto dei termini per le indagini preliminari.

Al fine dell'iscrizione nell'elenco in parola, occorre che la relativa istanza dell'interessato sia accompagnata:

- 1) dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti ovvero da dichiarazione dell'interessato resa ai sensi e per gli effetti delle l. n. 445/2000;
- 2) salvo che si tratti di persone già iscritte nell'albo dei periti del Tribunale, dai documenti attestanti la propria speciale competenza;

3) da una dichiarazione dalla quale risulti:

- a. che non siano state pronunciate irrevocabili sentenze di condanna alla pena della reclusione per delitti non colposi non ancora risultanti nel certificato del casellario giudiziale;
- b. che, per quanto a sua conoscenza, l'interessato non sia sottoposto a procedimenti penali;
- c. ove si tratti di persone non iscritte all'albo dei periti del Tribunale, che non siano stati adottati provvedimenti di cancellazione o radiazione dall'albo professionale di appartenenza per motivi disciplinari;
- d. l'esistenza di eventuali rapporti di parentela, affinità o convivenza con magistrati in servizio nel distretto, con dipendenti amministrativi di questo Ufficio e del Tribunale, con ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria addetti alla Sezione di polizia giudiziaria di questo Ufficio ovvero a servizi e reparti di polizia giudiziaria (tale ultimo dato essendo necessario perché il magistrato che procede alla nomina possa valutare l'esistenza di profili di incompatibilità ed inopportunità correlati allo svolgimento di attività di indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p.);
- e. l'eventuale svolgimento di attività professionali alle dipendenze di enti pubblici (onde consentirne la privilegiata considerazione al fine delle successive selezioni nonché acquisire la preventiva autorizzazione al conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001);
- f. l'impegno a comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione dei dati cui si riferiscono le suddette informazioni;
- g. polizza assicurativa in corso di validità, nel caso in cui l'interessato eserciti una delle professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE recepita con d.lgs. n. 206/2007.

Sulle richieste di iscrizione ovvero di conferma dell'iscrizione già disposta provvede il Procuratore.

Il suddetto elenco sarà messo a disposizione di tutti i Magistrati e delle relative segreterie con apposito collegamento informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio nei suoi dati essenziali (nominativo, professione, eventuale specializzazione, data di iscrizione o di conferma), i Magistrati dovranno avere prioritario riguardo al fine della selezione delle persone da nominare consulenti tecnici.

In ogni caso, a garanzia della trasparenza e della stessa efficienza delle attività dell'Ufficio, i Magistrati assicureranno il rispetto di un generale canone di opportuna rotazione nel conferimento degli incarichi, in particolare nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano ad oggetto attività di carattere seriale o che non implicino una prestazione d'opera tecnica o intellettuale di particolare difficoltà, tale da giustificare un incarico *intuitu personae*.

Sarà realizzato un programma informatico predisposto per la gestione dell'elenco dei consulenti consentirà al Magistrato che deve procedere alla nomina l'agevole verifica del numero di incarichi eventualmente già ricevuti dal consulente.

Anche al fine suddetto, si richiama l'essenziale importanza del puntuale inserimento dei dati relativi agli affidamenti di consulenze nell'istituendo registro informatico da parte dei Magistrati e delle relative segreterie. Il direttore amministrativo adotta le misure atte ad assicurare il puntuale monitoraggio della scrupolosa osservanza dell'obbligo di corretto inserimento dei dati.

Nella scelta dei consulenti tecnici sarà assicurata una tendenziale preferenza (argomentandosi analogicamente dalle disposizioni in tema di iscrizione all'albo dei periti del tribunale) verso soggetti che risultino residenti nel territorio del circondario (ovvero anche nel distretto) anche ciò imponendosi a tutela dell'efficienza, della trasparenza e dell'economicità delle attività dell'Ufficio.

La nomina, quale consulente tecnico, di persona inserita nell'elenco in parola, di regola, non richiede il "visto" del Procuratore, salva in ogni caso la facoltà del Sostituto di richiederne l'apposizione.

Il "visto" del Procuratore sarà, invece, necessario:

- in caso di designazione di persone non incluse nell'elenco;
- quando risulti la sussistenza dei fatti e delle relazioni cui si riferiscono le dichiarazioni di cui al n. 3 lett. d) sopra riportato.

In casi eccezionali, di seguito precisati, è richiesto l'assenso preventivo o il "visto" del Procuratore della Repubblica al Magistrato che procede alla nomina.

In caso di nomina di consulenti tecnici non iscritti nell'elenco, sarà designata, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico (in analogia con quanto previsto dall'art. 67, comma 3, disp. att. c.p.p. per la nomina del perito).

In ogni caso, non potranno essere nominati consulenti tecnici:

- a) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano svolto attività di indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p., nonché, negli stessi casi, le persone che abbiano svolto attività ausiliarie alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero;
- b) le persone addette ai servizi e ai reparti di polizia giudiziaria istituiti al fine dello svolgimento di indagini ed attività tecniche e scientifiche del medesimo genere di quelle cui si riferisce l'incarico (es. polizia scientifica, accertamenti su comunicazioni e sistemi informatici e telematici, ecc.), salvo ricorrano specifiche e motivate esigenze che ne rendano indispensabile l'apporto, in tal caso dovendo la relativa nomina essere preventivamente autorizzata dal Procuratore della Repubblica;
- c) gli ufficiali ed agenti addetti alla Sezione di Polizia Giudiziaria di questo Ufficio, salvo ricorrano eccezionali esigenze di urgenza e riservatezza delle indagini da svolgersi, in tal caso dovendo la relativa nomina ricevere il preventivo assenso scritto del Procuratore; le suddette disposizioni non si applicano alle ipotesi di conferimento di incarichi corrispondenti a

competenze tecniche e scientifiche del tutto estranee alle funzioni proprie degli organi di polizia giudiziaria, in tal caso dovendo la relativa nomina essere sottoposta al “visto” del Procuratore;

- d) il personale amministrativo in servizio presso questo ufficio o presso il tribunale competente per l'eventuale dibattimento di primo grado;
- e) le persone il nominativo delle quali sia stato cancellato dall'elenco dei consulenti tecnici di questo Ufficio ovvero la richiesta di iscrizione (o di conferma di quella già disposta) delle quali sia stata rigettata, a seguito di grave ritardo o gravemente inadeguato svolgimento di precedenti incarichi, ingiustificato e reiterato rifiuto di assunzione di altri incarichi, infedeltà delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo, nonché di ogni altro caso di gravità tale da poter determinare il venir meno della necessaria fiducia dei Magistrati dell'Ufficio.

All'atto della nomina del consulente tecnico, il Magistrato curerà che nel relativo verbale risulti dichiarato, al fine della successiva liquidazione dei relativi compensi e delle valutazioni da farsi in punto di giustificazione di eventuali ritardi nel deposito della relazione, l'eventuale, contestuale svolgimento di altri incarichi.

Ove sia nominato un ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, all'atto della nomina sarà acquisita una dichiarazione del consulente dalla quale risulti che il medesimo non abbia svolto attività d'indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p.

Qualora sia nominato un soggetto che svolga la propria attività professionale alle dipendenze di un ente pubblico, sarà acquisita, all'atto del conferimento dell'incarico, la relativa autorizzazione dell'ente da cui questi dipende ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, sempre che tale autorizzazione non sia già stata prodotta in via preventiva all'atto dell'iscrizione nell'elenco dei consulenti tecnici dell'Ufficio.

La segreteria del Magistrato che ha proceduto alla nomina del consulente provvederà all'immediato inserimento dei relativi dati (numero di procedimento, nominativo del consulente e del magistrato che ha proceduto alla nomina, periodo di svolgimento dell'incarico, data della liquidazione dei relativi compensi, etc.) negli appositi campi informatici predisposti per la gestione dell'elenco dei consulenti tecnici.

Costituisce specifico dovere del Magistrato che procede alla nomina assicurare che il riversamento dei dati relativi alla nomina del consulente nel programma informatico predisposto per la gestione del relativo elenco sia puntuale e tempestivo, essendo ciò essenziale alla funzionalità del sistema.

Nell'affidamento degli incarichi ai consulenti e ai traduttori occorre coniugare le esigenze di tempestività e completezza delle indagini con quelle relative alla sicurezza e alla integrità dei dati sensibili oggetto delle attività tecniche, dovendosi assicurare il rispetto delle garanzie di protezione dei dati personali dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nello svolgimento delle investigazioni, ciò soprattutto nel caso l'incarico conferito abbia ad oggetto la duplicazione, estrazione ed elaborazione di dati informatici sensibili, nonché la trascrizione degli esiti di intercettazione di comunicazioni, telefoniche o telematiche.

Nell'espletamento dell'incarico occorre che il consulente nominato si attenga alle indicazioni di cui alle *Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero*, adottate con deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 dall'Autorità di garanzia di protezione dei dati personali (cfr. G.U. n. 178 del 31 luglio 2008).

L'uniforme e costante osservanza dei principi ivi declinati costituisce oggetto di puntuale e indefettibile adempimento dell'incarico da parte dei consulenti tecnici, i quali, all'atto del deposito della relazione (nonché in caso di revoca dell'incarico o di rinuncia ad esso), sono tenuti a depositare, dandone altresì atto nella richiesta di liquidazione del compenso, una dichiarazione attestante che non è conservata, anche in capo a collaboratori ed altri soggetti della cui collaborazione ci si è avvalsi, alcuna informazione personale, in formato elettronico o su supporto cartaceo, acquisita nel corso dell'incarico concernente i soggetti, persone fisiche o giuridiche, a qualunque titolo coinvolti negli accertamenti demandati. L'eventuale verifica, approfondimento o riesame degli esiti dell'attività svolta in un momento successivo al deposito dell'elaborato deve essere oggetto di espressa, specifica autorizzazione del Magistrato delegato alla trattazione, anche in fase dibattimentale, del singolo affare.

Per altro verso, esigenze di efficienza e di sapiente utilizzo delle risorse impongono di realizzare, anche per quanto attiene alle modalità di acquisizione delle relazioni dei consulenti tecnici e dei traduttori, la gestione digitale del fascicolo delle indagini e di pervenire alla definitiva dematerializzazione del suo contenuto.

Fermo restando l'obbligo di provvedere al deposito in duplice copia in formato elettronico della documentazione delle attività svolte, i consulenti e i traduttori all'atto del conferimento dell'incarico assumono altresì l'obbligo di depositare il proprio elaborato in formato digitale compatibile con l'automatico ribaltamento nel sistema *T.I.A.P.*

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi assunti all'atto del conferimento dell'incarico, i consulenti e i traduttori al momento del deposito della relazione danno atto di avere provveduto a tali adempimenti; anche tale attestazione deve essere ribadita in sede di richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento..

Il Magistrato assegnatario del procedimento nel quale si è proceduto alla nomina del consulente tecnico segnalerà al Procuratore ogni circostanza rilevante al fine del conferimento di successivi incarichi ovvero della cancellazione del consulente dall'elenco (mancato adempimento degli obblighi assunti in sede di conferimento dell'incarico, il particolare valore di rigore ed efficacia delle attività svolte dal consulente ovvero eventuali eclatanti sconfessioni giudiziali delle valutazioni tecniche rassegnate, gravi ed ingiustificati ritardi nello svolgimento degli accertamenti che abbiano determinato o concorso a determinare il mancato rispetto dei termini per le indagini preliminari, richieste di liquidazioni di compensi e di spese palesemente sproporzionate o comunque ingiustificate, reiterati ed ingiustificati rifiuti di svolgere l'incarico) e ogni altra circostanza rilevante per le successive scelte fiduciarie di altri magistrati dell'Ufficio.

La cancellazione o la sospensione del nominativo del consulente tecnico dal relativo elenco istituito da questo Ufficio, determinata dalle segnalazioni dei Magistrati o dall'acquisizione di altre informazioni rilevanti, è disposta dal Procuratore.

3. I provvedimenti di liquidazione dei compensi e delle spese spettanti ai consulenti tecnici sono redatti dai magistrati, con la necessaria assistenza amministrativa, che hanno provveduto al conferimento dell'incarico ovvero, in caso di trasferimento del magistrato, dal titolare del fascicolo e saranno sottoposti al visto del Procuratore, così da permettere un'opportuna prima verifica sull'uniformità e sulla congruità delle liquidazioni, in vista del loro successivo inoltro all'ufficio amministrativo competente per i controlli contabili e l'emissione dei mandati di pagamento.

Non è richiesto il "visto" nel caso di liquidazioni di compensi e spese complessivamente inferiori a 10.000 (diecimila) euro, ai fini di tale soglia dovendosi considerare gli incarichi eventualmente già svolti dal medesimo consulente nell'ambito del medesimo procedimento.

Il "visto" è altresì necessario in caso di deroga ai criteri fissati in direttive generali per la liquidazione dei compensi date dal Procuratore della Repubblica.

Le direttive ed i criteri organizzativi di cui al presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, anche per la nomina di interpreti e di altri ausiliari del Magistrato.

Poiché anche nella materia delle liquidazioni dei consulenti ed interpreti era previsto, nel precedente progetto, che la liquidazione fosse accentrata nel Procuratore, soluzione che ha generato numeroso arretrato oltre a non consentire il controllo sulla qualità del lavoro svolto dal consulente, il Procuratore della Repubblica provvederà alla liquidazione delle istanze di liquidazione presentate sino alla data di entrata in vigore del presente progetto organizzativo.

CAPITOLO 11

Le Innovazioni e la gestione digitale del fascicolo delle indagini preliminari

1. Strettamente correlato alla tematica della effettività della direzione delle indagini appare il problema dell'accesso e, conseguentemente, della razionalizzazione delle risorse, termine da intendersi nella sua più vasta accezione, tale da includere non solo le dotazioni tecnologiche, ma anche il personale, sia amministrativo che di polizia giudiziaria, e le numerose professionalità esterne frequentemente coinvolte dall'attività investigativa del pubblico ministero.

In linea generale può dirsi che l'Ufficio si propone di accentuare le innovazioni tecnologiche, tanto di struttura che di processo, nella consapevolezza della loro indispensabilità ai fini delle investigazioni. Al tempo stesso, ed ovviamente, si propone di regolamentarne l'utilizzo, sia per garantire il raggiungimento dei medesimi standard qualitativi a parità di spesa, sia allo scopo di evitare eccessive lesioni ai diritti costituzionalmente tutelati, specie se riferiti a terzi estranei alle indagini.

Quanto alle innovazioni di struttura va sottolineato il rilievo del processo in atto finalizzato al potenziamento infrastrutturale e come, in materia di intercettazioni, si sia proceduto alla individuazione di criteri di scelta delle ditte alle quali affidare, per ciascun procedimento, lo svolgimento delle prestazioni funzionali di tale attività. Ciò comporta, ovviamente, da parte del singolo Magistrato dell'Ufficio, l'obbligo di rispettare puntualmente i criteri dettati nella materia.

Sotto il profilo delle innovazioni di processo, l'Ufficio è da tempo impegnato, da un lato, nell'implementazione, nel miglioramento e nell'ottimizzazione dell'utilizzo di tutti gli applicativi adottati negli ultimi anni (S.I.A.M.M., S.I.E.S/S.I.E.P., SITMP, GE.CO, SI.CO.GE., SCRIPT@, GIADA, etc.) e nella digitalizzazione del fascicolo processuale, attraverso il progressivo coinvolgimento del personale di segreteria; dall'altro, nella diffusione della utilizzazione (specie nella redazione di documenti il cui testo è suscettibile, in tutto o in parte, di essere condiviso da altri Uffici) di sistemi di videoscrittura che consentano l'automatico aggiornamento delle iscrizioni e delle annotazioni da effettuare al registro *S.I.C.P.*, quali "Atti e documenti".

Forte impulso si intende dare al processo di digitalizzazione del fascicolo processuale avviato sin dall'adozione del Sistema Informatizzato della Cognizione Penale (*S.I.C.P.*) e del sistema documentale *T.I.A.P.-Document@*, secondo progressioni calibrate in ragione delle implementazioni dei predetti sistemi informativi e degli esiti dei progetti di innovazione organizzativa realizzati, anche nella prospettiva di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nella piena consapevolezza che le innovazioni introdotte possano utilmente spiegare i propri effetti anche una volta cessata la gestione straordinaria delle procedure conseguente alla pandemia ancora in atto.

Il processo di dematerializzazione del fascicolo processuale ha ricevuto ulteriore, significativa, implementazione per effetto delle disposizioni dettate dal momento dell'insediamento del Procuratore della Repubblica.

La materia troverà ulteriore impulso e regolamentazione nelle circolari che lo scrivente, di intesa con gli altri uffici giudiziari, intende ancora adottare in materia di trasmissione delle notizie di reato e progressiva digitalizzazione del fascicolo delle indagini. Ci si propone l'obiettivo ambizioso di pervenire progressivamente ad una completa digitalizzazione del fascicolo delle indagini preliminari e contestuale abbandono del sistema di dematerializzazione del documento mediante scansione.

Il processo di progressiva digitalizzazione, è individuato fra gli obiettivi primari dell'organizzazione dell'Ufficio, grazie alla costante attenzione alle innovazioni introdotte a livello tecnologico e poi normativo. Tale obiettivo dovrà essere realizzato con una corale azione di implementazione ed accelerazione attraverso il sinergico coinvolgimento del personale di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria, il costante confronto con l'avvocatura e la collaborazione puntuale con il Tribunale, in particolare con l'ufficio G.I.P., mediante la stipula e la programmazione di protocolli volti ad assicurare la correttezza e l'efficacia delle soluzioni tecnologiche nelle diverse fasi procedurali.

Si è pertanto disposto che non saranno accettate comunicazioni di notizie di reato (e relativi seguiti informativi) non ritualmente inserite nel *Portale NDR* - salvo comprovati problemi tecnici, dei quali dovrà darsi atto nella nota di trasmissione, ovvero per l'esigenza di deposito di documenti aventi natura e dimensione eventualmente eccedenti le compatibilità del predetto sistema - a tali atti dovendo sempre accompagnarsi, a pena di irricevibilità, idoneo supporto del relativo formato digitalizzato.

Si è altresì disciplinata la gestione da parte del personale amministrativo delle trasmissioni a mezzo degli indirizzi PEC forniti dal Ministero per il deposito da parte dei difensori di tutti gli atti per i quali non è previsto che il deposito avvenga in via esclusiva mediante utilizzo del *Portale del processo penale telematico*, nonché delle trasmissioni degli atti provenienti da indirizzi PEC di soggetti diversi dai difensori.

Si prevede che i consulenti tecnici, gli interpreti e i traduttori, salvo i limiti tecnici imposti dalla peculiare natura degli atti, dovranno provvedere al deposito delle relazioni e degli elaborati in un formato digitale le cui specifiche tecniche ne rendano compatibile l'automatico ribaltamento in *T.I.A.P.*, senza che ne sia dunque necessaria la previa scansione.

In particolare, salvo che per le comunicazioni che rivestono carattere di urgenza, sarà programmata che alla iscrizione del procedimento e all'importazione degli atti inseriti nel *Portale NDR* facesse seguito l'automatica formazione del fascicolo *T.I.A.P.* senza procedere alla stampa degli atti in formato analogico salva la sussistenza di eventuali, eccezionali, esigenze di servizio.

Si è provveduto, ed ancora lo si farà anche attraverso specifici protocolli di intesa, al coinvolgimento del Tribunale e dell'Avvocatura, in attesa di una ulteriore implementazione della possibilità di trasmissione esclusivamente digitale degli atti, anche con il coinvolgimento degli uffici di secondo grado.

L'obiettivo è quello di conseguire:

- per i decreti di intercettazione di urgenza, le richieste di intercettazione e le richieste di proroga: utilizzo dell'Archivio Riservato *T.I.A.P.* ed inoltro cartaceo della sola richiesta;
- per la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed invio cartaceo della sola richiesta;
- per le richieste di applicazione di misura cautelare: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed inoltro cartaceo della sola richiesta;
- per la trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed invio cartaceo della sola "scheda" recante i dati del provvedimento impugnato;
- per le richieste di rinvio a giudizio: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed inoltro del fascicolo cartaceo, salvo specifiche intese che consentano l'inoltro su supporto digitale di tutto o parte del fascicolo di indagine;
- per le richieste di archiviazione nei casi previsti dalla legge di avviso *ex art. 408 c.p.p.*: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed invio cartaceo della sola richiesta;
- per le altre richieste di archiviazione: inoltro del fascicolo cartaceo;
- per le citazioni dirette a giudizio: inserimento degli atti in *T.I.A.P.* ed inoltro del fascicolo cartaceo;

- per le convalide di arresto e di fermo e contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare: inoltre degli atti e della richiesta tramite posta elettronica;
- per i giudizi per direttissima: invio del fascicolo cartaceo;
- per le richieste di emissione di decreto penale di condanna: invio del fascicolo cartaceo;
- per le richieste di patteggiamento in fase di indagini: invio del fascicolo cartaceo.

Tali innovazioni, che modificano radicalmente i processi di lavoro, in particolare del personale amministrativo, richiedono il costante impegno e la necessaria condivisione dei Magistrati dell'Ufficio, chiamati ad affrontare un diverso modo di lavoro che, da un lato, può implicare una progressiva riduzione della assistenza del personale di segreteria e, dall'altro lato, offre l'immediata e costante disponibilità di tutti gli atti del processo sulla scrivania telematica di ogni singolo magistrato quale ulteriore strumento per la consapevole direzione delle indagini che, ovviamente, presuppone l'approfondita e completa conoscenza del loro contenuto.

Ne consegue, anche una sempre maggiore attenzione alla redazione digitale dell'atto e del provvedimento del magistrato, in attesa della pur annunciata introduzione della firma digitale, imponendosi per il futuro, ad esempio, di evitare di redigere provvedimenti (di iscrizione, di riunione, di trasmissione interna, etc.) sulla copertina del fascicolo o comunque in modalità tali da rendere difficoltosa una idonea scansione per l'inserimento nell'applicativo documentale.

In generale, pertanto, l'Ufficio intende proporsi quale centro di sperimentazione organizzativa e tecnologica, aperto alla promozione dei processi di trasmissione telematica e digitale degli atti tra Uffici e di complessiva innovazione dei processi di lavoro e delle interdipendenze funzionali con gli altri uffici giudiziari, come tali in grado di ridurre gli impegni del personale amministrativo, consentendo l'automatico aggiornamento dei registri delle notizie di reato al momento della redazione dei singoli atti, mediante il sistema "atti e documento"; di segnalare al magistrato le scadenze onde consentirgli di evitare di incorrere in ritardi, mediante le funzionalità connesse al *S.I.C.P.*; di razionalizzare la gestione dei veicoli in sequestro, attraverso l'applicativo SIVAG, ideato per consentire una stabile e continua interlocuzione tra Procura, Prefettura e custodi giudiziari al fine di individuare il luogo di custodia dei singoli beni, responsabilizzando chi lo detenga per quanto concerne il mantenimento del suo buono stato.

Al tempo stesso, attraverso la informatizzazione dei vari processi, si intende corrispondere alle necessità dell'utenza di rendere più agevole l'interlocuzione con i vari uffici della Procura della Repubblica, per ciò che attiene alle richieste di certificazioni, di copia di atti e, più in generale, all'accesso di cittadini, imprese ed amministrazioni ai servizi della giustizia.

2. Sul piano della organizzazione del lavoro del personale amministrativo ci si propone di ricorrere a criteri di organizzazione che tengano conto delle concrete esigenze dei singoli uffici, in modo che le risorse per il lavoro straordinario possano essere utilizzate per le effettive emergenze e necessità, contribuendo a migliorare i livelli di produttività ed efficienza della Procura.

Resta ferma l'attribuzione di premi di produttività e di incentivazione al personale ai soli soggetti effettivamente meritevoli, pervenendo alla individuazione di costoro mediante la fissazione di criteri obiettivi e predeterminati.

3. In altra parte del presente progetto organizzativo si tratta dell'utilizzo del prezioso apporto professionale dei Vice Procuratore Onorari, che costituiscono strumento essenziale di ausilio per il pubblico ministero, nello svolgimento dell'attività di udienza e nella trattazione dei procedimenti di più agevole soluzione, quali quelli di competenza del giudice di pace o rientranti nell'ambito delle attribuzioni dello *S.D.A.S.*

Nell'ambito dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, troveranno razionale impiego le risorse umane corrispondenti alla attivazione dei tirocini formativi *ex art. 73 l. n. 98/2013* e, sulla base di rapporti convenzionali da instaurare con le Università della Campania, *ex art. 37 l. n. 111/2011*.

Del pari, l'Ufficio si propone di beneficiare, nel rispetto dei principi di opportunità e delle regole impartite in proposito dall'Organo di Autogoverno della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, dei finanziamenti predisposti per l'impiego temporaneo di personale da sottoporre a formazione nei ruoli amministrativi.

CAPITOLO 12

Ragionevole durata del processo; i criteri di priorità

1. La nuova disciplina dell'avocazione del procedimento per il decorso del termine di durata delle indagini preliminari di cui all'art. 412 c.p.p. pone seriamente il problema di riconfigurare il rapporto tra il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e quello della ragionevole durata del processo, che trova riconoscimento nell'art. 111 Cost., in termini diversi da quanto operato in precedenza e, in particolare, di non necessaria soccombenza del secondo rispetto al primo.

La durata del processo, nei termini delineati dalla l. n. 103/2017, diventa elemento condizionante il principio di obbligatorietà dell'azione penale e pone al pubblico ministero la necessità di conformare la propria azione investigativa in termini di non indifferenza rispetto ai suoi tempi.

Si tratta di una esigenza che condiziona, evidentemente, le modalità della investigazione. Se l'effettività della direzione delle indagini del pubblico ministero si presenta come uno strumento sicuramente necessario, unitamente agli altri già esaminati allorquando si è discusso dei processi di lavoro giudiziario dell'Ufficio, ad accelerare lo svolgimento e la conclusione delle investigazioni, evitando che queste si allontanino dagli obiettivi prefissati o la necessità di reiterazione di atti processuali o di fasi del processo a causa di vizi nella loro legittimità, al perseguimento dello stesso fine devono concorrere la capacità di articolazione delle richieste in termini da evitare il loro eccessivo appesantimento e da permetterne un celere esame da parte del tribunale, nelle sue diverse articolazioni, e la equa ripartizione dei carichi di lavoro, in maniera che tutti i magistrati dell'Ufficio

concorrano al raggiungimento di quegli *standard* di efficienza che l'intero sistema oggi pone come obiettivi irrinunciabili dell'azione giudiziaria.

Questa esigenza si traduce, da una parte, nella necessità di un costante monitoraggio sull'andamento e sui tempi del procedimento, non solo nella fase delle indagini preliminari, ma anche in quella dinanzi al tribunale; dall'altra, nella necessità che chi proceda a questo monitoraggio possa adottare i provvedimenti opportuni ad evitare che situazioni di sovraccarico lavorativo, determinate anche da ragioni non imputabili a negligenza o scarsa produttività del Sostituto, come potrebbe essere, ad esempio, il caso della assegnazione allo stesso di una indagine particolarmente complessa, finiscano per tradursi in un rallentamento della complessiva attività del magistrato.

Le finalità appena indicate si realizzano garantendo rilevazioni periodiche della durata dei procedimenti assegnati ai Magistrati delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro e l'adozione delle misure necessarie ad assicurare nel caso concreto la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale; in particolare, mediante:

- a) la tempestiva adozione delle misure necessarie a prevenire stasi investigative correlate alla concentrazione in capo alle singole articolazioni dei servizi di polizia giudiziaria di deleghe investigative l'esecuzione delle quali non appaia compatibile con il rispetto dei termini di durata massima delle indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero ufficio;
- b) il puntuale monitoraggio della tempestività e della puntualità delle attività da svolgersi nel rispetto dei termini di legge previsti dagli artt. 407 e ss. c.p.p. per l'assunzione delle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale;
- c) la tempestiva segnalazione al Procuratore della Repubblica delle situazioni di criticità investigativa o organizzativa che potrebbero dar luogo al formarsi dei presupposti per l'esercizio dei poteri di avocazione e comunque di stasi delle indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'Ufficio e dei suoi componenti.

Attraverso quel costante monitoraggio e secondo le valutazioni rese possibili dalla costante conoscenza dello stato delle principali investigazioni e delle risorse per ciò disponibili risulterà possibile adottare tempestivamente i provvedimenti necessari ad affrettare la definizione dei procedimenti, a partire da quelli di maggiore complessità e delicatezza, ricorrendo a coassegnazioni, sospensioni temporanee delle assegnazioni, specifici piani di riduzione delle pendenze, rafforzamenti della struttura di segreteria, riassegnazione di parte del ruolo, etc.

Particolare attenzione va riservata dai Sostituti ai fascicoli per i quali si sia proceduto al deposito degli atti ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p.. In tali casi, il Sostituto tiene lo scadenario dei fascicoli per i quali si sia proceduto al deposito e provvede tempestivamente a richiedere al Procuratore Generale presso la Corte d'appello l'eventuale proroga dei termini di cui all'art. 407, comma 3-*bis*, c.p.p., dandone preventiva comunicazione al Procuratore della Repubblica.

In generale, va sottolineato come l'intera struttura dell'Ufficio ed il complesso delle sue proiezioni funzionali, a partire dalla fase della trasmissione e dalla iscrizione delle notizie di reato, risultano, nell'ottica assunta dal presente programma, organizzate in funzione della definizione degli assetti più

idonei ad assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Come innanzi precisato, l'adozione e la valorizzazione del principio di specializzazione, quale metodo fondamentale di trattazione degli affari complessi ovvero che comunque richiedono competenze ed attitudini professionali specifiche, orienta la destinazione delle risorse complessivamente disponibili verso l'obiettivo dell'efficacia delle investigazioni e del contenimento dei tempi dei procedimenti, a partire da quelli di maggiore rilevanza, per la natura ed il rilievo degli interessi protetti dalle norme incriminatrici in considerazione ovvero comunque di maggiore delicatezza e complessità.

Nella stessa prospettiva si colloca, del resto, la scelta di istituire lo *S.D.A.S.*, individuato come struttura in grado di realizzare la concentrazione degli affari di più semplice definizione, così assicurandosi la prioritaria destinazione delle risorse professionali verso l'obiettivo dell'efficace e più rapida definizione della trattazione degli affari complessi.

2. In generale, i criteri di priorità, che non possono risolversi nella sterile declinazione di principi teorici, ma devono tradursi in scelte organizzative concrete e sostenibili, vanno modulati individuando obiettivi perseguibili e tenendo in debito conto le risorse disponibili, le contingenti necessità operative e le peculiarità del circondario in cui opera l'Ufficio nonché le analoghe scelte organizzative operate in termini di priorità dagli uffici giudicanti sia di primo che di secondo grado nell'ambito del distretto.

Trattasi di opzione organizzativa ineludibile, nell'assolvimento della quale questo Ufficio intende attenersi alle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura, quali:

- l'intangibilità delle priorità legali individuate dal legislatore all'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p.;
- la necessità di individuare ulteriori criteri di priorità oltre quelli legali;
- la necessità di piena declinazione del metodo della condivisione organizzativa nella trattazione degli affari prioritari;
- la necessità di procedere ad un'analisi preliminare dei flussi e dei carichi di lavoro dell'Ufficio e dei singoli Magistrati che lo compongono, nonché delle risorse disponibili;
- l'esclusione di criteri che si limitino ad individuare intere categorie di reati o che si risolvano nel mero accantonamento di intere categorie di reati destinati alla estinzione per prescrizione;
- l'opportunità di individuare le priorità, all'interno di categorie di reati, facendo riferimento alla gravità in concreto degli stessi o ad altri indici correlati alle concrete specificità dei reati.

L'adozione di criteri di priorità presuppone, infatti, una costante, doverosa, interlocuzione con gli Uffici giudicanti, con la Commissione flussi del Consiglio Giudiziario e con l'Avvocatura, per i necessari apporti conoscitivi in relazione ai flussi, alle pendenze e agli esiti delle diverse tipologie di giudizio e per i consequenziali adattamenti organizzativi.

In particolare, vi è l'esigenza di parametrare i criteri di priorità per l'Ufficio a quelli individuati dai dirigenti degli uffici giudicanti del distretto, stanti le indubbe reciproche interferenze tra le scelte, in tema di priorità nella trattazione degli affari, operate, da un lato, dagli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, e, dall'altro, dagli uffici giudicanti di primo e di secondo grado.

L'ufficio, dunque, anche al fine di evitare una sterile declamazione di priorità che non trovino riscontro in un' analoga previsione recepita dal Tribunale, intende muoversi lungo le seguenti linee direttive.

Realizzare, e si è già avviata sul punto una produttiva interlocuzione con il Tribunale, una valutazione condivisa di priorità che trovi, anzitutto nelle norme dettate per i giudicanti, un punto di riferimento; per altro verso, la stessa presente organizzazione dell' ufficio di Procura risponde alla valutazione di procedimenti da trattare in via prioritaria.

A solo fine indicativo, ferma restando l'applicazione dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 132-bis disp. att. c.p.p., ci si intende attenere ai seguenti ulteriori criteri di priorità nella gestione degli affari penali:

- i procedimenti per violenza sessuale;
- i procedimenti per maltrattamenti in famiglia;
- i procedimenti per *stalking*;
- i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità;
- i procedimenti per i delitti in materia di risparmio e di credito sanzionati con almeno quattro anni di reclusione;
- i procedimenti per estorsione e rapina in danno di soggetti deboli;
- i procedimenti in cui imputato sia un pubblico ufficiale per reati connessi alla funzione dello stesso;
- i procedimenti per reati derivanti da colpa medica;
- i procedimenti per reati derivanti da infortunio sul lavoro;
- i procedimenti per omicidio colposo da violazione delle norme in materia di circolazione stradale;
- i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio;
- i procedimenti con beni in sequestro;
- i procedimenti per i quali il termine di prescrizione non maturerà prima di due anni dalla data della prima udienza.

Alla luce di tali indicazioni, il presente piano assicura il plastico adeguamento delle scelte organizzative dell'ufficio requirente di riferimento, ribadendosi l'impegno, da un lato a migliorare

l'efficacia dello sforzo di ancorare programmaticamente l'esercizio dell'azione penale ai canoni legali di puntualità, correttezza ed uniformità, innanzitutto nella prospettiva di un significativo rafforzamento del rigore delle doverose prognosi di tenuta dibattimentale delle ipotesi accusatorie, e, dall'altro lato, alla prosecuzione del confronto, anche in ambito distrettuale e secondo logiche di piena partecipazione anche dell'Avvocatura, utile per calibrare armonicamente le scelte di priorità dei singoli uffici, partendo da una comune ricognizione della gravità e dell'intensità dei fenomeni criminali di maggior rilievo.

Tenuto conto di tali determinazioni, l'Ufficio ritiene, allo stato, di ancorare i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, ulteriori rispetto a quelli legali di cui all'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., alla definizione degli ambiti di lavoro specializzati corrispondenti alle materie riservate alle Sezioni e ai Gruppi di Lavoro intersezionali, nonché a quelli oggetto di specifiche indicazioni di priorità date dal Procuratore della Repubblica, avendo riguardo alla gravità in concreto del reato, al pregiudizio che dal ritardo possa derivare per la formazione della prova, nonché all'interesse, anche civilistico, della persona offesa.

Va inoltre assicurata la trattazione prioritaria dei seguenti procedimenti:

- quelli per i quali vi siano beni in sequestro sottoposti a custodia giudiziale onerosa e comunque di rilevante valore;
- quelli finalizzati all'accertamento della responsabilità da reato degli enti;
- quelli relativi all'esecuzione di pene detentive superiori a 4 anni (Corte Cost. n. 41 del 2 marzo 2018) e comunque per le quali non siano concedibili le misure alternative alla detenzione;
- quelli relativi alla demolizione di manufatti abusivi rientranti nei criteri di priorità che saranno oggetto di specifica intesa con Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Con separati provvedimenti saranno individuati, previa opportune interlocuzioni con i competenti uffici giudicanti, criteri di delimitazione delle categorie di procedimenti a trattazione prioritaria sopra individuate, sulla base del principio della concreta gravità del fatto.

Al fine di orientare in modo uniforme e corretto l'esercizio dell'azione penale nonché di assicurare l'effettività delle successive attività processuali, si terrà conto altresì, nell'ordine di trattazione dei procedimenti anche aventi carattere prioritario, del pregiudizio per la formazione della prova nel caso di ritardo nella trattazione nonché, in coerenza con le prescrizioni tabellari del Tribunale, delle concrete prospettive di pervenire ad una pronuncia giurisdizionale nel merito prima del decorso del termine della prescrizione.

Questo Ufficio ha piena consapevolezza della delicatezza del proprio ruolo processuale e ne avverte la responsabilità, quanto alla necessità di costruire impianti processuali che risultino in grado di garantire effettiva attuazione al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Il raggiungimento di tale obiettivo ha, infatti, quale suo indefettibile presupposto, che, nell'esercitare l'azione penale, si assicuri una qualificata domanda di giudizio.

A tal fine è necessario che le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale del magistrato assegnatario siano, innanzitutto, coerentemente ispirate alla logica del sistema che, da una parte, vuole il passaggio alla fase processuale solo nei casi di effettiva giustificazione logico-razionale delle aspettative di consenso giudiziale della pretesa punitiva, ciò che esige un'adeguata valutazione anche degli esiti dell'eventuale fase cautelare del procedimento, dall'altra, richiede il pieno rispetto delle regole codicistiche in materia di *simultaneus processus*.

È infatti, altresì incidente sulla celerità del dibattimento la dimensione del procedimento, sia sotto il profilo del numero degli imputati che sotto quello del numero delle imputazioni. Da questo punto di vista, appare opportuno limitare la trattazione processuale di più imputazioni ai soli casi in cui sia ravvisabile tra le stesse il vincolo della connessione *ex art. 12 c.p.p.* ovvero a quelli in cui la riunione sia consigliata da ragioni di economia processuale, nelle ipotesi di cui all'art. 371, lett. b) e c) c.p.p..

3. Presupposto indefettibile di ogni oculata scelta organizzativa finalizzata alla accelerazione nella trattazione dei procedimenti è, peraltro, l'indagine statistica dei carichi di lavoro dell'Ufficio non solo in termini quantitativi (di raffronto tra sopravvenienze e definizioni), ma anche, e soprattutto, in termini qualitativi.

L'analisi dei flussi delle notizie di reato, la consapevolezza del numero e della tipologia dei reati che costituiscono oggetto dei singoli fascicoli agevolano, infatti, l'individuazione di soluzioni organizzative che consentano di disciplinare adeguatamente situazioni che, pur caratterizzate dall'oggettiva impossibilità di assicurare la tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, mirano ad evitare il ricorso alla mera casualità e a garantire la massima omogeneità nella selezione di quelli progressivamente da definire.

Tra queste soluzioni organizzative appare di particolare utilità quella di individuare forme semplificate di trattazione di procedimenti non bisognosi di investigazioni di particolare complessità definendoli in forme tali da non richiedere necessariamente, nel caso di esercizio dell'azione penale, la celebrazione del dibattimento.

Si tratta di una scelta che, garantendo la possibilità di una trattazione prioritaria e centralizzata di questi procedimenti, è finalizzata ad abbattere significativamente il carico di lavoro destinato a gravare sui singoli Sostituti dell'Ufficio, consentendo loro di dedicare maggior tempo e risorse alla trattazione delle indagini più complesse dal punto di vista soggettivo o oggettivo, di sgravare le loro segreterie dalla lavorazione di un numero consistente di procedimenti, di accelerare la definizione di una parte comunque consistente del carico di lavoro che ricade complessivamente sulla Procura della Repubblica considerata unitariamente. In definitiva, la definizione cronologicamente prioritaria di notizie di reato semplici finisce essa stessa per divenire mezzo attraverso il quale concentrare il massimo delle energie nella definizione di procedimenti di importanza maggiormente significativa, secondo i criteri sopra esposti ed analizzati.

Resta fermo, peraltro, che l'individuazione di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti non si risolve in un adempimento organizzativo statico, bensì è un profilo organizzativo dinamico

dell'ufficio giudiziario, in quanto, proprio a causa della sua attitudine a condizionare l'attività dell'Ufficio, è soggetto a continue e periodiche verifiche della sua attualità e rispondenza alle esigenze e alle disponibilità dell'Ufficio stesso ed è quindi destinato ad essere adeguato ed aggiornato in conseguenza degli esiti di tale verifica.

CAPITOLO 13

Il Servizio di Definizione degli Affari Semplici (S.D.A.S.)

Premessa

1. Nella prospettiva, che sarà anche di seguito approfondita, della deflazione del giudizio si iscrive l' istituzione del Servizio di definizione degli affari semplici (S.D.A.S.).

Il Servizio in parola offre in primo luogo risposta all'esigenza di individuare metodi e modelli organizzativi per la definizione degli affari semplici in grado di consentire il miglior utilizzo delle risorse professionali disponibili, la semplificazione dei processi di lavoro, nonché la valorizzazione della disciplina dell'Ufficio S.D.A.S. e alla piena operatività dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (solo formalmente costituito con OS 134/2017 della precedente dirigenza ma mai entrato in piena funzione) si procederà con separati ordini di servizio.

Tanto sia in considerazione della gravosità dei carichi di lavoro dei Sostituti e delle relative strutture amministrative di supporto, sia in considerazione della correlata necessità di apprestare modelli organizzativi idonei ad assicurare uniformità, correttezza e puntualità dell'azione penale.

Tale Servizio, si è stabilito, dovrà concentrare tutti gli affari riferiti a fattispecie di reato suscettive di rapida e comunque facile trattazione (mediante richieste di adozione di decreti penali di condanna e richieste di archiviazione) eventualmente anche a seguito di indagini non complesse, senza che il fascicolo con tali caratteristiche, impegni il Sostituto.

2. Al fine di realizzare una ponderata espansione progressiva della materia S.D.A.S., allo stato individuate solo quale base di avvio, ma con la previsione di una sempre maggiore estensione, all'esito delle opportune interlocuzioni con gli Uffici del Tribunale e l'Avvocatura e secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, saranno attuati gli interventi necessari alla definizione ed al tempestivo aggiornamento di un piano di implementazione delle attività del medesimo S.D.A.S., individuando le categorie di procedimenti riservati alla competenza del Servizio e monitorandosi i relativi tempi di definizione, tenendo conto delle complessive esigenze di efficiente organizzazione delle attività dell'Ufficio.

Tale piano, incidendo sui criteri di assegnazione dei procedimenti, è adottato dal Procuratore della Repubblica secondo le procedure partecipate previste dall'art. 8 della richiamata circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

Sezioni Affari Semplici (SDAS) nel dettaglio.

La **Sezione Definizioni Affari Semplici**, coordinata dal Procuratore della Repubblica alla quale, salvo diversa previsione nei provvedimenti attuativi, sono assegnati quattro (o più) Vice Procuratore Onorari.

Le finalità di tale Sezione sono:

- a) lo sgravio dalle attività meno impegnative dei magistrati togati;
- b) la standardizzazione dei procedimenti relativi ai reati assegnati alla Sezione;
- c) l'ottimizzazione delle risorse del personale giudiziario, amministrativo e di polizia giudiziari;
- d) il raggiungimento di una uniformità negli indirizzi relativi a tali procedimenti;

Per tale ragioni, è utile costituire una Sezione di primo impatto che tratti direttamente le notizie di reato che consentono una trattazione con modalità standardizzate, a partire dall'origine della notizia di reato, provvedendo all'immediata trattazione dei procedimenti per notizie di reato seriali e semplici o alla redistribuzione secondo il modo di assegnazione "automatico ordinario" dei procedimenti che richiedono una trattazione più complessa.

Si considerano affari che richiedono indagini complesse quelli che comportano necessità di:

- consulenze tecniche non routinarie o standardizzabili;
- indagini non limitate alla completa identificazione degli indagati o alla precisazione di circostanze di fatto già delineate nei loro elementi essenziali e che siano perciò definibili in tempi brevi o con modalità semplificate;
- esplorazione di nessi con fatti collegati.

Diversamente, sono da considerarsi "affari semplici", in primo luogo, quelli di competenza del Giudice di Pace secondo l'elencazione di cui al **D.lgs. 98 agosto 2000 n. 974**:

- Art. 581 c.p. (percosse);
- Art. 582 cp. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte;
- Art. 590 (lesioni colpose), come conseguenza di incidente stradale;
- Art. 595, commi 1 e 2. c.p. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet;
- Art. 612, comma 1, c.p. (minaccia non grave);
- Art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso – ipotesi lievi);

- Art. 631 c.p.;
- Art 632 cp. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art 633 c.p., comma 1 (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui);
- Art 638 c.p., comma 1 (uccisione e danneggiamento d'animali altrui);
- Art 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati);
- Art 647 c.p. (appropriazioni indebite lievi);
- Art 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente);
- Art 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza);
- Art 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza);
- Art 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori);
- Art 25 del RD. 773/ 1931 T.U. in materia di sicurezza pubblica;
- Artt, 1095, 1096, 1119 R.D. 327/ 1942 (Codice della navigazione);
- Art. 3 D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini);
- Artt. 102 e 106 D.P.R. 361/1957;
- Art 92 del D.P.R. 570/1930 (T.U. Elezioni Comunali);
- Art 15, secondo comma, legge 1329/ 1965 (Acquisto macchine utensili);
- Art. 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico);
- Art 51 legge 352/ 1970 (Referendum Popolare);
- Artt. 3, III e IV comma 46, IV comma e 65, III comma D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto);
- Artt. 18 e 20 legge 528/1989 (Gioco del lotto);
- Art 15, comma 3, Dlgs. 311/1991 (Recipienti semplici a pressione);
- Art 10, comma 1, D.lgs. 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi);
- Art. 23, comma 2, D.lgs. 46/1997 (Dispositivi medici);

- Art. 10 bis D.lgs. 286/98 (immigrazione clandestina);
- Art. 13, comma 5.2 Dlgs. 286/1998 (immigrazione clandestina).

Sono, del pari, rientranti nella categoria degli "affari semplici", i seguenti **reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp** e che vengono anch'essi attribuiti alla competenza delo SDAS:

- Art. 100, 14^o co. C.D.S. (circolazione con targhe false o alterate);
- Artt. 54, 1161 Cod. Nav. (occupazione abusiva di suolo demaniale, nei casi di lieve entità);
- Art 186, commi 2 e 7 C.D.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test);
- Art 187, commi 7 e 8 C.D.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test;)
- Art 189 C.D.S. (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso);
- Art. 116 C.D.S. (guida senza patente nell'ipotesi di reiterazione);
- Art. 171 - *ter* L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie;
- Art. 2 L. 1423/56, ora art. 16 co. D.L.v 159/2011; - art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via);
- Art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via);
- Art 9, comma ,1 L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 comma 1 D.lgs. n. 159/2011;
- Art. 4 L. 110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa);
- Artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti);
- Art. 75, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini;
- Art. 6, comma 3, D.lgs. n. 286/1998 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno);
- Art. 13 co. 13 e comma 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 13 *bis*) D.lgs. n. 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione);
- Art. 291 bis comma 2 D.P.R. 48/73 (contrabbando) **fino a KG di tabacchi; quanti?**
- Artt. 336 e 337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono arrecate lesioni;
- Art. 341 bis c.p.(oltraggio a P .U.)

- Art. 385 c.p. (evasione);
- Art. 457 c.p. (spesa di moneta falsa ricevuta in buona fede);
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari;
- Art. 477 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'estero o di patenti straniere false in uso ad extracomunitari;
- Artt. 527, secondo comma, 528, terzo comma c.p. (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi a mezzo mass-media ed *internet*;
- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell'art. 585 comma 2. nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo);
- Art. 588, comma 1, c.p. (in assenza di lesioni c/o morte);
- Art. 610, comma 1, c.p.;
- Art. 612, comma 2 c.p. (minaccia aggravata);
- Art. 614 commi 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia);
- Art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in iper o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica - ordinaria);
- Art. 633, comma 1 - 639 bis c.p. (occupazione di suolo - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 635 comma 2 c.p. (danneggiamento aggravato e non politicamente motivato);
- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti);
- Art. 640, primo comma c.p. (truffa semplice);
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita);
- Art. 648 c.p. (ricettazione);
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità);
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità);

- Art. 659 c.p.(disturbo del riposo e delle occupazioni);
- Art, 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone);
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 c.p., attribuiti alla *competenza* del Settore 2 - Reati Ambientali;
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di “accensione”);
- Art. 707 c.p. (possesto chiavi alterate/grimaldelli);
- Art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo);
- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo).

In caso di connessione con reati di competenza di taluno dei settori specializzati o con reati rientranti nel sistema di assegnazione automatica - ordinaria non vi è effetto attrattivo automatico; sarà valutato, di volta in volta, se sia possibile o opportuna una *separazione* o se il procedimento per reati "semplici" dovrà essere riunito al procedimento per reati diversi.

Sotto il profilo strutturale, lo SDAS è costituito da:

a) un servizio amministrativo, di cui farà parte personale amministrativo che sarà individuato, anche numericamente, con autonomo provvedimento che curerà gli incumbenti di segreteria;

b) un servizio di polizia giudiziaria, di cui faranno parte unità del personale della Sezione di polizia giudiziaria: la polizia giudiziaria, unitamente ai V.P.O., valuterà le c.n.r. in arrivo, compilerà la modulistica adatta al tipo di attività da espletare (delega indagini, stralci, unioni procedimenti, trasferimenti ad altri uffici per competenza); su delega del P.M. titolare del procedimento, potrà effettuare interrogatori richiesti dagli indagati dopo l'avviso *ex art. 415 bis cpp*, nonché esami di persone informate sui fatti, predisposizione di liste testi e di minute di provvedimenti da emettere, sia durante le indagini preliminari (convalide di sequestro, provvedimenti di dissequestro e restituzione) sia a chiusura delle medesime (richieste di archiviazione, di decreto penale, decreti di citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico);

c) numero 5 o più (da individuarsi con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, previo interpello) Vice Procuratori Onorari che provvederanno all'esame dei fascicoli assegnati allo SDAS con le stesse competenze della polizia giudiziaria, nonché, in particolare, anche in vista della formulazione di richiesta di emissione di decreto penale di condanna *ex art. 459 e segg. c.p.p.* e delle prime valutazioni - da sottoporre al PM titolare - delle istanze eventuali di patteggiamento.

Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza dello SDAS. L'assegnazione dei procedimenti ai magistrati degli affari trattati dallo SDAS avviene tramite il seguente meccanismo:

1. tutte le notizie di reato di competenza dello SDAS pervengono alla relativa segreteria;

2. le notizie di reato sono sottoposte ad un primo esame ad opera dei V.P.O., coadiuvati dalla P.G.: essi valuteranno subito la possibilità di citazione diretta a giudizio o di richiesta di decreto penale o di redazione di richiesta di accertamenti o, ancora, della richiesta di archiviazione, sulla base di modelli standardizzati e allo scopo predisposti; il provvedimento redatto o la proposta di definizione così predisposti saranno visionati dal magistrato professionale titolare del procedimento, ai fini dell'adozione delle determinazioni finali;
3. il Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo provvederà a:
 - a) esaminare i procedimenti assegnati secondo il predetto sistema;
 - b) impartire le opportune direttive al personale amministrativo c/o di polizia giudiziaria;
 - c) controllare gli atti redatti dai V.P.O. delegati o dal personale di P.G. e procedere alla relativa firma;
 - d) trattare i Procedimenti sino alla definizione anche se necessitano di attività integrative

CAPITOLO 14

ANCORA SULLA PRONTA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI TRATTATI

Criteria generali di archiviazione del procedimento per speciale tenuità del fatto e deflazione del dibattimento

1. Fondamentale nella prospettiva della deflazione del giudizio è l'effettività dell'impegno dell'Ufficio a definire i contorni di una qualificata domanda di giudizio.

Ciò innanzitutto assicurando la scrupolosa osservanza del canone generale di orientamento della potestà di archiviazione del procedimento delineato dall'art. 125 disp. att. c.p.p. attorno alla necessità di realistica previsione del riconoscimento giudiziale, a seguito del contraddittorio con la difesa delle parti private, della fondatezza dell'istanza punitiva. Va poi considerato che il progetto di riforma della Ministra della giustizia prevede criteri ancora più stringenti circa l'esercizio dell'azione penale, ponendo tale esercizio in collegamento diretto non più con la sostenibilità dell'azione penale, ma, piuttosto, con un esito positivo in ordine all'accoglimento dell'ipotesi formulata dal PM. Sempre più, dunque, verso un'azione penale non più astratta, ma a contenuto concreto.

Una necessità di ponderata prognosi, dunque, che esige il costante esercizio di prudente apprezzamento dell'effettiva completezza delle investigazioni svolte e della idoneità degli elementi e delle fonti di prova disponibili a sostenere l'accusa in dibattimento.

Nell'esercizio avveduto di tale capacità prognostica dovrà tenersi conto anche della ragionevole possibilità che il reato non si estingua per prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado, avendo riguardo alla natura ed alla rilevanza degli interessi complessivamente coinvolti.

Ma una qualificata domanda di giudizio, capace di orientare selettivamente l'esercizio dell'azione penale in conformità a canoni legali, esige anche l'attuazione di un rinnovato sforzo di valorizzazione della clausola di archiviazione correlata all'accertamento della speciale tenuità del fatto, da condursi alla luce anche della consapevolezza delle complessive condizioni di criticità dei tempi della giustizia penale nel distretto.

L'approfondimento di tale delicata materia sarà devoluto all'istituendo Ufficio Studi e Documentazione, apparendo essenziale la definizione di criteri generali di selezione delle vicende per le quali procedersi a richiesta di archiviazione per speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., ovvero elaborare criteri generali di archiviazione che tengano specificamente conto, nella prospettiva generale definita dal richiamato art. 125 disp. att. c.p.p., della ragionevole probabilità che tale fattispecie possa essere riconosciuta all'esito del giudizio, oltre che per la valutazione della opportunità di apprestare strutture organizzative apposite finalizzate agli adempimenti imposti dalla legge.

Invero, così come lo SDAS, anche per le definizioni di individuazione dei fascicoli da definire con richiesta di archiviazione anche per speciale tenuità, l'indicazione contenuta nel presente progetto può definirsi una base iniziale di lavoro.

Con il necessario contributo dei magistrati, tali forme di definizione dei procedimenti, così come l'individuazione dei criteri di priorità ovvero l'operatività dello SDAS, sarà progressivamente implementata in modo da individuare forme differenziate di definizione dei procedimenti in carico all'ufficio.

Fondamentale dunque sarà il contributo dell'articolazione, di nuovo conio, dell'Ufficio Studi e documentazione. Tale articolazione, in uno con l'ufficio, già illustrato, della collaborazione con il Procuratore, dovrà infatti avere il compito di svolgere un lavoro di informazione, in favore della Procura, sulle principali novità normative e giurisprudenziali, ma anche individuare le coordinate ermeneutiche fondamentali in relazione ai temi di interesse dell'azione del nostro ufficio.

In tal senso, quale criteri meramente orientativi e di riferimento, fatta salva l'ulteriore esplicitazione anche all'esito di congiunte intese con l'Ufficio Giudicante, che si possono enucleare, vengono individuati:

la verifica se per quel singolo procedimento sia possibile, astrattamente, praticare l'istituto della messa alla prova, attesa la medesima ratio ispiratrice dei due istituti che di fatto si traduce in una profonda somiglianza dei rispettivi presupposti di ammissibilità;

la verifica in ordine alla cessazione, tanto più se con comportamento positivamente valutabile proveniente dall'indagato/imputato, di ogni conseguenza dannosa del reato, indipendentemente dall'esito amministrativo della procedura d'infrazione;

la valutazione in concreto della gravità della condotta, anche in considerazione della pena edittale normativamente prevista, che costituisce già un metro di valutazione legale della modestia o meno del fatto operata dal legislatore;

l'epoca di consumazione del reato e l'intervenuto ricomponimento della eventuale questione civilistica o comunque privatistica sottesa alla *notitia criminis*.

Indicazioni, queste, evidentemente non cogenti, di natura generale e tese solo ad orientare e fornire un riferimento al singolo magistrato, anche a garanzia dell'esigenza di uniformità dell'azione giudiziaria in un medesimo territorio, nel momento della scelta sull'utilizzo concreto degli istituti deflattivi, e ciò anche al fine di rendere più efficace l'azione dell'Ufficio, senza che tali indicazioni rivestano natura di stringente direttiva o siano destinate a limitare il prudente ed autonomo apprezzamento del singolo.

CAPITOLO 15

Il dibattimento e le impugnazioni

1. La centralità del dibattimento costituisce la premessa culturale da cui l'ufficio di Procura intende muovere nel programmare i suoi assetti organizzativi, nella consapevolezza del valore fondamentale del contraddittorio quale cardine del giusto processo e di una promessa costituzionale, quale quella di ragionevole durata del processo, l'effettività della quale è decisiva, oltre che per la tutela dei diritti fondamentali della persona, anche per la reale efficacia degli interventi giudiziari in un territorio, quale quello di riferimento immediato delle attribuzioni processuali di questo Ufficio distrettuale, contraddistinto da eccezionale diffusione e gravità dei fenomeni criminali.

Il dibattimento e, più in generale, l'udienza rappresentano, infatti, il momento centrale dell'attività della Procura perché costituiscono il luogo, il tempo ed il modo della verifica, dinanzi al Giudice e in contraddittorio con la Difesa, degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari, e per tale via, della efficacia complessiva e della stessa credibilità dell'Ufficio.

L'efficace organizzazione dell'attività dibattimentale rappresenta anche il terreno fondamentale di misurazione della complessiva razionalità dell'organizzazione sia dell'ufficio giudicante che di quello requirente.

Appare, infatti, indiscutibile che il carico di lavoro dei giudici e dei collegi giudicanti, unitamente alla intrinseca complessità della attività di formazione della prova in giudizio, costituisca fattore incidente sulla efficienza dell'azione giudiziaria e della attuazione del principio della ragionevole durata del processo. E ciò con significative ricadute anche sulla stessa azione della Procura della Repubblica, tenuta a garantire la presenza del magistrato del pubblico ministero durante lo svolgimento dell'udienza.

Al fine di evitare che il dibattimento si concretizzi in un inutile aggravio, insuscettibile di produrre risultati effettivi sul piano sanzionatorio, è pertanto necessario che l'esercizio dell'azione penale avvenga, conformemente alle previsioni di cui all'art. 125 disp. att. c.p.p., solo in presenza di elementi che consentano di avere la ragionevole aspettativa di pervenire ad una sentenza di condanna.

È questo un nodo cruciale, che impone di richiamare la responsabilità dei Magistrati dell'Ufficio verso una rigorosa applicazione del canone di giudizio delle prospettive processuali fissato dal Legislatore a protezione dell'interesse generale al corretto esercizio dell'azione penale.

Approcci inadeguati nelle delicate valutazioni rilevanti per le corrette determinazioni da assumere nell'esercizio dell'azione penale costringono il cittadino a sopportare i costi e i disagi di un inutile passaggio alla fase del giudizio, impegnano inutilmente le risorse dell'amministrazione della giustizia, contribuiscono ad aggravare le criticità gestionali del processo di primo grado ed espongono a tensioni negative l'immagine e l'autorevolezza dell'Ufficio.

Tale cruciale nodo problematico impone specifica attenzione nel controllo degli esiti investigativi e nella valutazione delle loro probabili proiezioni dibattimentali, imponendosi che le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale del Magistrato assegnatario siano coerentemente ispirate alla logica del sistema che vuole il passaggio alla fase processuale solo nei casi di effettiva giustificazione logico-razionale delle aspettative di consenso giudiziale della pretesa punitiva.

In tale prospettiva si colloca l'accentuata responsabilità dei Magistrati dell'Ufficio, in vista delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, di piena e tempestiva informazione e leale confronto delle opinioni sulle realistiche prospettive di eventuali contestazioni a seguito di difformi pronunce giudiziali nella fase cautelare ovvero comunque incidenti su temi al medesimo fine rilevanti, nonché la scelta di anticipare al momento dell'esercizio dell'azione penale la definitiva designazione del Magistrato per la fase processuale nei casi di particolare rilevanza e complessità.

Mirata e profonda attenzione dovrà riservarsi, dunque, all'esigenza di verificare partitamente le prospettive di tenuta dibattimentali delle imputazioni e delle posizioni soggettive racchiuse in procedimenti oggettivamente e soggettivamente complessi, ad esempio evitando di esercitare l'azione penale nei casi nei quali, essendo intervenuto il rigetto di talune delle richieste di misure cautelari formulate per specifiche posizioni ed imputazioni o l'annullamento dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale con funzione di giudice del riesame, non sia dato rinvenire profili fattuali o di integrazione probatoria idonei a definire diverse prospettive nel giudizio.

È, infine, del tutto evidente che una specifica funzione acceleratoria del dibattimento deve riconoscersi alla completezza delle attività investigative svolte durante le indagini preliminari, laddove vuoti cognitivi e fonti probatorie non preventivamente esplorate potranno incidere negativamente sull'esito del dibattimento.

In generale, la prudente considerazione dei rischi per la autorevolezza e la credibilità dell'Ufficio, oltre che per i diritti e le garanzie delle persone coinvolte nel procedimento, di una non adeguatamente ponderata valutazione delle realistiche prospettive di conforme esito processuale dell'esercizio dell'azione penale impone, peraltro, la necessità che i Magistrati interloquiscano costantemente, ai fini della assunzione delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale, con il Procuratore e gli altri Sostituti coassegnatari o assegnatari di procedure connesse o comunque collegate, in adempimento del principio di leale collaborazione che non può non informare la complessiva organizzazione dell'Ufficio, oltre che del dovere di uniforme, corretto e puntuale esercizio dell'azione penale.

È altresì incidente sulla celerità del dibattimento la dimensione del procedimento, sia sotto il profilo del numero degli imputati che sotto quello del numero delle imputazioni. Da questo punto di vista, appare opportuno limitare la trattazione processuale di più imputazioni ai soli casi in cui sia ravvisabile tra le stesse il vincolo della connessione *ex art. 12 c.p.p.* ovvero a quelli in cui la riunione sia consigliata da ragioni di economia processuale, nelle ipotesi di cui all'art. 371, lett. b) e c) c.p.p., in ogni caso, valutando l'opportunità di separazione delle posizioni soggettive comunque suscettive di adeguata cognizione al di fuori di impianti cumulativi la stessa dimensione soggettiva dei quali sia ostacolo alla rapida definizione del procedimento (oltre che, nell'attuale fase di emergenza pandemica, di pericolose concentrazioni di persone nelle aule processuali).

2. La concreta attuazione del principio di uniformità dell'esercizio dell'azione penale perseguita nell'ottica dell'assicurare una qualificata domanda di giudizio costituisce, dunque, un obiettivo di fondamentale importanza cui tendere attraverso l'efficace organizzazione dell'attività dibattimentale.

A tal fine assume un ruolo determinante la cura dell'interlocuzione dei Sostituti con il Procuratore della Repubblica, innanzitutto, nei casi in cui si intenda attivare la fase di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. nell'ambito di procedimenti nei quali siano intervenute pronunce giudiziali in materia cautelare ovvero relative a procedimenti connessi o collegati delle quali si imponga logicamente la considerazione nella prospettiva di una realistica ed affidabile previsione di accoglimento, all'esito del contraddittorio, delle prospettazioni accusatorie.

In tali casi, infatti, il Sostituto conferisce preliminarmente con il Procuratore della Repubblica.

Nella medesima direzione si muove, altresì, la generale valorizzazione della necessaria interlocuzione dei Sostituti con il Procuratore della Repubblica, ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei casi è prescritta l'apposizione del "visto".

Il "visto", in tali casi, infatti, fornisce, ulteriore occasione di confronto e approfondimento delle prospettive accusatorie nella fase del giudizio, avendo riguardo non soltanto all'eventuale esistenza di pronunce giudiziali in materia cautelare ovvero relative a procedimenti connessi o collegati delle quali si imponga logicamente la considerazione, ma altresì al complesso degli elementi definitivamente acquisiti nel corso delle indagini.

È, pertanto, prescritto il visto per informazione del Procuratore:

- sulle richieste di rinvio a giudizio relative ai procedimenti di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio ovvero che siano comunque idonee ad avere una particolare rilevanza istituzionale o mediatica;
- sui decreti di citazione a giudizio relativi alle ipotesi di lesioni colpose verificatesi in ambito sanitario o in violazione della normativa antinfortunistica ovvero a procedimenti per i quali è prescritto di conferire o che comunque appaiano di speciale rilevanza e complessità, in ragione del numero degli imputati o delle imputazioni, della novità delle questioni di diritto ovvero per la particolare delicatezza o gravità dei fatti e per la loro idoneità a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio.

Al fine del predetto visto, il Magistrato assegnatario cura l'espressa e documentata indicazione, per ciascun imputato ed in relazione alle singole imputazioni, degli esiti, anche provvisori, delle eventuali impugnazioni cautelari.

L'interlocuzione nei casi sopra citati è operata anche in funzione della immediata individuazione dei casi nei quali, per complessità e delicatezza del procedimento, il Magistrato assegnatario sarà delegato alla cura della fase processuale. A tal fine, il Procuratore trasmette copia dell'atto di esercizio dell'azione penale al magistrato delegato alla formazione dei turni per la partecipazione all'udienza preliminare e al giudizio.

Resta fermo quanto previsto per le ipotesi di dissenso insorto in occasione dell'apposizione dei visti per informazione.

3. Necessario, inoltre, appare che l'Ufficio partecipi al dibattimento, assicurando ogni doveroso contributo all'efficiente organizzazione delle relative attività e sostenendo l'esercizio delle prerogative processuali del Giudice e della Difesa, a tal fine, in particolare:

1. assicurando una tendenziale identità del Magistrato designato per la trattazione dibattimentale con quello che ha svolto le attività di indagine;
2. anticipando opportunamente, nei casi di maggiore rilevanza e complessità, all'atto di esercizio dell'azione penale la designazione del Magistrato per la fase processuale;
3. garantendo la compiuta conoscenza del contenuto del fascicolo processuale in capo al Magistrato delegato, la sua adeguata preparazione dell'udienza, la predisposizione di strategie nell'assunzione delle prove orientate dalla fondamentale istanza di rapida definizione del giudizio, la partecipazione informata alle udienze di trattazione istruttoria;
4. assicurando comunque la sollecita conclusione delle attività dibattimentali nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

A tal fine l'Ufficio adotta regole organizzative interne per assicurare:

- a) la predisposizione della lista dei testi per il dibattimento all'atto dell'esercizio dell'azione penale da parte, tendenzialmente, di chi abbia curato le indagini, verificando, in particolare, che i testi indicati siano effettivamente necessari ai fini della prova dei fatti oggetto delle imputazioni (specifica direttiva sarà al riguardo impartita ai servizi di polizia giudiziaria, per assicurare chiara e coerente documentazione delle attività di indagine compiute);
- b) la tempestiva citazione e l'effettiva presenza dei testi per l'udienza dedicata all'esame degli stessi, evitando rinvii motivati dalla loro assenza, conseguente alla loro mancata citazione o alla non tempestiva comunicazione di eventuali impedimenti;
- c) la presenza puntuale del Pubblico Ministero in udienza per l'orario programmato di inizio della stessa, segnalando tempestivamente gli eventuali impedimenti insorti, per le possibili sostituzioni;
- d) l'assunzione della testimonianza dei testi presenti in udienza, evitando differimenti non necessari dell'esame;

- e) la concentrazione delle attività istruttorie dibattimentali, opponendosi a richieste di rinvio non rispondenti ad effettive esigenze processuali o addirittura meramente dilatorie eventualmente presentate dalle altre Parti del processo e rappresentando gli effetti negativi di rinvii comunque eventualmente disposti senza corrispondenza ad effettive esigenze di carattere processuale;
- f) come detto, la tendenziale identità del Magistrato designato per l'udienza con quello già delegato per le indagini;
- g) la tendenziale identità del rappresentante dell'Ufficio per tutte le udienze di trattazione istruttoria, contemperando tale principio con la necessità di perequare i servizi tra i Sostituti, nonché di ottemperare alla direttiva del C.S.M. relativamente ai magistrati in gravidanza o maternità, garantendo in ogni caso che le conclusioni del Pubblico Ministero siano formulate dallo stesso magistrato che ha seguito l'istruttoria dibattimentale.

Di regola la partecipazione del pubblico ministero alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica è assicurata dai Vice Procuratore Onorari.

Qualora sia necessario che un processo di competenza monocratica – per la natura dei fatti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza - sia seguito al dibattimento da un Sostituto, questi è individuato, prioritariamente, in ragione: a) della assegnazione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, b) della correlazione fra oggetto dei procedimenti e le materie specialistiche delle sezioni di appartenenza dei Sostituti, c) dell'equità dei carichi di lavoro.

La soluzione organizzativa volta a garantire il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e la fase dibattimentale anche ai processi di competenza collegiale va, invece, necessariamente modulata in ragione delle specificità organizzative degli uffici giudiziari, dell'attuale stato dei ruoli dei collegi e della necessità di assicurare la razionale ed equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati.

In particolare, non può prescindersi, innanzitutto, dalle notorie criticità che per i tribunali si registrano nel prevedere criteri di assegnazione dei processi fondati sul preconstituito abbinamento dei Sostituti alle sezioni ed ai collegi e che risultano connesse, in particolare, ai vigenti meccanismi di assegnazione informatizzata degli affari ed all'inevitabile disomogeneità dei carichi di lavoro che ne derivano.

Pertanto, all'atto dell'apposizione del visto sulle richieste di giudizio e, nei casi in cui esso è prescritto, sui decreti di citazione a giudizio, il Procuratore individua i casi nei quali il pubblico ministero che ha svolto le indagini è designato per la partecipazione alla fase processuale, informandone il magistrato delegato alla formazione dei turni. In caso di coassegnazione del procedimento a più Sostituti, tale designazione è operata sentiti i Magistrati interessati e tenendo conto delle relative disponibilità e dei carichi di lavoro di ciascuno di essi.

Resta ferma, per il Sostituto assegnatario o coassegnatario del procedimento, la possibilità di poter sempre richiedere di essere designato anche per la fase processuale.

4. Per i procedimenti pendenti nella fase del giudizio all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Procuratore procede ad una ricognizione dei procedimenti relativi ai più gravi reati in materia di criminalità economica, pubblica amministrazione, incolumità pubblica e contro la persona e la libertà sessuale, ovvero per delitti associativi per i quali non siano già state disposte designazioni nominative per la partecipazione continuativa alle relative udienze e ad una ripartizione delle deleghe concernenti la loro trattazione in giudizio fra tutti i Sostituti.

Anche in tali casi, al fine della ripartizione delle deleghe, si tiene conto prioritariamente: a) della assegnazione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, b) della correlazione fra oggetto dei procedimenti e le materie specialistiche delle sezioni di appartenenza dei Sostituti, c) dell'equità dei carichi di lavoro.

5. Sarà assicurata costante vigilanza sull'effettiva osservanza delle disposizioni su riportate, nonché la promozione e la cura delle opportune interlocuzioni e dell'attuazione delle intese con l'Avvocatura e il Tribunale.

Con separato provvedimento, si procederà all'istituzione di un gruppo di lavoro e, per gli aspetti concernenti la partecipazione al giudizio dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, altresì da un Magistrato Onorario, con funzioni di collaborazione ai compiti del Procuratore delegato per il monitoraggio ed analisi dei dati complessivamente rilevanti per la coerente attuazione dei criteri di priorità dell'esercizio dell'azione penale e la funzionalità della partecipazione del pubblico ministero alla fase del giudizio.

6. Il Procuratore della Repubblica promuove le opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura in vista dell'adozione - secondo le rispettive, autonome attribuzioni istituzionali e processuali - di ogni misura organizzativa utile alla razionalizzazione dei criteri organizzativi di svolgimento delle attività processuali, secondo principi di massimo contenimento dei tempi di trattazione e di effettività dei criteri di priorità nella trattazione degli affari definiti dal Tribunale. Al suddetto fine possono essere istituiti appositi gruppi o tavoli di lavoro congiunti.

In tale prospettiva, il Procuratore della Repubblica promuove mirate interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura in vista dell'organizzazione, in relazione alle materie specialistiche, di udienze tematiche del Giudice monocratico, secondo criteri che favoriscano la designazione del Sostituto assegnatario ovvero comunque appartenente alla Sezione o Gruppo di Lavoro interessati.

7. Il Procuratore della Repubblica può affiancare i Magistrati assegnatari del procedimento, con il loro consenso, nelle procedure camerali e nelle udienze dibattimentali.

8. La partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili è assicurata dai Sostituti della Sezione Affari civili.

10. La sostituzione in udienza dei Magistrati assenti o impediti viene assicurata attingendo automaticamente, nel rispetto del succedersi temporale della necessità di procedere alla sostituzione, all'elenco dei "supplenti" riportati nel turno mensile e salvo accordi intervenuti direttamente tra i sostituti da comunicarsi al Procuratore.

11. Alle attività integrative di indagine, su tutte le istanze e per tutti gli adempimenti relativi ai processi in corso dinanzi agli organi giudicanti provvede il Sostituto delegato per l'udienza già fissata; ove non sia stato ancora delegato il Sostituto, provvede quello che ha partecipato all'ultima udienza precedente; se non sia stata ancora fissata la prima udienza o non sia stato ancora delegato il Sostituto per tale udienza o se le funzioni di pubblico ministero siano assegnate a un V.P.O., provvede il Sostituto che ha esercitato l'azione penale; in tutti gli altri casi in cui non sia stata fissata l'udienza successiva a precedenti udienze, provvede il Sostituto che ha partecipato all'ultima udienza tenuta; nell'ipotesi in cui sia stata emessa la sentenza di primo grado e gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice dell'impugnazione, provvede il Sostituto che ha formulato la requisitoria; nel caso in cui il Sostituto che ha esercitato l'azione penale o che ha formulato la requisitoria, competente a provvedere, sia stato trasferito ad altro Ufficio, provvede un Sostituto designato dal Procuratore, sulla scorta di criteri predeterminati tali da assicurare l'equa distribuzione delle deleghe.

12. Spetta al Procuratore garantire il monitoraggio dell'andamento dell'attività dibattimentale riferita ai Magistrati - analizzando le ragioni di eventuali ritardi nella trattazione del giudizio - e concorrere con il Sostituto presente in udienza e con quello che ha curato l'attività di indagine, nelle determinazioni da adottare in ordine alla opportunità o meno di proporre impugnazione.

Al fine di consentire la verifica generale sull'andamento dell'attività dibattimentale, il Sostituto deve trasmettere, senza ritardo, al magistrato delegato alla formazione dei turni per la fase del giudizio lo statino di ogni udienza recante l'indicazione dell'attività processuale svolta, il motivo dell'eventuale rinvio, l'orario di inizio (con indicazione del motivo dell'eventuale ritardo) e di fine dell'udienza cui ha partecipato, riferendo, mediante sintetica annotazione, da apportare anche sullo stesso, di eventuali cause di ritardo nella trattazione del giudizio, di eventuali criticità insorte nella fase di assunzione delle prove, di eventuali necessità anche istruttorie che richiedano l'ulteriore corso del dibattimento.

Ciascun Sostituto opera per garantire che l'attività dibattimentale trovi un utile corso, segnalando al Procuratore della Repubblica, ogni eventuale fattore di criticità e di ritardo e quindi concorrendo, mediante la formulazione di osservazioni e proposte, alla ricerca dei più efficaci rimedi.

13. Per consentire il controllo sull'esito processuale delle indagini, invece, ai fini delle determinazioni in materia di impugnazione, il Sostituto deve trasmettere al Procuratore copia del dispositivo della sentenza, annotando con precisione i reati oggetto di procedimento e le richieste avanzate. Provvede poi, all'atto del deposito della sentenza, a trasmettere allo stesso Procuratore corredandola di una sintetica annotazione, le eventuali ragioni per cui non intende proporre impugnazione.

In caso valuti di impugnare, l'atto di impugnazione sarà redatto dal magistrato che ha formulato la requisitoria finale.

Per l'udienza preliminare, il magistrato che ha partecipato all'udienza nella quale il giudice ha assunto le proprie decisioni definitive, informerà il titolare del fascicolo che provvederà a redigere l'eventuale atto di impugnazione.

Il Procuratore appone il proprio visto nel caso condivide la decisione del Sostituto legittimato, di non impugnare; in caso contrario - sentito, se ritenuto opportuno, il Sostituto che ha partecipato all'udienza - sottopone gli atti, per le sue valutazioni in ordine all'eventuale proposizione del gravame, al Sostituto che ha esercitato l'azione penale, se diverso da quello di udienza; se questi è stato trasferito o condivide la decisione di non impugnare, il Procuratore propone personalmente l'impugnazione che ritenga di promuovere.

Per le sentenze pronunciate all'esito dell'udienza preliminare competente a proporre l'eventuale gravame è il Sostituto che ha esercitato l'azione penale, al quale il Sostituto dell'udienza trasmette immediatamente copia dello statino, o quest'ultimo qualora il primo sia stato trasferito.

I Vice Procuratore Onorari designati per le udienze dibattimentali, in caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento, per il tramite della segreteria trasmettono tempestivamente al Sostituto abbinato con criterio automatico al giudice monocratico che ha emesso la sentenza, lo statino di udienza recante l'indicazione dei reati oggetto di procedimento, delle richieste del pubblico ministero e del dispositivo della decisione.

Il Sostituto, ricevuti gli atti su indicati, indica i procedimenti per i quali ritiene opportuno prendere visione della sentenza. Presa visione di quest'ultima, ove ritenga di proporre impugnazione, vi provvede direttamente.

Il valore fondamentale di una visione generale della fase processuale pone la necessità di assicurare la trasmissione tempestiva all'Ufficio del Procuratore generale presso la Corte d'Appello delle informazioni e degli atti eventualmente acquisiti successivamente alla definizione del giudizio, ma rilevanti per l'efficace partecipazione del pubblico ministero al giudizio di secondo grado, sia penale che di prevenzione, secondo le regole rispettivamente proprie dei diversi ambiti processuali.

14. Gli atti di impugnazione proposti dagli imputati e comunicati dalla cancelleria del Tribunale *ex art. 584 c.p.p.* sono ricevuti dall'Ufficio del dibattimento e sono trasmessi al più presto al Sostituto che ha partecipato all'udienza dibattimentale ovvero, nel caso di udienza monocratica a cui abbia partecipato un vice procuratore onorario, al Sostituto che ha esercitato l'azione penale, o in

mancanza, al Sostituto abbinato al giudice monocratico, per le sue determinazioni in ordine all'eventuale appello incidentale.

La richiesta di impugnazione da parte della persona offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 572 c.p.p. è presentata, nel caso di sentenza emessa a seguito di dibattimento collegiale o di giudizio abbreviato, al Sostituto che ha formulato le richieste in udienza; nel caso di sentenza emessa a seguito di udienza preliminare o a seguito di dibattimento monocratico a cui abbia partecipato il V.P.O., al Sostituto che ha esercitato l'azione penale o, in mancanza di quest'ultimo, rispettivamente al Sostituto che ha partecipato all'udienza preliminare o al Sostituto abbinato al Giudice Monocratico.

Saranno promossi protocolli di intesa sia con i Presidenti dei tribunali competenti per le procedure di riesame (Cosenza, per le procedure reali; Catanzaro per quelle personali). Un protocollo di intesa con il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro e con il Procuratore della Repubblica di Cosenza saranno avviati per la partecipazione del PM di Castrovillari alle rispettive udienze.

Specifiche intese saranno definite con l'Ufficio del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, al fine del raccordo delle attribuzioni in tema di esercizio del potere di impugnazione riservate agli uffici del pubblico ministero.

La predisposizione dei turni per le udienze, per i procedimenti camerati e per tutti gli altri casi in cui sia prevista la partecipazione di un magistrato togato od onorario della Procura della Repubblica nonché per tutti i servizi come indicati nel presente progetto, ivi compresi i turni di supplenza, ove ipotizzati, sono redatti dalla collega Valentina DRAETTA, magistrato che ha svolto, con impagabile precisione e con generale soddisfazione dei colleghi e del Procuratore, tale ruolo in precedenza e che si dichiara disponibile a continuare a svolgerlo.

CAPITOLO 16

L'organizzazione dei turni di servizio ordinari dell'Ufficio

I SERVIZI ORDINARI – TURNO ESTERNO – TURNO VIO - UDIENZE

1. Il funzionamento del turno ordinario esterno è finalizzato a consentire al Sostituto addetto allo stesso, in tutti i casi in cui vi sia l'urgenza di operare delle scelte investigative, di assumere tempestivamente la direzione delle indagini, per impartire le prime direttive ed garantire che nessuno degli adempimenti necessari venga trascurato.

Esso è assicurato da un Sostituto, individuato per ciascuna settimana, secondo un apposito turno mensile, stilato di volta in volta dal Procuratore della Repubblica con il magistrato che lo coadiuva nella stesura del calendario dei turni e del servizio udienze.

Nei casi di morte sospetta - e comunque, in tutti i casi in cui si prospetti la necessità di urgenti scelte investigative per fatti di particolare rilevanza o allarme sociale - il Sostituto di turno esterno assume personalmente la direzione delle indagini, e così in ogni caso di sospetto omicidio volontario,

tentato o consumato, di regola si reca sul posto o presso gli uffici della polizia giudiziaria procedente, per impartire le prime direttive e compiere ogni altro atto d'indagine.

Nei casi in cui interviene personalmente sul luogo del fatto o presso gli uffici della polizia giudiziaria e, comunque, in tutti i casi di fatti di particolare rilevanza o allarme sociale, il Sostituto di servizio esterno ordinario informa immediatamente per le vie brevi il Procuratore della Repubblica.

Il Magistrato di turno esterno provvede a trattare le notizie di reato incamerate siccome pervenute dalle ore 09,00 del martedì alle ore 09,00 del martedì successivo, oltre a quelle per le quali a seguito di comunicazione telefonica della Polizia Giudiziaria abbia assunto la direzione delle indagini con specifici atti.

Laddove il Sostituto Procuratore di turno incameri un fascicolo afferente una materia di competenza di altra sezione specialistica provvederà a chiederne la riassegnazione al Procuratore della Repubblica dopo aver predisposto l'atto urgente del turno.

Ove l'attività dovesse risultare particolarmente complessa o delicata il Sostituto potrà fare richiesta di co-assegnazione del procedimento.

Il TURNO VIO si articola anch'esso su base settimanale, dalle 09,00 del martedì alle 09,00 del successivo martedì, e riguarda i soli sostituti della sezione fasce deboli ed i reati dei c.d. codici rossi. Il Sostituto di turno incamererà tutti i procedimenti urgenti che verranno iscritti durante il suo turno, compiendo eventuali atti urgenti e in seguito definendo il procedimento.

I RAPPORTI CON LA PROCURA EUROPEA (EPPO)

L'istituzione della figura del Procuratore Europeo (EPPO) a riprova dell'evidente centralità assunta dalla dimensione sovranazionale anche nell'esercizio delle prerogative giurisdizionali in precedenza riservate alle autorità nazionali e il costante accrescimento della dimensione della cooperazione giudiziaria tra Autorità Giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea attorno al condiviso principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, chiama l'Ufficio ad un complessivo riassetto delle linee strategiche di organizzazione ed indirizzo delle sue attività, innanzitutto attorno alle materie rilevanti per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La straordinaria sfida ai tradizionali assetti della giurisdizione nazionale, conseguente all'istituzione dell'Ufficio del Procuratore Europeo e alla coerente attuazione del relativo Regolamento realizzatasi con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 9 del 2 febbraio 2021, impone l'adozione di un metodo di approccio cooperativo e solidale con la nuova istituzione giudiziaria nell'azione di contrasto per quei delitti che per loro natura non possono ritenersi materia riservata alla esclusiva competenza domestica di un singolo Stato e che per la loro efficace repressione richiedono, piuttosto, un'azione corale, razionale e coordinata tra i vari Paesi membri e il diretto intervento degli organi sovranazionali.

Al riguardo, considerato che l'ufficio non si è mai data un'organizzazione relativa ai rapporti con l'istituita Procura europea (EPPO) né ha adottato specifiche direttive per la PG, con separati provvedimenti si è immediatamente provveduto, superando il ritardo determinatosi prima dell'assunzione delle funzioni da parte dello scrivente, all'adozione delle misure organizzative necessarie alla definizione dei criteri di selezione dei procedimenti riservati, nella fase requirente, a quella

esclusiva funzione giurisdizionale nel costante raccordo delle attribuzioni processuali dell'Ufficio con quelle proprie del Procuratore Europeo. Nella stessa linea, si è provveduto ad impartire le concrete indicazioni operative alla PG.

Si provvederà, ancora, e si è già adottato un OS in tal senso, con urgenza, all' istituzione del registro temporaneo, adottato con DM 7.6.2021 denominato "RA EPPO", distinto dal SICP per le annotazioni delle comunicazioni delle notizie di reato ritenute di competenza dell' EPPO e per consentire a quest' ultimo di esercitare le prerogative in punto di esercizio della competenza.

Si procederà ad individuare, mediante interpello, secondo i criteri del presente provvedimento organizzativo, un sostituto che, in uno con il Procuratore della repubblica, manterrà i necessari contatti con il citato EPPO e monitorerà l' osservanza delle disposizioni sul rapporto con il nuovo ufficio.

Si è provveduto, infine, a disciplinare, con urgenza, le notizie di reati di possibile competenza dell' EPPO commessi dopo il 20 novembre 2017, data di entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1939 istitutivo dell' EPPO, organo entrato in funzione il 1.6.2021 sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione del 25.5.2021.

CAPITOLO 17

Le modalità di documentazione delle riunioni e di conservazione e comunicazione degli atti

1. Il Procuratore della Repubblica cura un' idonea conservazione, presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, di copia digitale della documentazione relativa ai provvedimenti: di assegnazione a se stesso con contestuale coassegnazione ad un Sostituto; di coassegnazione dei procedimenti ai Sostituti addetti alle Sezioni e ai Gruppi Intersezionale di indagine; di assegnazione in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari di cui al presente programma organizzativo.

2. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull' "assenso" di cui all'art. 13 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione al "visto" di cui all'art. 14 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020 non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

3. Delle riunioni tra i Magistrati dell'Ufficio ovvero delle Sezioni di indagine o dei Gruppi di Lavoro Intersezionale è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato rispettivamente presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

Dell'assemblea dei Magistrati dell'Ufficio prevista dall'art 8, comma 1, della Circolare consiliare del 16 dicembre 2020 è redatto verbale che viene allegato al provvedimento finale.

4. Ordini di servizio, circolari, provvedimenti relativi ai turni di servizio e loro variazioni nonché ogni altra comunicazione destinata ai Magistrati, anche onorari, al personale giudiziario e ai responsabili delle aliquote della Sezione di polizia giudiziaria saranno inoltrati esclusivamente con modalità telematiche.

CAPITOLO 18

L'organizzazione dei servizi amministrativi

1. La possibilità di comprendere, analizzare e verificare la funzionalità dell'assetto organizzativo complessivo dell'Ufficio verrebbe meno senza una compiuta, per quanto sintetica, descrizione dell'organizzazione dei servizi amministrativi, così come risultante dalla relazione a tale fine predisposta dal direttore amministrativo, dott. Raffaele AMELIO, che si di seguito si riproduce:

L'organizzazione amministrativa è stata oggetto di un poderoso intervento con l'ordine di servizio n. 251/2021 prot. int. del 10.12.2021 resosi necessario per ovviare ad una serie di criticità ed inefficienze che hanno gravemente inciso sul buon andamento di taluni servizi, in primis sul SICP.

Fin dall'accorpamento con la Procura di Rossano (settembre 2013), l'organizzazione amministrativa è stata caratterizzata dalla suddivisione dei servizi tra la direzione degli affari civili ed amministrativi, affidata allo scrivente e la direzione degli affari penali, affidata al collega Adduci.

Indipendente rispetto alle due direzioni è stata la segreteria del Procuratore della Repubblica che si è sempre occupata del supporto e dell'assistenza alle attività del Procuratore Capo sia per i compiti propriamente dirigenziali che per i procedimenti assegnati.

L'ordine di servizio n. 251/2021 non è intervenuto sull'organizzazione degli affari civili e amministrativi, che, pertanto, continua ad essere disciplinata dalle precedenti disposizioni in materia.

Lo scrivente si occupa della gestione del personale, della gestione del protocollo informatico (script@), di diramare ai destinatari, personale di magistratura e non, la corrispondenza di carattere amministrativo che perviene in forma cartacea o informatica (note, circolari, direttive) e di trasmettere tutta la corrispondenza diretta all'esterno.

Tiene i rapporti con le organizzazioni sindacali, mantiene i contatti con l'esterno in materia amministrativa (Ministero della Giustizia, Procura Generale, Corte d'Appello, Prefettura, ecc.).

Tiene i fascicoli personali. Cura tutti gli adempimenti relativi ai concorsi. Provvede a tutti gli adempimenti relativi agli albi professionali ed ai contatti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

In tutte le suindicate incombenze, lo scrivente è coadiuvato dalla signora Anna Pisano, assistente giudiziario.

Nella direzione affidata allo scrivente rientra la segreteria per affari civili, tenuta dalla signora Teresa Todisco, operatore giudiziario.

All'ufficio spese di giustizia continuano ad essere addette tre unità, una che si occupa della liquidazione delle richieste dei consulenti e degli ausiliari, una delle richieste di liquidazione delle società di telefonia accreditate presso l'ufficio e un'altra delle richieste di liquidazione dei custodi.

Anche per quanto riguarda l'ufficio economato non si sono registrate novità, continuando la stessa unità ad occuparsi dell'acquisto di beni sul mercato elettronico.

Alla direzione amministrativa è, da sempre, attribuito l'ufficio esecuzioni, che oltre allo scrivente annovera, col nuovo ordine di servizio, un'altra unità.

Inalterata è rimasta la composizione dell'ufficio intercettazioni, dell'ufficio del consegnatario e dell'archivio.

L'ordine di servizio del 10 dicembre 2021 ha profondamente inciso sull'organizzazione dei servizi rientranti nella direzione degli affari penali del collega Adduci.

Il SICP è l'ufficio sul quale si sono concentrate le maggiori attenzioni, con il precipuo obiettivo di azzerare nel più breve tempo possibile l'arretrato che si è creato nell'iscrizione delle notizie di reato nei vari registri.

La prima novità attiene alla trasmissione delle notizie di reato e dei seguiti che le fonti esterne "sono tenute" ad effettuare esclusivamente tramite portale NDR (direttiva n. 1733/2021).

Sempre nell'ottica della tempestività dell'iscrizione, è stata prevista una diversa modalità per l'iscrizione delle notizie di reato ordinarie, che sono sottoposte al Procuratore o a chi ne fa le veci, rispetto a quelle urgenti che, per la loro natura, passano al vaglio del magistrato di turno.

L'ufficio in questione è stato poi adeguatamente rinforzato con distinzione di compiti tra il personale addetto.

La soppressione dell'ufficio 415 bis/408 ha comportato l'attribuzione delle suindicate incombenze alle segreterie dei magistrati, ai quali è stata assicurata l'assistenza di una singola unità, mettendo fine al modus operandi delle segreterie condivise che, per anni, ha caratterizzato il rapporto di collaborazione tra il magistrato e l'assistente.

Nell'ambito del rinnovato assetto organizzativo un ruolo determinante è stato affidato all'URP nel quale sono state riallocate due delle tre unità precedentemente assegnate al 415 bis, con compiti non soltanto di interfaccia con l'esterno ma anche di raccordo e collegamento con altri uffici della Procura, segreterie in primis. Ma non solo. Per espletare, infatti, con maggiore celerità il servizio connesso al rilascio delle certificazioni ex art. 335 c.p.p., sono stati attribuiti all'URP compiti circa la ricezione e la gestione delle relative istanze, assicurando, in tal modo, un prezioso supporto al nuovo responsabile del servizio.

La composizione numerica dell'ufficio dibattimento non ha subito modifiche (sempre cinque addetti). La destinazione di due di essi ad altri servizi ha imposto la sostituzione con altri dipendenti.

Un'ampia rivisitazione ha, infine, riguardato l'utilizzo e la gestione degli indirizzi pec dell'ufficio, tenuto conto della molteplicità degli stessi e di un uso spesso disordinato da parte dell'utenza, dagli avvocati alle forze dell'ordine.

Sono stati previsti alcuni indirizzi di posta certificata ed ordinaria per gli Enti Pubblici e le Pubbliche Amministrazioni che intendono comunicare con l'ufficio.

Sono stati riservati, a seconda della tipologia di comunicazione da effettuare, due indirizzi pec ai difensori (ricezioneatti.procura.castrovillari@giustiziacert.it e depositoattipenali.procura.castrovillari@giustiziacert.it) i quali sono, inoltre, tenuti ad utilizzare obbligatoriamente il PDP (Portale dei Depositi Penali) per il deposito di determinati atti.

Indirizzi specifici sono stati previsti per il casellario, l'ufficio dibattimento e le esecuzioni penali. Ad ogni indirizzo è stato associato il personale addetto al servizio corrispondente e per la gestione quotidiana della casella è stato individuato un responsabile, eccezion fatta per quella dell'ufficio dibattimento.

Alla direzione ed alla gestione dei suindicati servizi sono addetti:

- *Due direttori*
- *Cinque funzionari (di cui uno part-time)*
- *Cinque cancellieri*
- *Sei assistenti giudiziari*
- *Otto operatori giudiziari + due a tempo determinato per 1 anno + uno applicato*
- *Un centralinista*
- *Due conducenti di automezzi*
- *Quattro ausiliari*

per un totale di trentasei unità.

Il personale è così ripartito tra i vari servizi:

- 1) *SEGRETERIA DEL PROCURATORE CAPO: Sammarco (ass.giud.) – Mazzei (op.giud.)*
- 2) *SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: Amelio (dir.) – Pisano (ass.giud.)*

- 3) *UFF.PERSONALE: Amelio (dir.)- Pisano (ass.giud.); PERSEO (gestione timbrature e istanze di congedo e di permessi vari): Amelio e Adduci (dir.) - Cerbella (funz.) – Pisano e Sammarco (ass.giud.)*
- 4) *UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA: Ferro (funz.) – Cerbella (funz.) – Mazzei (op.giud.)*
- 5) *SPESE D’UFFICIO – FOTORIPRODUTTORI – SERVIZIO AUTOMEZZI: Amelio (dir.) – Mazzei (op.giud.)*
- 6) *UFFICIO INTERCETTAZIONI: Amelio (dir.) – Sammarco (ass.giud.) – Mazzei (ass.giud.)*
- 7) *AFFARI CIVILI: Todisco (op.giud.)*
- 8) *UFFICIO DEL CONSEGNETARIO: Adduci (dir.)*
- 9) *ARCHIVIO: Gaetani (ausil.)*
- 10) *URP: Bennardo e Saracino (ausil.) – Di Iesu (op.giud. a tempo determinato)*
- 11) *CASELLARIO: Adduci (dir.) – De Luca (canc.esperto) – Tarantino (cond. aut.)*
- 12) *CENTRALINISTA: Orrico*
- 13) *SICP: Sammarco (ass.giud.) – Santoro, Vulcano, Graziadio C., Todisco (op.giud.) – Chiriaco (op.giud.a tempo determinato) – Di Diego (op.giud. applicata)*
- 14) *ART. 335 C.P.P.: Cerbella (funz.) – Bennardo e Saracino (ausil.)*
- 15) *MOD. 42: Cerbella (funz.)*
- 16) *FUG: Adduci (dir.)*
- 17) *SEGRETERIE MAGISTRATI: Gaudio e Elmo (funz.) – Grisolia, Campana, Guaragna, Greco (canc.esperto) – Graziadio D., Isidoro e Forastefano (ass.giud.) – Caruso (op.giud.)*
- 18) *UFFICIO DIBATTIMENTO: Gallo (ass.giud.) – Calabria e Nigro (op.giud.) – Pace (cond.aut.) – D’Agostino (ausil.)*
- 19) *UFFICIO ESECUZIONI: Amelio (dir.) – Federico (funz.)*

Essendo lo scrivente anche titolare della funzione di dirigenza amministrativa, si ripropone, nel solco di quanto già fatto nei primi mesi dal proprio insediamento, di completare l’ opera di migliore e razionale distribuzione del personale e di riorganizzazione dei servizi.

Lo scrivente si è trovato con un arretrato diffuso praticamente in tutti i servizi, dalla iscrizione delle notizie di reato alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini e di richiesta di archiviazione.

Si è immediatamente, ed in via emergenziale, attivato per eliminare tali situazioni che si riflettevano negativamente sulla funzionalità, ma anche sull’ immagine dell’ ufficio.

E' intenzione dello scrivente, nel prossimo periodo, di dedicarsi al completamento del piano di riorganizzazione dei servizi e delle competenze del personale amministrativo presente, a far capo dai direttori.

CAPITOLO 19

UN UFFICIO CHE SI APRE ALL' ESTERNO

Il bilancio sociale.

1 L'idea del bilancio sociale della Procura della Repubblica di Castrovillari muove dalla consapevolezza che la trasparenza dell'organizzazione e delle prassi dell'ufficio del pubblico ministero sia una componente essenziale dello Stato di diritto e al tempo stesso una delle garanzie del giusto processo.

L'informazione pubblica su strutture e attività così delicate e complesse è in sé base dell'affidamento sociale nella trasparenza dell'organizzazione giudiziaria e profilo essenziale della stessa credibilità della giurisdizione.

Scopo del bilancio sociale è, infatti, semplicemente quello di dar conto di come è organizzato l'ufficio e il lavoro del pubblico ministero, esporre i risultati raggiunti, illustrare le ragioni che regolano l'ordine di trattazione delle procedure, la durata delle indagini preliminari e le modalità di impiego delle risorse, non solo rifuggendo da ogni rappresentazione enfatica e autocelebrativa, ma anzi indicando apertamente le perduranti criticità e le difficoltà non superate.

Anche in questo modo la giurisdizione "rende conto" della propria azione al popolo nel nome del quale è amministrata, sottoponendosi ad un controllo sociale che è il necessario contrappeso all'indipendenza e alla autonomia della magistratura.

L'Ufficio si impegna su questa strada e conta di predisporre un quadro completo di dati, notizie ed informazioni.

La redazione del bilancio sociale dovrà avvenire, previa verifica della disponibilità, con la stipula di opportuni protocolli e con la partecipazione delle università calabresi e ciò al fine di coinvolgere, nella massima forma possibile, le energie sane che operano nella regione, nella consapevolezza che la collaborazione del sistema dell'università e della ricerca è, a tal fine, fondamentale. Non meno del contributo appassionato e colto che i Magistrati e i Funzionari della Procura della Repubblica vorranno assicurare.

La prima pubblicazione avverrà entro il mese di aprile del 2023.

Informazione al pubblico e accesso civico

Trasparenza, conoscibilità e comprensibilità dell'azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell'ordinamento repubblicano e sono direttamente correlati ai principi d'indipendenza e autonomia della magistratura, nonché a una moderna concezione della responsabilità dei dirigenti degli uffici giudiziari per il corretto ed efficace esercizio delle attribuzioni ad essi riservate.

Ne deriva la necessità che, anche con riferimento agli uffici del pubblico ministero, sia assicurata l'informazione sui criteri di organizzazione adottati e sulle attività svolte, mediante meccanismi idonei a dare concreta attuazione alla generale garanzia di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria.

In applicazione di tale principio, va assicurata la comunicazione al pubblico dei documenti di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero – esclusi quelli riservati per ragioni di efficacia delle indagini o contenenti dati sensibili attinenti alle persone l'attività delle quali venga di volta in volta in considerazione – nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti. Tali attività saranno curate dall'Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche, avvalendosi innanzitutto del sito *web* della Procura della Repubblica che sarà completamente riorganizzato e reso più immediato e fruibile.

Al fine di assicurare la fluidità e la semplicità delle comunicazioni, tutti i documenti organizzativi dell'Ufficio saranno trasmessi in formato digitale all'Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche che ne curerà l'inserimento nel sito *web* immediatamente, salvo che ne risulti – per espressa indicazione contenuta nel medesimo provvedimento – la natura riservata.

Analogamente avverrà per i dati relativi ai flussi dei procedimenti, generali ovvero suddivisi per singola Sezione o Gruppo di Lavoro, nonché per i dati di flusso concernenti le altre attività dell'Ufficio (es. tempi registrazione e iscrizione delle notizie di reato, procedure cautelari personali e reali, durata dei procedimenti, etc.), la raccolta dei quali sarà curata dall'Ufficio Innovazione e Risorse Tecnologiche secondo le direttive generali del Procuratore della Repubblica.

In quest'ottica è disposta l'istituzione di una specifica funzione organizzativa interna,, al fine della trattazione delle procedure di accesso civico, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Uno dei magistrati dell' ufficio innovazione tecnologica sarà delegato alla materia in parola assumerà il ruolo di referente e punto di contatto nei rapporti con il dipartimento del Ministero della giustizia al quale compete la ricezione delle istanze di accesso civico generalizzate per l'accesso ai dati, informazioni e documenti detenuti dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, oltre che di punto di raccolta ed esame delle medesime istanze se presentate dai cittadini direttamente a quest'Ufficio, per l'accesso a dati, informazioni e documenti dal medesimo detenuti.

E' poi volontà del Procuratore della Repubblica prevedere forme controllate di incontro con i cittadini che chiederanno di essere ricevuti dal dirigente dell' ufficio. Tale forma di apertura ai

cittadini risponde a diverse esigenze: per un verso, dare ai cittadini, nel nome dei quali viene amministrata la giustizia, il senso di un' istituzione vicina, aperta, con la quale si può dialogare: quella che lo scrivente ha definito, il giorno dell' insediamento, una casa di vetro; per altro verso, trovare nei cittadini stessi, in virtù di un rinnovato patto di fiducia, dei preziosi collaboratori civici. Il tutto dovrà avvenire in forme trasparenti e garantite e con piena assunzione di responsabilità non solo della Procura della Repubblica, che dovrà dimostrarsi fattiva e credibile, ma degli stessi cittadini che saranno chiamati ad una piena e civile assunzione di responsabilità.

CAPITOLO 20.

UN' ALTRA FORMA DI APERTURA DELL' UFFICIO DI PROCURA E DI RAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO: I PROTOCOLLI

1. Nella parte del progetto dedicata ai protocolli si è ritenuto opportuno distinguere tra i protocolli da stipulare con enti esterni alla Procura che sono rivolti essenzialmente a ridurre le spese connesse alle indagini e ad ottenere prestazioni specialistiche di maggiore qualità e prontezza grazie all' apporto di altri enti pubblici, dai protocolli investigativi in senso stretto. Fondamentale, nell' ambito dei primi, è il tema dell' intesa con la regione Calabria per ottenere i necessari finanziamenti in favore di Comuni al fine di consentire le demolizioni, nonché per individuare quei comuni inerti che dessero luogo a condotte omissive finalizzate ad impedire le demolizioni stesse.

A parte si forniranno indicazioni sui protocolli di carattere investigativo che hanno come obiettivo quello di consentire una maggiore efficacia delle indagini ed una chiarezza iniziale nella individuazione dei temi probatori volta per volta coinvolti dalle singole investigazioni.

Tali ultimi protocolli rispondono ad una prassi virtuosa in quanto consentono di focalizzare immediatamente temi di prova da approfondire attraverso le indagini e di conseguire l' indubbio risultato di orientare immediatamente la attività della polizia giudiziaria verso il reperimento delle fonti di prova pertinenti e rilevanti. In altri termini, l' obiettivo di tali protocolli è quello di rendere pronta ed uniforme l' attività di indagine, evitando tempi morti nei quali l' investigazione subisce rallentamenti a volte decisivi.

In ultimo si tratterà del protocollo di intesa che per l' ufficio assume una valenza fondamentale: quello, da realizzarsi con il necessario coinvolgimento del procuratore generale della Corte di appello, con la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e che è già in fase di avanzata realizzazione.

PROTOCOLLI INVESTIGATIVI

2. È opportuno predisporre protocolli investigativi in materia di reati contro la famiglia, al fine di individuare subito le fonti di prova da escutere e le eventuali querele o denunce precedenti, tanto importanti in quanto spesso tali reati assumono la forma del reato abituale.

In materia di procedimenti che vedono come persone offese cittadini stranieri, con particolare riferimento allo sfruttamento della prostituzione, si raccomanderà l'utilizzo quanto più possibile celere ed ampio, dell'istituto dell'incidente probatorio, nonché l'avvio di procedure per consentire la permanenza nel territorio di soggetti irregolari che siano meritevoli, alla luce del contributo conoscitivo fornito, di restare nel territorio dello Stato per confermare le loro accuse.

In materia di reati connessi alla circolazione stradale, sarà importante dettare protocolli di indagine che consentano la precisa ricostruzione della dinamica degli incidenti, con il coinvolgimento degli organi di P.G. maggiormente qualificati, nonché con il tempestivo svolgersi delle analisi chimico-tossicologiche le cui risultanze incidono anche sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla loro procedibilità.

In materia di reati ambientali si detteranno protocolli di indagine che consentano di acquisire notizie di reato complete anche per quanto riguarda la analisi tecnica, ad es. in materia di caratterizzazione dei rifiuti. Invero il ritardo di tali accertamenti, oltre a determinare dilamenti dei termini delle indagini, impediscono, per la necessità di non modificare lo stato dei luoghi, attività di bonifica e risanamento che, al fine di ottenere provvedimenti attenuativi, lo stesso indagato sarebbe **portato** ad eseguire. La completezza delle indagini potrebbe inoltre favorire il ricorso alla definizione con decreto penale di condanna.

In materia di furto di energia elettrica, particolare attenzione sarà dedicata alla redazione di protocolli che prevedano una sinergia tra i rappresentanti delle società erogatrici dei servizi e la polizia giudiziaria al fine di evitare duplicazioni di indagini, e di consentire, ancora una volta, di avere notizie di reato complete ed immediatamente definibili.

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, saranno redatti dei protocolli che prevedano un'attività di accertamento completa, svolta con il coinvolgimento delle ASL al fine, ancora una volta, di ricevere notizie di reato complete e prontamente definibili.

Particolare attenzione sarà dedicata agli illeciti di usura ed in particolare di usura bancaria. Sarà fondamentale l'utilizzo della Guardia di Finanza a cui sarà attribuito il compito di individuare con precisione i criteri per la determinazione del superamento dei tassi soglia in modo da evitare, ove possibile, costi per consulenze ovvero notizie di reato incomplete o relative ad elementi di calcolo che la Corte di Cassazione ritiene non incidenti sulla determinazione del citato tasso soglia.

Particolare importanza sarà dedicata alla responsabilità amministrativa degli enti. La ampiezza di reati, specie contro la pubblica amministrazione, commessi a vantaggio o nell'interesse di enti, con la correlativa responsabilità amministrativa e la possibilità di sequestri per equivalente, imporrà protocolli investigativi che definiscano con precisione i parametri di tale responsabilità e consentano di colpire i soggetti ultra-personali che troppo spesso si sottraggono alle proprie responsabilità.

In materia di misure di prevenzione, saranno redatti protocolli di indagine che consentano, per le ipotesi di pericolosità cd. generica, di competenza della procura circondariale, di indicare subito gli elementi (essenzialmente la abitualità delittuosa), che i recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione, ritengono indispensabili per il fruttuoso esercizio dell'azione di prevenzione. Mai come in questo settore si è assistito ad una rivoluzione epocale che richiede la attenta formazione della P.G. ed il raccordo con le indagini di diritto penale sostanziale. Particolare attenzione sarà prestata, attraverso l'impiego della Guardia di Finanza e la formazione delle altre forze di polizia, alle indagini patrimoniali con una attenta indicazione dei temi da approfondire in materia di disponibilità dei beni, di sproporzione e di perimetrazione cronologica degli acquisti rispetto al periodo in cui il soggetto è pericoloso.

Lo scrivente curerà direttamente, di intesa con i magistrati dell'ufficio e con l'avallo del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, la redazione di analoghi protocolli investigativi ai fini dell'applicazione, anche in sede esecutiva e nei limiti in cui la giurisprudenza della Cassazione la ammette, del sequestro e della confisca ex art. 240 bis c.p., già art.1 sexies d.l 306/92.

PROTOCOLLI ESTERNI

L'incremento del personale amministrativo

Attesa la segnalata carenza di personale amministrativo presso gli uffici giudiziari, chi scrive ritiene opportuno attivare una interlocuzione con gli enti territoriali, ed in particolare con la Regione Calabria, per l'assegnazione temporanea di alcuni dipendenti in esubero negli enti, anche attraverso progetti di formazione-lavoro.

Protocollo con gli uffici giudiziari del distretto

Appare opportuno promuovere protocolli con uffici giudiziari del distretto, ad es. il Tribunale del Riesame di Catanzaro, il Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione, per la trasmissione telematica degli atti. Questo consentirebbe di risparmiare tempo e risorse, evitando in un numero considerevole di casi, di mandare, con l'autovettura dell'ufficio, gli atti in formato cartaceo presso tali uffici giudiziari.

Con il Tribunale per i minorenni di Catanzaro e la Procura per i minorenni, inoltre, vanno stipulati protocolli operativi che costituiscono una priorità per il nostro ufficio e che garantiscano uno scambio costante, ma soprattutto immediato, con particolare riferimento ai magistrati che si occupano della tutela delle "fasce deboli".

Protocollo Asl

Nell'ottica di affidare ad una struttura pubblica l'analisi delle sostanze stupefacenti, appare opportuno stipulare una convenzione con la ASL con la quale prevedere l'affidamento delle consulenze a personale pubblico con un conseguente dimezzamento dei costi a carico dell'Erario.

Protocollo demolizioni

Nel richiamare quanto esposto nel paragrafo dedicato alle demolizioni, ed atteso il numero rilevante di demolizioni non ancora eseguite pendenti presso la Procura di Castrovillari, appare opportuno sollecitare la stipula di protocolli d'intesa con enti territoriali, in primo luogo la Regione, al fine di finanziare gli interventi di demolizione.

Protocollo reati stradali

La legge n. 41/2016 ha determinato la necessità di emanare linee guida alla polizia giudiziaria e al contempo di sollecitare agli enti territoriali competenti l'organizzazione di una rete di strutture sanitarie e laboratori allo scopo di ottenere in tempi molto ristretti l'analisi dei liquidi biologici attraverso cui misurare l'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti.

Lo scrivente intende promuovere, attraverso gli opportuni contatti con l'Università e la Asl territorialmente competente, protocolli operativi per l'esecuzione di tali analisi da parte di strutture pubbliche con significativi risparmi di spesa.

Contravvenzioni ambientali

Fondamentale sia ai fini di indagine che nelle procedure previste per l'estinzione delle contravvenzioni ambientali, promuovere un protocollo con l'ARPA Calabria.

Protocollo fasce deboli

Con riferimento ai reati di competenza del gruppo fasce deboli, il clima di omertà diffuso che connota tali reati, rende determinante la stipula di protocolli con i Comuni, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, le ASL, le forze dell'ordine e le istituzioni scolastiche locali in tema di prevenzione ed intervento nei casi di maltrattamenti ed abuso contro l'infanzia e le donne.

Protocollo con organizzazioni imprenditoriali e dei commercianti

Ci si attiverà per la predisposizione di protocolli di legalità con le organizzazioni imprenditoriali al fine di consentire l'individuazione di imprenditori sottoposti ad attività di usura ed analogo protocollo si prevede di sottoscrivere con le organizzazioni degli esercenti le attività commerciali.

Tali protocolli saranno finalizzati a consentire alle singole persone offese di individuare un primo interlocutore tra i soggetti chiamati a rappresentarne gli interessi. La mediazione di tali soggetti consentirebbe di fare in modo che le denunce siano quanto più possibile presentate da più persone, in modo da ridurre il rischio di posizioni individuali. Con la stessa organizzazione di categoria si potrebbe in tal modo favorire l'interlocuzione con gli enti chiamati per legge ad intervenire in funzione di ristoro dei danni subiti dal singolo operatore.

Protocollo con la direzione distrettuale antimafia

Nessuna forma di concorrenza o di rivalità sono possibili tra forze di polizia e, ancor meno, tra le organizzazioni giudiziarie, in territori in cui si assiste ad un pervicace fenomeno di operatività delle associazioni mafiose. Grande attenzione sarà dunque portata dallo scrivente per il rapporto con la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Tale rapporto sarà ispirato al principio che la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato: quello della leale e completa collaborazione tra organi dello Stato. Chi scrive favorirà l'integrale flusso di conoscenze che la procura circondariale, indagando su reati spia, dovesse acquisire in materie di interesse per la DDA. Si raccomanderà di largheggiare con tali informazioni, in quanto esse, pur apparentemente neutre, potranno essere opportunamente valutate e sviluppate dalla DDA.

Compatibilmente con gli impegni dei magistrati presso la procura di Castrovillari, si favoriranno i coordinamenti e le applicazioni, anche dibattimentali, in quanto strumenti anche di crescita professionale dei singoli magistrati.

Le informazioni saranno fornite di iniziativa dalla procura di Castrovillari ovviamente previo opportuno contatto, che il procuratore riserva a sé stesso con la citata DDA.

Tali virtuose prassi favoriranno, auspicabilmente, anche un flusso informativo dalla DDA verso la procura di Castrovillari, anche per sfruttare al meglio la recente riforma della disciplina delle intercettazioni che consente l'utilizzo di esse anche per reati diversi da quelli per i quali l'intercettazione era stata autorizzata quando siano indispensabili per l'accertamento di altri illeciti, purché rientranti nel disposto dell'art. 266 c.p.p.

Lo scrivente intende in futuro, ove le risorse umane e finanziarie lo consentano, predisporre una banca dati della Procura di Castrovillari, in cui far confluire le informative di reato, ed i provvedimenti dei singoli magistrati del P.M. e della giudicante. Tale banca dati potrebbe essere virtuosamente alimentata da provvedimenti ostensibili che la DDA volesse fornire.

A tal fine saranno indispensabili riunioni periodiche che potranno svolgersi presso la sede di entrambe le procure e che potrebbero avere ad oggetto le indagini in quel momento svolte e favorire quello scambio virtuoso che si sopra indicato.

CAPITOLO 21

I rapporti con gli organi di informazione

1. L'Ufficio ritiene doveroso procedere - con specifici provvedimenti, - alla concreta declinazione dei rapporti con gli organi di informazione e, più in generale, delle attività funzionali alla corretta comunicazione dell'attività dell'Ufficio, in conformità alle indicazioni del C.S.M. e in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006 nonché, da ultimo, con il D.Lvo 188/2021.

Si è già provveduto, di intesa con il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, mediante direttive ai servizi di polizia giudiziaria sia dettando appositi criteri organizzativi interni.

2. Particolare cura sarà posta per fare in modo che, all'atto della delega all'esecuzione dei provvedimenti cautelari, sia puntualmente richiamato dai Magistrati interessati il dovere dei servizi di polizia giudiziaria di attenersi alle norme a protezione della dignità delle persone coinvolte e della efficacia e segretezza delle indagini, nonché al fine della correttezza della comunicazione dovuta agli organi di informazione.

Circa tale ultimo punto, quest' Ufficio ha provveduto ad indirizzare alla polizia giudiziaria una puntuale direttiva con la quale si è richiamato il dovere di richiedere l' autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica per la diffusione di comunicati stampa che rispettino la presunzione di innocenza e che si conformino alle prescrizioni impartite con il citato atto normativo 188/2021.

La doverosa cura delle condizioni di efficace tutela della dignità delle persone sottoposte ad indagini ovvero comunque coinvolte in un procedimento penale appare, infatti, maggiormente meritevole di attenzione qualora la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità, come nel caso in cui sia privata della libertà personale.

Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il sistema normativo vigente, specie con l' intervento di fine anno scorso, impone il raggiungimento di un ponderato equilibrio tra valori diversi contrapposti, tutti di rilievo costituzionale, stante l'esigenza di un necessario contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, il diritto dei cittadini all'informazione e l'esercizio della libertà di stampa.

Le norme vigenti individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione, anch'essa tutelata sul piano delle garanzie costituzionali.

In particolare, l'art. 25 del Codice della protezione dei dati personali stabilisce il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali, fatti salvi i casi in cui ciò sia richiesto dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze di polizia o da altri soggetti pubblici per esigenze di prevenzione, accertamento o repressione di reati e per altre tassative, specifiche finalità.

L'importanza dell'effettività della protezione anzidetta è, del resto, sottolineata anche dall'art. 8 del Codice deontologico dei giornalisti - avente valore di fonte normativa di portata generale - che, sotto il titolo *Tutela della dignità della persona*, prevede espressamente che *“Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti*

coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona (...) salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riproduce né riprende immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. Le persone non possono essere rappresentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”.

Inoltre, la trasmissione agli organi di stampa delle foto segnaletiche di persone scattate in occasione dell'arresto può integrare una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come già sancito nella sentenza n. 50774/99 dell'11 gennaio 2005 della CEDU in procedura instaurata nei confronti dell'Italia.

I principi su indicati sono stati più volte ribaditi in numerosi provvedimenti dell'Autorità di garanzia della protezione dei dati personali, intervenuta, in particolare, con provvedimento n. 179 del 5.6.2012, per stabilire il divieto di diffondere le foto di persone arrestate, se non ricorrono fini di giustizia, di polizia o motivi di interesse pubblico.

Del resto, tali principi sono espressamente richiamati anche nella circolare 123/A183.B320 del 26.2.1999, con la quale il Ministero dell'Interno ha sottolineato l'esigenza che, anche nell'ipotesi di indiscutibile *“necessità di giustizia e di polizia”* alla diffusione di immagini, *“il diritto alla riservatezza della tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione”*.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, i servizi di polizia giudiziaria saranno chiamati, come già fatto con la direttiva successiva al D. Lvo del 2021, ad assicurare la più scrupolosa osservanza del divieto di indebita diffusione di fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini nell'ambito di procedimenti la cura dei quali compete a questo Ufficio, segnalando preventivamente le specifiche istanze investigative o di polizia di prevenzione ritenute idonee a giustificare eventuali, motivate deroghe al principio sopra richiamato.

Si reputa utile ed opportuno sottolineare che su tale delicato versante piena e costante è risultata l'attenzione e la collaborazione dei servizi di polizia giudiziaria.

3. Più in generale, ha formato oggetto di regolazione il delicato e complesso sistema delle relazioni dell'ufficio del pubblico ministero con gli organi di informazione, partendo dal precipuo dato normativo (art. 5 del d.lgs. 106/2006), secondo il quale:

- *“il procuratore della Repubblica mantiene, personalmente ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione;*

- *ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento;*

- *è fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.”.*

Al riguardo, sono stati assunti come parametri di orientamento precettivo quelli di cui al più volte citato provvedimento del 2021.

In particolare:

l'art. 2 dispone che

«è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

In caso di violazione del divieto l'interessato, oltre ad avere diritto al risarcimento del danno, può chiedere la rettifica della dichiarazione e, in caso di inottemperanza dell'autorità, può agire ex art. 700 c.p.c., chiedendo al tribunale di disporre la pubblicazione della rettifica.

Va precisato che il divieto è rivolto alle autorità pubbliche in generale e quindi, oltre ai magistrati, a qualsiasi autorità investita di potestà pubblicistiche.

Non è consentito fornire informazioni sulle indagini in corso, ovviamente in costanza delle condizioni di legge, nelle quali un indagato venga considerato, anche solo per le espressioni assertive utilizzate, colpevole.

Il provvedimento inserisce alcune rilevanti novità nel testo dell'art. 5 del vigente d.lgs. n. 106/2006.

Detto articolo, dispone che i rapporti con gli organi di informazione competono esclusivamente al procuratore della Repubblica o a un magistrato dell'ufficio appositamente delegato.

L'art. 3 del nuovo decreto aggiunge che la diffusione di notizie può avvenire esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa e a condizione che «risulti strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini» o ricorrano «altre specifiche ragioni di interesse pubblico».

La decisione di procedere a conferenza stampa, comunque, è assunta con atto motivato «in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fornire informazioni, con le medesime modalità, sugli atti di indagine compiuti soltanto se autorizzati dal procuratore con atto motivato.

Al di fuori di questi canali ufficiali, non è consentito dare ulteriori notizie. In ogni caso, le informazioni devono essere diramate in modo da assicurare alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato il diritto

«a) non essere indicati come colpevoli» fino a quando la colpevolezza non sia stata definitivamente accertata. Infine, il comma 3-ter precisa che nei comunicati stampa e nelle conferenze è fatto divieto «di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza».

Devesi ricordare che gli artt. 114 e 329 c.p.p., in tema di divieto di pubblicazione di atti e di obbligo del segreto, sono finalizzati a impedire che la divulgazione di notizie rechi nocumento alle indagini in corso e al contempo a evitare che il giudice del dibattimento possa essere influenzato nella propria decisione.

Rispetto al d. lgs. n. 106/2006, e, in particolare, all' art. 5 di tale norma, la sua originaria ratio era quella di precisare le regole di condotta all'interno degli uffici del pubblico ministero nel rispetto dei rapporti gerarchici. Il nuovo decreto, invece, è il segno di un cambiamento storico posto che il suo scopo è dichiaratamente quello di tutelare la persona indagata o imputata.

Tanto premesso:

- la comunicazione istituzionale dell'ufficio del pubblico ministero contribuisce a delineare il perimetro di una moderna e complessiva azione della Procura della Repubblica, nell'ottica dell'adempimento di un dovere di informazione funzionale all'effettività dei fondamentali principi espressi dall'art. 21 Cost. e alla corretta visione del dovere di leale collaborazione con gli attori professionali della comunicazione pubblica, oltre che all'effettività dei valori costituzionali che impongono, anche in caso di pubblicazione di notizie in violazione del segreto d'indagine, la necessità di osservanza di un essenziale canone di proporzionalità fra esigenze di accertamento dei fatti e esigenze di protezione dell'interesse generale alla libertà di stampa;
- le direttive di cui al presente provvedimento non interferiscono con il diritto di manifestazione del pensiero del singolo magistrato in ordine alle questioni generali relative alla giustizia, alla natura e all'andamento dei fenomeni criminali e al funzionamento dell'organizzazione giudiziaria, in coerenza con gli indirizzi della normativa primaria dell'ordinamento giudiziario e della giurisprudenza disciplinare;
- tali direttive, nella parte compatibile, si rivolgono anche agli organi di polizia giudiziaria, allorché l'oggetto della comunicazione attenga ad attività d'indagine la direzione delle quali compete a questo ufficio del pubblico ministero, da ciò stesso discendendo la necessità che nel medesimo ambito ogni comunicazione sia data in conformità agli indirizzi sopra richiamati e alle necessarie, specifiche autorizzazioni date dal Procuratore della Repubblica;
- il dovere di comunicazione - da attuarsi anche in funzione reattiva, ovvero finalizzata a correggere o smentire informazioni errate, false o distorte, che possono recare pregiudizio alle indagini, ai diritti delle persone coinvolte o all'immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato dell'ufficio giudiziario e, nei casi più gravi, della stessa funzione giudiziaria - incontra i limiti e la necessità di bilanciamento con altri concorrenti o confliggenti valori costituzionali (diritto alla libertà, alla dignità ed integrità della persona, diritto di difesa, diritto alla riservatezza ed al giusto processo, diritto alla presunzione di non colpevolezza);
- l'Ufficio assicura la massima diffusione e pubblicità dei documenti organizzativi e di prassi e protocolli applicativi, onde consentire agli altri uffici giudiziari, ai servizi di polizia giudiziaria, all'Avvocatura, ai giornalisti ed ai soggetti interessati l'opportuna trasparenza e le migliori condizioni di conoscenza del funzionamento della Procura della Repubblica ed il miglior grado possibile di accesso ai servizi amministrativi e giudiziari dell'Ufficio;
- che, nell'ottica appena descritta e ferma la responsabilità, da esercitarsi nei termini di cui alla parte dispositiva, del Procuratore della Repubblica, quale titolare dell'esercizio dell'azione penale, di mantenere i rapporti con gli organi di informazione sulle attività

della Procura, i Magistrati dell'Ufficio sono chiamati a collaborare attivamente, in ossequio alle indicazioni della delibera consiliare citata, alla determinazione delle linee di comunicazione da adottarsi nel caso concreto, attraverso la tempestiva informazione, al dirigente dell'Ufficio, degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l'immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, collaborando altresì alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare ed assicurando ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce quanto segue, al fine della migliore disciplina dei rapporti della Procura della Repubblica con gli organi di informazione:

- a) per la cura dei rapporti dell'Ufficio con gli organi di informazione, il Procuratore della Repubblica individua le modalità di comunicazione più opportune, in conformità a quanto previsto dal D. Lvo 188/2021 - quali conferenze stampa, incontri informali, dichiarazioni, comunicati, interviste, ricorso a strumenti *web* e *social* - in relazione alla natura dell'oggetto della comunicazione, tenendo conto delle esigenze di:
 - tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione;
 - parità di trattamento degli organi di informazione;
 - tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento;
 - tutela dell'immagine della giurisdizione;
 - massima possibile spersonalizzazione della comunicazione;
 - riduzione del rischio di impropria influenza sul Giudice e sul pubblico;
- b) il rilascio di dichiarazioni, di comunicati e di copie di atti agli organi di informazione avviene, nei casi consentiti, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica e secondo le indicazioni dal medesimo formulate, sulla base di una preventiva analisi dei rischi di impropria esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio nonché del rispetto dei principi dell'interesse pubblico ovvero di quello investigativo;
- c) ai fini di cui sopra, la diramazione di comunicati stampa della Procura della Repubblica e delle comunicazioni relative ad incontri con la stampa sarà curata esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica, la quale curerà la raccolta e l'aggiornamento dell'elenco delle agenzie, delle testate e dei singoli giornalisti che abbiano espressamente fatto richiesta di ricevere le anzidette comunicazioni;
- d) i Magistrati dell'Ufficio, in attuazione del principio di leale collaborazione che permea l'organizzazione dell'Ufficio ed in vista della adozione delle determinazioni più opportune ai fini della comunicazione:
 - informano tempestivamente il Procuratore della Repubblica di ogni affare di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idoneo a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte;

- collaborano alla raccolta e all'analisi dei dati e delle informazioni da comunicare in conformità alle disposizioni del Procuratore della Repubblica;
 - partecipano alle riunioni ai fini sopra indicati convocate dal Procuratore della Repubblica;
 - assicurano ogni opportuna integrazione informativa, anche nel corso degli incontri con la stampa del Procuratore della Repubblica;
- e) spettano esclusivamente al Procuratore della Repubblica le comunicazioni finalizzate a correggere informazioni ed interpretazioni errate e dannose per l'efficacia delle indagini o per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché quelle a tutela dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio;
- f) nei rapporti con gli organi di informazione, l'Ufficio si attiene ai seguenti criteri:
- l'informazione non deve interferire con le investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza e deve rispondere a uno specifico e concreto interesse pubblico;
 - l'informazione non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;
 - l'informazione è effettuata evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l'osservanza del divieto di diffusione e di pubblicazione di fotografie ed immagini di persone arrestate o comunque private della libertà personale e dell'immagine e delle generalità dei minori;
 - l'informazione è effettuata assicurando particolare tutela alle vittime e alle persone offese dai reati, in particolare evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;
 - l'informazione ha luogo nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, evitando ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate;
 - l'informazione è effettuata evitando ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'Ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria e rispettando le decisioni ed il ruolo del Giudice, ferma restando la facoltà di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne i contenuti nelle competenti sedi;
 - le relazioni con gli organi di informazione sono basate sul reciproco rispetto e sulla parità di trattamento, evitando canali informativi riservati o privilegiati;
- g) la polizia giudiziaria, nei rapporti con gli organi di informazione su temi afferenti ad attività d'indagine la direzione delle quali compete a questo ufficio del pubblico ministero, è tenuta ad uniformarsi ai principi e ai criteri sopra indicati; al suddetto fine, i responsabili dei servizi di polizia giudiziaria interessati:
- forniscono tempestivamente tutte le informazioni utili alla completezza e alla correttezza delle informazioni da rendere agli organi di informazione;
 - procedono alla diffusione agli organi di informazione di comunicati e di notizie in conformità alle disposizioni espressamente date e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
 - assicurano l'osservanza delle direttive e delle disposizioni rilevanti per la correttezza delle informazioni da rendersi e la tutela dei diritti delle persone

coinvolte nel procedimento nel corso delle rispettive attività, anche se delegate, in tutto o in parte, a diversi comandi, reparti ed uffici;

- h) il Procuratore della Repubblica assicura l'informazione sull'organizzazione e sull'attività dell'Ufficio nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria, garantendo la comunicazione tempestiva dei documenti relativi all'organizzazione dell'Ufficio, fatta eccezione per quelli aventi carattere riservato per ragioni di tutela della efficacia e della segretezza delle indagini, nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti; a tal fine il magistrato referente per l'informatica delegato assicura il costante aggiornamento del sito *web* dell'Ufficio.

28.4 La considerazione del tema in parola esige altresì la ricognizione del delicato tema dell'accesso dei giornalisti ai dati, alle notizie e alle informazioni contenuti in atti d'indagine non coperti da segreto.

Sarà oggetto di specifico ordine di servizio, previa la necessaria interlocuzione con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, la valutazione circa l'esame delle richieste dei giornalisti di rilascio di copia dei provvedimenti per il quale sia venuto meno l'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., quali le ordinanze cautelari personali e reali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.p.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, adottato all'esito della procedura disciplinata dalla circolare sull'Organizzazione degli Uffici del pubblico ministero adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 dicembre 2020, comunicato ai Magistrati, anche onorari, dell'Ufficio, è immediatamente esecutivo.

Il presente decreto è trasmesso - unitamente, al verbale dell'assemblea generale del 2.3.2022- al Procuratore generale presso la Corte d'appello e al Consiglio Superiore della Magistratura, per il tramite del Consiglio Giudiziario.

Copia del presente decreto è comunicata al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Castrovillari e di Rossano.

Si dispone altresì che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* dell'Ufficio, all'esito delle procedure di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e all'art. 8 della già richiamata circolare del 16 dicembre 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura.

2.I direttori amministrativi proporranno al Procuratore i provvedimenti necessari ad assicurare, attraverso la coerente organizzazione dell'attività dei servizi amministrativi, la puntuale ed uniforme attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.


3. Il presente progetto, ai sensi dell'art. 7 della circolare del CSM del 16.12.2020 e in attuazione dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 106/2006, resterà vigente per un triennio e comunque con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Castrovillari attualmente adottate ed in vigore.

Alla scadenza, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redigerà, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un nuovo progetto organizzativo.

Castrovillari, 15.3.2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alessandro D'Alessio



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CASTROVILLARI


PERVENUTO IN PROCEDIMENTO

PROF. 140/2022 I

Castrovillari il 16-03-2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Francesco Deo Adanci



INDICE

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

CAPITOLO 1

Le ragioni e i principi della revisione del progetto organizzativo

Pag. 1

CAPITOLO 2

Il principio di leale collaborazione e i criteri generali dell'organizzazione

Pag. 7

CAPITOLO 3

Una fotografia dell' attuale situazione della Procura di Castrovillari.

Pag. 16

CAPITOLO 4

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE:

**Il principio di specializzazione del lavoro giudiziario:
le Sezioni e i futuri Gruppi di Lavoro Intersezionali**

pag. 31

CAPITOLO 5

Il ruolo della magistratura onoraria e l' ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica

Pag. 44

CAPITOLO 6

I servizi ordinari "esterno" e "detenuti"

Pag. 45

CAPITOLO 7

L'iscrizione delle notizie di reato

Pag. 49

CAPITOLO 8

La direzione e il coordinamento delle indagini.

La gestione delle risorse

Pag. 70

CAPITOLO 9

Le Intercettazioni delle comunicazioni

Pag. 76

CAPITOLO 10

*Criteri generali di nomina dei consulenti tecnici e degli interpreti
e di liquidazione dei relativi compensi*

pag. 88

CAPITOLO 11

Le Innovazioni e la gestione digitale del fascicolo delle indagini preliminari

Pag. 97

CAPITOLO 12

Ragionevole durata del processo; i criteri di priorità

Pag. 101

CAPITOLO 13

Il Servizio di Definizione degli Affari Semplici (S.D.A.S.)

Pag. 106

CAPITOLO 14

ANCORA SULLA PRONTA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI TRATTATI

Criteri generali di archiviazione del procedimento per speciale tenuità del fatto e deflazione del dibattimento

Pag. 113

CAPITOLO 15

Il dibattimento e le impugnazioni

Pag. 115

CAPITOLO 16

L'organizzazione dei turni di servizio ordinari dell'Ufficio

I SERVIZI ORDINARI – TURNO ESTERNO – TURNO VIO - UDIENZE

Pag. 123

CAPITOLO 17

Le modalità di documentazione delle riunioni

e di conservazione e comunicazione degli atti

pag. 125

CAPITOLO 18

L'organizzazione dei servizi amministrativi

Pag. 126

CAPITOLO 19

Un ufficio che si apre all'esterno

Pag. 130

CAPITOLO 20.

Un'altra forma di apertura dell'ufficio di procura e di razionalizzazione del lavoro: i protocolli

Pag. 132

CAPITOLO 21

I rapporti con gli organi di informazione

Pag. 136

Disposizioni finali

Pag. 143